



# **GUIDA** **PER NUOVE** **COOPERATIVE**



# **GUIDA** **PER NUOVE** **COOPERATIVE**



Un progetto di  
**Legacoop Toscana**  
Largo Fratelli Alinari, 21  
50123 - Firenze  
Tel 055 27921  
legacoop@legacooptoscana.coop  
www.legacooptoscana.coop

Fonte (riveduta e aggiornata):  
"Manuale per giovani cooperative",  
2010, edito da Legacoop Bologna  
e Legacoop Imola che si ringraziano  
per l'autorizzazione all'utilizzo  
ai fini del presente lavoro.

## **PRESENTAZIONE**

*Una forma di impresa moderna e democratica. Capace di aiutare i giovani in un momento storico in cui la disoccupazione giovanile tocca - purtroppo - tassi molto alti. È la cooperativa.*

*Che si tratti di piccole cooperative di professionisti, di grandi cooperative che stanno adeguando l'organico a dimensioni crescenti, di cooperative che percorrono la strada dell'innovazione o che si pongono l'obiettivo di dare risposta ai bisogni tradizionali della comunità e del territorio, la forma in questo caso diventa sostanza.*

*Come Legacoop Toscana abbiamo redatto e pubblicato questa "guida cooperativa" con lo scopo di dare gambe ad un progetto di promozione cooperativa rivolta alle giovani generazioni.*

*L'auspicio è di essere di aiuto, con questo volumetto, con i riferimenti che troverete sezione per sezione e con la collaborazione delle strutture di Legacoop Toscana, a quanti si stanno chiedendo come fare impresa in modo diverso, come realizzare il loro potenziale professionale facendo squadra e perseguendo concretamente il fine di produrre "maggiori benefici per i soci e la comunità".*

**Roberto Negrini**  
Presidente Legacoop Toscana

# GUIDA PER NUOVE COOPERATIVE

## INDICE

INTRODUZIONE	7		
<b>1 CARATTERI DELL'IMPRESA COOPERATIVA</b>	<b>9</b>		
1.1 COOPERATIVA E ALTRE FORME DI IMPRESA	10	1.6.2 Strumenti finanziari	22
1.2 SCOPO E SCAMBIO MUTUALISTICO	11	1.6.3 Prestito sociale	23
1.2.1 Scopo mutualistico	11	1.7 <b>GESTIONE DELLA COOPERATIVA</b>	<b>23</b>
1.2.2 Scambio mutualistico	11	1.7.1 Governance	23
1.3 <b>DIVERSI TIPI DI COOPERATIVA</b>	<b>12</b>	1.7.2 Assemblea	24
1.3.1 Cooperative a mutualità prevalente e non prevalente	12	1.7.3 Assemblee separate	25
1.3.2 Requisiti gestionali	12	1.7.4 Consiglio di amministrazione	25
1.3.3 Requisiti statutari	13	1.7.5 Collegio sindacale	26
1.3.4 Albo delle società cooperative	13	1.8 <b>BILANCIO, UTILE E RISTORNO</b>	<b>26</b>
1.3.5 Cooperative a mutualità prevalente di diritto	14	1.8.1 Predisposizione del bilancio	26
1.3.6 Perdita della mutualità prevalente	14	1.8.2 Riserve indivisibili e divisibili	27
1.3.7 Cooperative a mutualità non prevalente	15	1.8.3 Destinazione dell'utile	28
1.4 <b>COSTITUZIONE DELLA COOPERATIVA</b>	<b>15</b>	1.8.4 Ristorno	29
1.4.1 Modalità	15	1.9 <b>FISCALITÀ COOPERATIVA</b>	<b>30</b>
1.4.2 Numero dei soci	16	1.9.1 Disciplina applicabile ad entrambi i modelli cooperativi	30
1.4.3 Atto costitutivo	16	1.9.2 Agevolazioni fiscali per le cooperative a mutualità prevalente	31
1.5 <b>SOCIO COOPERATORE</b>	<b>17</b>	1.9.3 Cooperative agricole e di produzione e lavoro	31
1.5.1 Ammissione	17	1.9.4 Determinazione della base imponibile	31
1.5.2 Soci appartenenti alla categoria speciale	18	1.9.5 Trattamento fiscale dei ristorni	31
1.5.3 Recesso	18	1.10 <b>RESPONSABILITÀ SOCIALE</b>	<b>32</b>
1.5.4 Esclusione	19	1.11 <b>CONTROLLI E VIGILANZA</b>	<b>33</b>
1.5.5 Morte del socio	19	1.11.1 Vigilanza governativa	33
1.5.6 Liquidazione della quota	19	1.11.2 Effetti della vigilanza	34
1.5.7 Diritto di informazione	20	1.11.3 Controllo giudiziario	34
1.5.8 Parità di trattamento	21	1.12 <b>CONSORZI E GRUPPI</b>	<b>35</b>
1.6 <b>RISORSE FINANZIARIE</b>	<b>21</b>	1.12.1 Consorzi fra società cooperative	35
1.6.1 Azioni e quote	21	1.12.2 Consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti	35
		1.12.3 Consorzi di cooperative per il coordinamento della produzione e degli scambi	35
		1.12.4 Gruppo cooperativo	35
		1.12.5 Gruppo cooperativo paritetico	36

<b>2</b>	<b>COME COSTRUIRE UN'IMPRESA COOPERATIVA</b>	<b>39</b>	<b>3.3</b>	<b>DIFFERENZA FRA COOPERATIVE A MUTUALITÀ PREVALENTE E NON PREVALENTE</b>	<b>56</b>
2.1	SCELTA DEL MODELLO STATUTARIO	40	3.3.1	Requisiti oggettivi	56
2.2	ATTO COSTITUTIVO	40	3.3.2	Cooperative a mutualità prevalente di diritto	60
2.3	ISCRIZIONI OBBLIGATORIE	42	3.3.3	Requisiti statutari	60
2.4	LIBRI SOCIETARI OBBLIGATORI	42	3.3.4	Cooperative a mutualità non prevalente	61
<b>3</b>	<b>APPROFONDIMENTI</b>	<b>45</b>	3.3.5	Perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente	61
3.1	TIPI DI COOPERATIVA	46	3.4	IL TRATTAMENTO FISCALE E LE AGEVOLAZIONI SPETTANTI ALLE COOPERATIVE	63
3.1.1	Differenza fra cooperative e altri tipi di società	46	3.4.1	Imposizione diretta sugli utili prodotti	63
3.1.2	Cooperativa di consumo e di utenza	46	3.4.2	Trattamento tributario dei ristorni	66
3.1.3	Cooperative di conferimento di beni e/o servizi da parte dei soci	48	3.4.3	Norme fiscali sulla raccolta del prestito sociale	72
3.1.4	Cooperative sociali	48	3.4.4	L'IRAP	74
3.2	COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO	50	3.4.5	Imposizione indiretta	75
3.2.1	Dalle origini alla regolamentazione attuale	51	3.5	GOVERNANCE COOPERATIVA	76
3.2.2	Figura centrale del socio lavoratore	52	3.5.1	Modello tradizionale: l'assemblea	76
3.2.3	Socio lavoratore prima della riforma del 2001	52	3.5.2	Assemblee separate	78
3.2.4	Socio lavoratore dopo la legge 142 del 2001	52	3.5.3	Consiglio di amministrazione	78
3.2.5	Doveri ed obblighi dei soci	52	3.5.4	Collegio sindacale	79
3.2.6	Ulteriore rapporto di lavoro	53	3.5.5	Revisione legale dei conti	80
3.2.7	Instaurazione del rapporto di lavoro	53	3.5.6	Modello dualistico e modello monistico	80
3.2.8	Lavoro autonomo	53	3.6	RISTORNO	81
3.2.9	Altre disposizioni applicabili al socio lavoratore	54	3.6.1	Criteri di attribuzione del ristorno	81
3.2.10	Trattamento economico del socio lavoratore	54	3.6.2	Ristorno nelle cooperative di lavoro	82
3.2.11	Trattamenti economici ulteriori	54	3.7	FONTI FINANZIARIE: PRESTITO SOCIALE, SOCI SOVVENTORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI	84
3.2.12	Regolamento interno	55	3.7.1	Strumenti finanziari	84
			3.7.2	Prestito sociale	86



## **INTRODUZIONE**

*La Guida Cooperativa è pensata come un manuale di introduzione alla conoscenza dell'impresa cooperativa e di supporto e accompagnamento per chi intende avviare una esperienza concreta.*

*Come ogni manuale, anche questa guida può essere letta dall'inizio alla fine, oppure può essere velocemente consultata per singole sezioni, come le voci di un dizionario. Questo per dare modo all'aspirante cooperatore sia di farsi un'idea complessiva dell'operazione, sia di rileggere di volta in volta le tappe del percorso o singole parti di approfondimento. Il manuale si articola in tre parti.*

*La prima parte è di introduzione complessiva dove si tracciano gli elementi economico-giuridici principali del modello di impresa cooperativa, con l'obiettivo di comprendere che cos'è una cooperativa e in che cosa si differenzia dalle altre forme di impresa.*

*La seconda parte pone in evidenza i passi operativi che i cooperatori devono tenere presente per mettere a frutto la loro idea di impresa ed illustra i servizi che il sistema Legacoop offre nel supporto alla costituzione di nuove cooperative.*

*Nella terza parte il manuale sviluppa ulteriori approfondimenti sugli argomenti trattati nella prima parte, rimandando a specifici riferimenti legislativi, specie su alcuni istituti cooperativi e sul trattamento fiscale delle cooperative.*



CAPITOLO 1

# **CARATTERI DELL'IMPRESA COOPERATIVA**



## 1.1 COOPERATIVA E ALTRE FORME DI IMPRESA

Chi costituisce una società intende svolgere un'attività di impresa, ossia un'attività economica che ha come scopo quello di produrre o scambiare beni o servizi. Inoltre la propria attività, la propria organizzazione ed i propri capitali vengono integrati con quelle di altre persone, per il raggiungimento di uno scopo comune.

Innanzitutto volendo costituire una società occorre valutare lo scopo che si intende perseguire, il quale può essere di lucro, mutualistico o consortile. In particolare, fra i vari modelli societari, si fa riferimento a:

- le **società lucrative**, che svolgono un'attività finalizzata alla produzione di utili da distribuire ai soci. Possono essere distinte in due categorie: le società di persone (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice) e le società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni);
- le **società con uno scopo mutualistico**, che sono le società cooperative, le società di mutuo soccorso e le mutue assicurazioni. Queste società sono costituite per fornire ai soci beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle di mercato, concretizzandosi in un risparmio di spesa o in una maggiore remunerazione dell'attività svolta;
- le **società con uno scopo consortile**, le quali pur non essendo obbligate a rinunciare al fine di lucro hanno come obiettivo quello di migliorare la redditività delle imprese aderenti, coordinando la produzione e gli scambi o lo svolgimento in comune di determinate fasi dell'attività.

Da ciò si evince che la scelta del modello societario che più si adatta alle specifiche esigenze dipende dalla valutazione di una serie di fattori. Indubbiamente assumono particolare rilievo lo scopo e l'attività, il rischio, l'organizzazione, il volume di attività, la tipologia degli investimenti e il regime fiscale correlati alla tipologia societaria.

LA SCELTA DI ADOTTARE IL MODELLO COOPERATIVO SI FONDA IN PRIMO LUOGO SUL PERSEGUIMENTO DELLO SCOPO MUTUALISTICO, CIOÈ DI SODDISFARE I BISOGNI DEI SOCI.

In ogni caso, l'esercizio di un'impresa commerciale non è inconciliabile con lo scopo mutualistico, infatti la cooperativa può operare anche con terzi, esercitando in tal modo attività commerciale a scopo di lucro, indipendentemente dal fine mutualistico perseguito in base alle scelte statutarie.

Più precisamente, lo scopo mutualistico può avere gradazioni diverse, che vanno dalla mutualità pura (caratterizzata dalla mancanza assoluta di scopo di lucro) alla mutualità spuria, che consente all'impresa di operare, oltre che con i soci, anche con i terzi a scopo di lucro.

La realizzazione dello scopo mutualistico è comunque assicurata dalla previsione nello statuto di tutta una serie di elementi che connotano il modello cooperativo. Fra cui il limite alla distribuzione degli utili, il divieto di distribuire le riserve indivisibili, l'obbligo di destinare almeno il trenta per cento degli utili netti annuali a riserva legale, il principio di parità di trattamento fra i soci, il voto capitarario, la variabilità del capitale, il principio della porta aperta, ecc.

Questo contesto viene arricchito inoltre dal fatto che con la riforma societaria sono state introdotte nell'ambito del genere cooperativo le cooperative a mutualità prevalente e a mutualità non prevalente.

Da un punto di vista pratico e operativo

ciò comporta che, a fronte di ulteriori scelte statutarie e gestionali, le agevolazioni fiscali spettano solo alle cooperative a mutualità prevalente.

## 1.2 SCOPO E SCAMBIO MUTUALISTICO

### 1.2.1 Scopo mutualistico

La legge, pur attribuendo allo scopo mutualistico un ruolo chiave nella disciplina cooperativa, non dà di esso una definizione e non specifica in che cosa consiste. Questa scelta non è frutto di una dimenticanza, ma di una ben precisa scelta legislativa; infatti si è preferito lasciare al più libero sviluppo della pratica economica e sociale una possibile evoluzione dell'interpretazione della definizione.

In ogni caso, una definizione dello scopo mutualistico era stata avanzata nella Relazione di accompagnamento al Codice civile del 1942, che l'aveva identificata nella:

“... FORNITURA DI BENI O SERVIZI OD OCCASIONI DI LAVORO DIRETTAMENTE AI MEMBRI DELL'ORGANIZZAZIONE A CONDIZIONI PIÙ VANTAGGIOSE DI QUELLE CHE OTTERREBBERO SUL MERCATO...”.

Comunque questa impostazione mantiene una sua qualche efficacia espositiva, nel senso che lo scopo che il socio vuole perseguire attraverso la partecipazione alla cooperativa non è quello di lucrare un profitto, ma di realizzare, attraverso un reciproco scambio (mutualistico) di apporti e l'esercizio in prima persona dell'attività di impresa, un'utilità in termini di minori costi di beni o servizi acquistati, di migliori occasioni di lavoro, o di miglior prezzo di beni o servizi ceduti a terzi tramite la cooperativa.

Il perseguimento dello scopo mutuali-

stico è un tratto caratteristico di tutte le cooperative poiché rientra nella stessa definizione del tipo sociale; infatti anche le cooperative che non sono a mutualità prevalente devono perseguire, seppur in via non prevalente, uno scopo mutualistico.

### 1.2.2 Scambio mutualistico

Lo scopo mutualistico si attua attraverso una serie di rapporti economici tra la cooperativa ed il socio che costituiscono il c.d. “scambio mutualistico”.

Lo scambio mutualistico è un rapporto contrattuale che si instaura tra il socio e la cooperativa, il cui contenuto dipende dal tipo di scambio mutualistico che la cooperativa realizza.

In particolare, a titolo esemplificativo:

- nella cooperativa di utenza, è un *contratto di compravendita di beni o di prestazioni di servizi*;
- nella cooperativa di lavoro, il rapporto di scambio mutualistico è un *rapporto di lavoro*;
- nella cooperativa di supporto, è il conferimento di prodotti o servizi.

A tal proposito si rileva che questi diversi modi di realizzare lo scambio mutualistico, che connotano i “tipi” di cooperative, possono coesistere anche all'interno di una stessa cooperativa, dando così luogo a cooperative con più gestioni mutualistiche. Premesso ciò, il socio viene ad intrattenere con la cooperativa due diversi livelli di rapporto.

Il primo ha natura “sociale” ed è quello che ogni socio instaura con la società da cui derivano una serie di obblighi (versamento della quota di capitale sociale, ecc.), diritti amministrativi (partecipazione all'assemblea, diritti di con-

trollo, ecc.) e patrimoniali (diritto alla restituzione del capitale, diritto al dividendo ed al patrimonio, ecc.). Questo livello di rapporto è disciplinato dalla legge e dallo statuto.

Il secondo, invece, ha natura di scambio mutualistico, va distinto dal rapporto sociale e consiste in un contratto diverso a seconda del tipo di scopo mutualistico della cooperativa.

Questo rapporto trova la sua disciplina in un apposito Regolamento della cooperativa e/o in contratti individuali, che possono essere formalizzati in veri e propri documenti (sottoscritti dalle parti o instaurati verbalmente).

I due rapporti (quello sociale e quello mutualistico) vanno tenuti distinti, in quanto ciascuno ha una sua diversa disciplina, ma mostrano un forte intreccio sia nel momento della loro genesi sia nel momento della loro fine, poiché l'uno non può sopravvivere all'altro.

### 1.3 DIVERSI TIPI DI COOPERATIVA

#### 1.3.1 Cooperative a mutualità prevalente e non prevalente

La Riforma societaria ha introdotto nel nostro ordinamento, all'interno del genere cooperativa, la distinzione fra cooperative a mutualità prevalente e cooperative a mutualità non prevalente.

In particolare, le cooperative a mutualità prevalente devono rispettare i requisiti gestionali e statutari fissati dagli artt. 2512, 2513, 2514 c.c., per poter godere delle agevolazioni fiscali.

Questa distinzione è nella sostanza relativa alla intensità dello scambio mutualistico che in esse si svolge e consegue ad uno specifico regime dell'accantonamento degli utili.

#### 1.3.2 Requisiti gestionali

Con l'art. 2512 c.c. viene introdotto il primo elemento di connotazione giuridica di "cooperativa a mutualità prevalente", vale a dire la necessità che, in concreto, lo scambio mutualistico con i soci, avvenga in misura quantitativamente prevalente. L'art. 2512 c.c. descrive in che cosa consiste la prevalenza della mutualità in relazione al tipo di scopo mutualistico che la cooperativa svolge.

PIÙ PRECISAMENTE SONO A MUTUALITÀ  
PREVALENTE QUELLE COOPERATIVE CHE:

- SVOLGONO LA LORO ATTIVITÀ PREVALENTEMENTE IN FAVORE DEI SOCI, CONSUMATORI O UTENTI DI BENI O SERVIZI;
- SI AVVALGONO PREVALENTEMENTE NELLO SVOLGIMENTO DELLA LORO ATTIVITÀ DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE DEI SOCI;
- SI AVVALGONO PREVALENTEMENTE NELLO SVOLGIMENTO DELLA LORO ATTIVITÀ DEGLI APPORTI DI BENI O DI SERVIZI DA PARTE DEI SOCI.

L'art. 2513 c.c. invece detta la precisa definizione di conseguimento dell'*oggettivo requisito della prevalenza nello scambio mutualistico*, con un rinvio ai dati rilevabili dal conto economico del bilancio di esercizio.

Nello specifico:

- una cooperativa che esplica la propria attività prevalentemente nei confronti dei soci consumatori ovvero utenti di beni o servizi, appartenente cioè al settore delle c.d. cooperative di utenza (es: consumo, abitazione, etc.) deve conseguire ricavi dalle vendite o dalle prestazioni di servizi verso soci in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi

delle vendite e delle prestazioni come risultanti dal conto economico dell'esercizio alla voce "A1";

- una cooperativa che esplica la propria attività prevalentemente avvalendosi delle prestazioni lavorative dei soci, deve sostenere nell'esercizio un costo del lavoro relativo all'opera dei soci cooperatori in misura superiore al cinquanta per cento del complessivo costo del lavoro risultante dal conto economico dell'esercizio alla voce "B9", sommando anche quello relativo alle altre eventuali forme di lavoro inerenti allo scopo mutualistico, desumibile dalla voce "B7";
- una cooperativa che esplica la propria attività attraverso i servizi ricevuti dai soci (di cui alla voce B7 del conto economico) ovvero attraverso i beni conferiti dai soci (di cui alla voce B6 del conto economico), deve attestare la condizione oggettiva di prevalenza fornendo la dimostrazione che il costo per i beni conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo delle merci o materie prime acquistate o conferite di cui alla voce "B6" del conto economico.

L'art. 2513 c.c. contiene inoltre una previsione speciale relativamente alle cooperative agricole di conferimento.

In questo caso il requisito oggettivo della prevalenza può essere conseguito sia nel caso in cui il valore dei prodotti conferiti dai soci superi il 50% del valore complessivo dei prodotti utilizzati, sia nel caso in cui la quantità dei prodotti conferiti dai soci superi il 50% della quantità del totale dei prodotti. Questo articolo stabilisce criteri alternativi di calcolo: il valore o la quantità per evitare che il conferimento di prodotti a valore disomogeneo penalizzi le cooperative che scambiano con i soci in maniera preponderante, ma solo sul piano delle quantità di prodotto.

Infine per quanto riguarda le cooperative che realizzano contestualmente più

scambi mutualistici (es. cooperativa di autotrasportatori) l'art. 2513, comma 2, c.c. dispone che la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali previste dall'art. 2513, comma 1, c.c.

### 1.3.3

#### Requisiti statuari

---

Le cooperative che rispondono ai requisiti gestionali della mutualità prevalente per poter godere dei benefici fiscali devono inserire nei propri statuti alcune norme specifiche previste dal primo comma dell'art. 2514 c.c.

In particolare, devono prevedere nei propri statuti:

- il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

### 1.3.4

#### Albo delle società cooperative

---

L'Albo delle cooperative è stato istituito con decreto del 23 giugno 2004 presso il Ministero delle attività produttive (ora

Ministero dello sviluppo economico) ed è a cura della sua Direzione generale, in stretto rapporto organizzativo con le Camere di Commercio. A queste ultime è attribuito il compito di raccolta delle notizie, di pubblicità dei dati dell'albo, di comunicazione alle cooperative del numero di iscrizione, con l'indicazione della sezione di appartenenza.

Il provvedimento dispone che la cooperativa consegua l'iscrizione all'Albo mediante una domanda da depositare al Registro delle imprese della Camera di Commercio del luogo in cui ha la sede legale.

La società deve indicare nella domanda in quale delle tre sezioni in cui si articola l'Albo intende essere iscritta (cooperative a mutualità prevalente, cooperative diverse da quella a mutualità prevalente, società di mutuo soccorso) nonché la categoria.

Per quanto riguarda il Registro delle imprese, questo si limita soltanto ad esaminare formalmente la completezza della documentazione, ad inoltrarla alla Direzione generale del Ministero e, se del caso, ad invitare la cooperativa a completare, rettificare o integrare la documentazione presentata.

Ricevuta la documentazione, la Direzione generale del Ministero dello sviluppo economico provvede ad adottare le sue determinazioni, che consistono nella iscrizione della cooperativa nella sezione e nella categoria ritenute adeguate.

Dopo l'iscrizione, le cooperative a mutualità prevalente devono annualmente comunicare attraverso strumenti di comunicazione informatica le notizie di bilancio, anche ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'art. 2513 c.c.

### 1.3.5

#### **Cooperative a mutualità prevalente di diritto**

---

L'art. 111 septies delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile prevede che le cooperative sociali di cui

alla legge n. 381/91 siano considerate cooperative a mutualità prevalente, indipendentemente dal raggiungimento dei requisiti di cui all'art. 2513 c.c., ma con il recepimento nei propri statuti dei requisiti di cui all'art. 2514 c.c.

Ulteriormente, l'art. 111 undecies dispone che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, deve stabilire con proprio decreto regimi derogatori al requisito della prevalenza, così come definiti dall'art. 2513 c.c., in relazione a particolari tipologie cooperative.

A tal proposito con il decreto interministeriale del 30 dicembre 2005 (emanato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) sono stati stabiliti i regimi derogatori al requisito della prevalenza.

In particolare, oltre a prevedere differenti deroghe ai fini del calcolo della prevalenza di cui all'art. 2513 c.c. per alcune tipologie di cooperative (con particolare riferimento alle cooperative di lavoro, di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, agricole di allevamento e di conduzione terreni), è stato precisato che sono considerate in ogni caso cooperative a mutualità prevalente sia le cooperative per il commercio equo solidale, sia le cooperative di consumo operanti nei territori montani (con popolazione non superiore a 10.000 abitanti).

### 1.3.6

#### **Perdita della mutualità prevalente**

---

L'art. 2545 octies c.c. prende in esame le ipotesi di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente. La norma dà atto, illustrandone gli effetti, di come la perdita del requisito possa essere la conseguenza di:

- eventi di natura oggettiva. Ciò si verifica se per due esercizi consecutivi la cooperativa non rispetta le condizioni di prevalenza nello scambio mutualistico

con i soci, così come previste dall'art. 2513 c.c.;

- eventi di natura soggettiva. Il venir meno della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente può essere anche conseguenza di libera scelta della cooperativa, la quale procede a modificare o a sopprimere le clausole statutarie di cui all'art. 2514 c.c. In questo secondo caso, la perdita dello status di cooperativa a mutualità prevalente decorre dall'esercizio nel corso del quale si sono volontariamente apportate le modifiche statutarie.

Il secondo comma dell'art. 2545 octies c.c. stabilisce inoltre che nel caso in cui la cooperativa perda la qualificazione di mutualità prevalente, sentito il parere del revisore esterno (se presente), gli amministratori debbono redigere un apposito bilancio (il quale deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione), da notificarsi entro sessanta giorni dalla approvazione al Ministero dello sviluppo economico, al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili.

Queste ultime vanno cristallizzate nel momento del passaggio dalla fuoriuscita dal regime di prevalenza, ma non devolute ai fondi mutualistici.

Comunque alla luce delle modifiche apportate dalla L. n. 99/2009, l'obbligo di redigere il bilancio straordinario da parte della cooperativa che non ha rispettato la condizione di prevalenza di cui all'art. 2513 c.c. sussiste solo nel caso in cui la cooperativa modifichi anche le clausole di cui all'art. 2514 c.c. o abbia emesso strumenti finanziari.

### 1.3.7

## Cooperative a mutualità non prevalente

---

Le cooperative a mutualità non prevalente, non rispettando le previsioni di cui agli artt. 2512, 2513, 2514 c.c., non bene-

ficiamo di alcuna agevolazione tributaria (ma possono usufruire delle altre agevolazioni di carattere non tributario) e non hanno nessun obbligo di dimostrazione dell'intensità dello scambio mutualistico nei confronti dei soci. Non sono obbligate all'inserimento nel proprio statuto delle clausole di cui all'art. 2514 c.c., ma sono comunque soggette all'introduzione di altre clausole di salvaguardia patrimoniale e connotanti la tipicità di società cooperativa e all'iscrizione all'Albo delle Società cooperative nell'apposita sezione.

In particolare, è necessario che la cooperativa dia prova, ai sensi dell'art. 2511 c.c., dell'esistenza di uno scambio mutualistico (seppur in misura non prevalente) con i propri soci.

Infatti, in mancanza di scambio mutualistico, la cooperativa è soggetta alla soppressione in via amministrativa ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c.

Inoltre, nella nota integrativa, gli amministratori devono descrivere gli scambi mutualistici con i soci. Infine ai sensi del secondo comma dell'art. 2545 sexies c.c., occorre riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche e fornendo informativa sulle modalità di determinazione del ritorno.

## 1.4

## COSTITUZIONE DELLA COOPERATIVA

### 1.4.1

#### Modalità

---

La costituzione della società cooperativa è regolata da diverse disposizioni dettate per le società di capitali e da alcune ad essa specificamente dedicate (artt. 2521-2524 c.c.).

In particolare, l'art. 2519, primo comma, c.c. estende alla cooperativa, in via residuale e nei limiti di compatibilità, l'intero statuto normativo delle società

per azioni, compresa quindi la parte relativa alla costituzione.

Il secondo comma dell'art. 2519 c.c. nell'ambito dell'autonomia statutaria, dispone invece che possono trovare applicazione le norme sulla società a responsabilità limitata nei confronti di quelle cooperative con un numero di soci inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro. Inoltre può essere costituita una società cooperativa con un numero di soci persone fisiche da tre a otto solo se adotta le norme della società a responsabilità limitata.

Premesso ciò, la costituzione di una società cooperativa s.p.a. si articola nella stipulazione del contratto sociale per atto pubblico e nell'iscrizione del medesimo presso il registro delle imprese. Accanto a questa forma (c.d. simultanea) dell'atto costitutivo, si può utilizzare anche il procedimento di costituzione per pubblica sottoscrizione disciplinato dagli artt. 2333-2336 c.c.

Non è invece possibile avvalersi di tale modalità di costituzione qualora si scelga di adottare le norme sulla s.r.l., per la quale è ammissibile solo la c.d. stipulazione simultanea.

### 1.4.2 Numero dei soci

---

Mentre per costituire una società di capitali occorre che ci siano almeno due soci (ed anzi, in particolari condizioni, ne basta uno solo), per dare vita ad una cooperativa è necessario un numero minimo di soci, che legittimi l'idea che tra essi si svolga effettivamente lo scambio mutualistico.

Ai fini costitutivi è necessario pertanto un numero minimo di soci pari a nove. Comunque la prima deroga a tale principio è contenuta nel secondo comma dell'art. 2522 c.c., il quale consente di

costituire una società cooperativa di soli tre soci purché gli stessi siano persone fisiche e se la cooperativa esercita attività agricola, possono essere socie anche società semplici.

Da ciò si evince che i differenti numeri minimi di soci consentono comunque di accedere ad un medesimo corpus normativo (proprio della società cooperativa), ma che si differenzia in seguito in ordine alla disciplina chiamata ad integrarlo: quella della s.p.a. o quella della s.r.l.

### 1.4.3 Atto costitutivo

---

La cooperativa si costituisce con un atto pubblico, redatto da un notaio, cui viene dato il nome di atto costitutivo.

L'ATTO COSTITUTIVO È, NELLA SOSTANZA, IL CONTRATTO CON IL QUALE I SOCI DECIDONO LA COSTITUZIONE DELLA COOPERATIVA, NE STABILISCONO LO SCOPO E LE REGOLE DI FUNZIONAMENTO.

Dell'atto costitutivo fa parte integrante, anche se contenuto in un documento separato, lo statuto della cooperativa. Per quanto riguarda gli elementi costitutivi dell'atto costitutivo, l'art. 2521 c.c. assume a paradigma la disciplina della s.p.a. In particolare, risulta sostanzialmente riprodotto l'art. 2328 c.c. per le indicazioni inerenti la denominazione, la sede, i conferimenti in natura e di crediti, il numero di amministratori e i relativi poteri, il numero dei membri del collegio sindacale, la nomina delle cariche sociali e l'importo delle spese di costituzione.

Altri elementi affini emergono anche per le indicazioni delle generalità dei soci, le quote di sottoscrizione e i relativi versamenti.

Non trovano invece riscontro nella disciplina delle s.p.a., in quanto diretta espressione dello scopo mutualistico, i requisiti e le condizioni per l'ammissi-

sione dei soci, il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti, le condizioni per l'eventuale recesso o per l'esclusione dei soci, le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni.

L'ATTO COSTITUTIVO E LO STATUTO COSTITUISCONO LA FONTE DELLE REGOLE BASILARI CHE I SOCI SI DANNO PER SVOLGERE INSIEME LA LORO IMPRESA MUTUALISTICA.

La redazione di questi atti comporta tutta una serie di scelte dato che la legge consente ai soci di regolarsi in maniera diversa, a seconda dei loro interessi, nel disciplinare la vita della società.

OCCORRE QUINDI CHE TUTTI I SOCI PONGANO PARTICOLARE ATTENZIONE NELLA REDAZIONE DI QUESTI DOCUMENTI, IN QUANTO PER LA LORO MODIFICA È NECESSARIA UNA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA.

La specificità della cooperativa, che combina in modo peculiare lo scopo sociale e lo scopo mutualistico, fa sì che la legge prevede una specifica regolamentazione non solo del funzionamento della società, ma anche di quei rapporti che si instaurano tra i soci e la società, in cui si sostanzia lo scambio mutualistico.

In altre parole, i rapporti di scambio mutualistico non sono una somma di scambi individuali, che vanno regolati su base contrattuale ed individuale da ciascun socio, ma possono, e preferibilmente devono, avere regole determinate ed uniformi, stabilite con una decisione che coinvolga tutti i soci.

Si prevede così, all'art. 2521 c.c., che i rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da *regolamenti*, i quali possono costituire o meno parte integrante dell'atto costitutivo e determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci.

La cooperativa può inoltre munirsi di altri regolamenti (es. prestito sociale, ristoro, nomina cariche sociali, ecc.) che soggiacciono alle stesse prescrizioni formali.

1.5

## SOCIO COOPERATORE

1.5.1

### Ammissione

Uno dei principi cardine del movimento cooperativo è quello della c.d. *porta aperta*.

Secondo tale concezione, la cooperativa è una struttura aperta; infatti chiunque ne condivida i principi mutualistici può chiedere di farne parte ed essa può accettare tale richiesta, purché sia in grado di soddisfare il bisogno alla base dello scambio mutualistico.

In particolare, l'atto costitutivo deve stabilire i requisiti per l'ammissione di nuovi soci e la relativa procedura secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

A ciò si aggiunge la regola generale fissata dall'art. 2527 comma 2, c.c., il quale dispone che non possono essere soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

Comunque in relazione all'oggetto sociale possono essere ammessi solo soggetti che siano con esso coerenti. Il socio cooperatore, infatti, non si limita ad apportare capitale all'ente cooperativo ma, in quanto parte dello scambio mutualistico, deve anche possedere i necessari requisiti per partecipare alla stessa.

Un socio di cooperativa di consumo, per esempio, in quanto portatore della necessità di acquistare beni di consumo, non deve possedere particolari requisiti. Analoghe considerazioni per il socio che intende acquistare una casa da una cooperativa edilizia a

proprietà divisa.

Nello scambio di lavoro, invece, vengono in risalto le caratteristiche personali e professionali necessarie per dar luogo allo svolgimento della prestazione lavorativa in cooperativa, così come, nell'apporto di servizi, chi vi provvede in virtù dello scambio deve avere le necessarie caratteristiche.

In ogni caso, occorre sottolineare che l'appartenenza alla categoria sociologica di riferimento non conferisce all'aspirante socio il diritto soggettivo a divenire socio, in quanto le linee fondamentali della procedura di ammissione sono tracciate dall'art. 2528 c.c.

### 1.5.2

#### **Soci appartenenti alla categoria speciale**

---

L'atto costitutivo può prevedere, determinandone i diritti e gli obblighi in un apposito regolamento, l'ammissione del nuovo socio cooperatore in una *categoria speciale*, formata in ragione dell'interesse alla sua formazione ovvero del suo inserimento nell'impresa.

I SOCI AMMESSI NELLA CATEGORIA SPECIALE COMUNQUE NON POSSONO SUPERARE UN TERZO DEL NUMERO TOTALE DEI SOCI COOPERATORI.

Al termine di un periodo, non superiore a cinque anni, il nuovo socio acquista automaticamente la qualifica di socio ordinario, salvo il mancato raggiungimento dei requisiti richiesti al termine del percorso a verifica, che può essere indicato anche in un apposito regolamento interno.

La scelta di optare per l'inserimento di tale categoria di socio speciale risiede nella possibilità di un graduale inserimento del socio da formare e, per la compagine sociale, di verificare se l'aspirante socio possa apportare un significativo e duraturo contributo allo scopo sociale. Qualora lo statuto

preveda simile categoria di soci, deve elencare i diritti e gli obblighi specificatamente riferiti ad essi, che possono essere diversi (presumibilmente più limitati) rispetto a quelli dei soci ordinari.

### 1.5.3

#### **Recesso**

---

IL RECESSO, INSIEME ALL'ESCLUSIONE E ALLA CAUSA DI MORTE, RAPPRESENTA UNA CAUSA DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO CON LA COOPERATIVA; IN QUESTO CASO, PERÒ SU INIZIATIVA DEL SOCIO.

Il recesso non si pone come diritto assoluto ed incondizionato essendo demandato alle ipotesi previste dalla legge (recesso legale) e dallo statuto sociale (recesso statutario). In particolare, l'art. 2532 c.c. distingue fra recesso legale, nei casi in cui questo è ammesso dalla legge, e recesso statutario, con riferimento alle ipotesi di recesso contemplate dall'atto costitutivo.

Le ipotesi di recesso legale sono previste, per le cooperative che fanno riferimento alla normativa sulle società per azioni, dall'art. 2437 del c.c.

Mentre per le cooperative che fanno riferimento alla disciplina delle società a responsabilità limitata, valgono le specifiche ipotesi di recesso di cui all'art. 2473 c.c.

Il recesso parziale è espressamente vietato nelle società cooperative, in considerazione dello stretto legame che unisce il rapporto sociale al rapporto di scambio mutualistico, il quale non è suscettibile di frazionamenti.

L'art. 2532 c.c. disciplina inoltre gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale sul rapporto mutualistico, distinguendo tra effetti sul rapporto sociale in senso stretto e sui rapporti mutualistici in corso.

Infatti, secondo l'ultimo comma dell'art. 2532 c.c., il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale,

dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Il recesso produce effetti anche sul rapporto mutualistico tra socio e società, determinandone lo scioglimento a decorrere dalla chiusura dell'esercizio in corso, se la comunicazione è effettuata tre mesi prima, o dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario. Ciò significa che i due rapporti (quello societario e quello mutualistico) non si sciolgono contestualmente e che il rapporto mutualistico può continuare anche per un altro esercizio con un soggetto che non è più socio.

#### 1.5.4 Esclusione

---

Accanto ai casi di esclusione per previsione statutaria vi è l'esclusione legale. In particolare l'art. 2533 c.c. disciplina le ipotesi di esclusione del socio specifiche per le società cooperative, che sono:

- mancato pagamento delle quote o delle azioni (la c.d. morosità);
- interdizione, inabilitazione o condanna a pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici, gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale, sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita o il perimento della cosa conferita, dovuta a causa non imputabile agli amministratori, secondo il disposto dell'art. 2286 c.c.;
- fallimento del socio, secondo il disposto dell'art. 2288, primo comma, c.c.;
- gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società.

Oltre ai casi di esclusione legale, è fatta, in ogni caso, salva la possibilità di prevedere nell'atto costitutivo ulteriori ipotesi che determinano l'estromissione del socio dalla compagine sociale. Comunque in caso di esclusione lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici, salva naturalmente la possibilità di una diversa previsione dell'atto costitutivo.

#### 1.5.5 Morte del socio

---

La morte del socio determina, in via generale, lo scioglimento del rapporto sociale e la liquidazione della quota od il rimborso delle azioni in favore degli eredi del defunto, secondo quanto disposto dall'art. 2534 c.c.

Tuttavia, l'atto costitutivo (in virtù dell'autonomia negoziale) può consentire, con apposita clausola, la continuazione degli eredi nella partecipazione sociale.

A tal proposito, la previsione della clausola di subentro automatico preclude ogni valutazione di merito da parte dell'organo amministrativo circa l'ammissione a socio dell'erede e va vista, pertanto, come eccezionale e motivata da esigenze specifiche. In ogni caso l'art. 2534 c.c. si applica ai soli soci cooperatori; infatti i titoli posseduti dai soci finanziatori sono liberamente trasferibili anche *mortis causa*, salvi i limiti eventualmente previsti dallo statuto.

#### 1.5.6 Liquidazione della quota

---

Lo scioglimento del rapporto sociale fa sorgere il diritto del socio receduto, escluso o degli eredi alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni, che deve avvenire sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Comunque, in caso di scioglimento del vincolo sociale, nelle cooperative la liquidazione della partecipazione segue regole peculiari rispetto alle altre società di capitali ed i criteri di determinazione del valore di liquidazione sono specifici rispetto a quelli previsti nell'art. 2437 ter c.c. per le società per azioni non quotate e nell'art. 2473 c.c. per le s.r.l.

Premesso ciò, il punto di riferimento per determinare il valore della quota o delle azioni è il bilancio; infatti l'art. 2535 c.c. non disciplina modalità tassative di liquidazione della quota, ma si limita ad indicare i dati di bilancio come criterio minimo che le parti, nella loro autonomia, devono rispettare.

Le modalità di calcolo del valore della partecipazione del socio uscente non possono pertanto prescindere da tali dati, riferiti all'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie.

Da un punto di vista operativo, la liquidazione della quota avviene sulla base del bilancio nel cui esercizio il socio comunica alla società il recesso, salvi i casi di comunicazione intempestiva, in cui si dovrà prendere a riferimento il bilancio relativo all'esercizio successivo.

Nell'ipotesi di morte o di esclusione del socio, la quota sarà liquidata sulla base dei dati risultanti dal bilancio nel cui esercizio si sono verificati tali eventi. La causa di scioglimento, dunque, si verifica nel momento in cui acquistano efficacia la dichiarazione di recesso e la delibera di esclusione ovvero si è verificato l'evento morte.

Nelle cooperative la liquidazione deve però essere effettuata tenendo conto della necessità di limitare la realizzazione dello scopo di lucro: il socio non può uscendo dalla società "appropriarsi dell'intero valore del patrimonio netto in misura proporzionale alla sua quota".

Da un punto di vista pratico, nelle cooperative a mutualità prevalente, il rimborso della quota del socio cooperatore avviene in base al valore nominale, compreso il sovrapprezzo versato (se

non escluso dallo statuto).

La liquidazione può essere effettuata purché tale valore sussista nel patrimonio e non sia stato distribuito agli altri soci mediante l'aumento gratuito del capitale o non sia stato eroso dalle perdite. Mentre per le cooperative a mutualità non prevalente il legislatore rinvia ai criteri stabiliti nell'atto costitutivo, comunque anche queste devono rispettare nella liquidazione della quota, come nella distribuzione di dividendi, criteri di non lucratività. Inoltre in queste cooperative, dato che l'indivisibilità delle riserve sussiste in misura limitata, la liquidazione può consentire l'accesso del socio alle riserve che sono statutariamente ripartibili fra i soci.

Invece nelle cooperative a mutualità prevalente, le azioni detenute dal socio finanziatore sono rimborsate comprendendo anche la quota parte delle eventuali riserve divisibili loro spettanti, così come stabilito per le società per azioni, la cui disciplina è infatti interamente richiamata dall'art. 2526, terzo comma, c.c.

### 1.5.7

## **Diritto di informazione**

---

L'art. 2545 bis, c.c. ha per oggetto il diritto di informazione dei soci, inteso quale forma di controllo interno nelle società cooperative. Dalla sua formulazione si evince che i diritti spettivi di cui all'art. 2422 c.c. (ossia il diritto di esaminare i libri soci e quello delle adunanze e delle deliberazioni assembleari) spettano a ogni socio singolarmente, sia egli socio cooperatore o socio finanziatore. Ciò vale sia per le cooperative-spa che per le cooperative-srl.

Lo scopo della norma non è soltanto quello di apprestare uno strumento giuridico idoneo per il conseguimento dell'effettiva informazione dei soci operatori, ma anche quello di dotare i soci di un appropriato strumento per verificare la correttezza della gestione da parte degli amministratori ed evi-

tare danni per la società cooperativa. Nelle cooperative-spa, inoltre, ai sensi dell'art. 2545 bis c.c. i soci, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante (eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia) i libri delle adunanze e delle deliberazioni del CdA e del Comitato esecutivo.

### 1.5.8

#### **Parità di trattamento**

---

L'art. 2516 c.c. dispone che nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

La formulazione della norma si riferisce solo al rapporto di scambio mutualistico e non al rapporto sociale.

L'imposizione del principio di parità di trattamento viene così riferita sia all'instaurazione del rapporto di scambio, sia alla sua esecuzione.

CIÒ SIGNIFICA, IN PRIMO LUOGO, CHE LA COOPERATIVA NON PUÒ OPERARE DISCRIMINAZIONI, INSTAURANDO IN MANIERA PREFERENZIALE LO SCAMBIO MUTUALISTICO CON ALCUNI SOCI, A DETRIMENTO DI ALTRI. IN SECONDO LUOGO, CHE IL CONTENUTO DELLO SCAMBIO DEVE ESSERE INFORMATO AL PRINCIPIO DI PARITÀ.

Comunque parità di trattamento non significa che nella costituzione ed esecuzione dei rapporti mutualistici siano riconosciuti i medesimi vantaggi mutualistici a tutti i soci, indipendentemente dalla tipologia dello scambio mutualistico, né che lo scambio non possa essere differenziato in termini quantitativi e qualitativi. Il principio di parità di trattamento intende colpire essenzialmente le espressioni discriminatorie nei trattamenti mutualistici

quando non c'è alcuna ragione oggettiva per giustificare una diversità di prestazioni.

In particolare, a titolo esemplificativo, nelle cooperative di produzione e lavoro la remunerazione dei soci lavoratori può essere differenziata in relazione alla tipologia ed al livello della prestazione di lavoro del socio, come peraltro la stessa legge n. 142/2001 prevede in maniera espressa.

In altre parole, la differenziazione delle modalità di attuazione dello scambio mutualistico può trovare attuazione nelle maniere più diversificate, in relazione, da un lato, alla particolare tipologia dello scambio mutualistico, dall'altro alle strategie sociali e commerciali che la cooperativa individua come confacenti alla propria specifica missione.

### 1.6

#### **RISORSE FINANZIARIE**

### 1.6.1

#### **Azioni e quote**

---

Il capitale sociale dei soci, nelle società cooperative che fanno riferimento al modello s.p.a., dovrebbe a rigore interpretativo essere espresso in azioni (anche se vi è chi ritiene che possa essere suddiviso, alternativamente, in quote sociali).

Invece quello dei soci cooperatori delle società cooperative che fanno riferimento al modello s.r.l. può essere espresso soltanto in quote sociali.

Premesso ciò, l'art. 2525 c.c. precisa che il valore minimo di ciascuna azione non può essere inferiore a 25 euro, né superiore a 500 euro, mentre la partecipazione minima, qualora il capitale sociale dei soci cooperatori sia rappresentato da quote, è di 25 euro.

Inoltre, l'ammontare massimo della quota ovvero il valore nominale complessivo delle azioni detenibile da ciascun socio persona fisica è fissato in un

unico importo di euro 100.000.

In ogni caso, il limite massimo fissato può essere derogato nelle seguenti ipotesi:

- per i soci diversi dalle persone fisiche;
- nel caso di conferimento di beni in natura o di crediti;
- nel caso di attribuzione dei ristorni mediante l'aumento proporzionale delle quote o mediante l'emissione di nuove azioni, come previsto dall'art. 2545 sexies c.c.;
- nel caso di distribuzione di dividendi o di quote di riserve divisibili mediante l'aumento proporzionale delle quote o mediante l'emissione di nuove azioni, come previsto dall'art. 2545 quinquies c.c.

Il terzo comma dell'art. 2525 c.c. infine consente alle società cooperative con più di cinquecento soci di definire il limite massimo di partecipazione in una quota del capitale sociale non superiore al 2 per cento, anziché in un valore nominale assoluto.

### 1.6.2

#### Strumenti finanziari

---

Gli artt. 4 e 5 della L. n. 59/92 hanno introdotto nell'ordinamento cooperativo le azioni di sovvenzione e le azioni di partecipazione cooperativa, che consentono di attrarre investimenti finanziari da parte di soggetti diversi dai operatori e di remunerarli in maniera tale da renderli appetibili per l'investimento.

Comunque il quadro degli strumenti finanziari utilizzabili dalle cooperative si è notevolmente evoluto con la Riforma societaria del 2003.

Infatti l'art. 2526 c.c. sancisce la possibilità di emettere "strumenti finanziari",

sia dotati di diritti amministrativi che non, sia alle cooperative a mutualità prevalente che a quelle a mutualità non prevalente, qualora questo sia regolamentato statutariamente.

Il rinvio alle disposizioni relative alle società per azioni, in quanto applicabili, consente l'utilizzo di tutta l'ampia strumentazione finanziaria, prevista dalla disciplina tipica della s.p.a. In ogni caso la legislazione cooperativa pone, quale unica limitazione per le cooperative a mutualità prevalente, un tetto massimo alla remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori (non oltre due punti rispetto al limite massimo del dividendo), lasciando libertà per la remunerazione degli stessi strumenti finanziari posseduti da soggetti diversi.

Viene, inoltre, fissato un limite massimo al totale dei voti attribuibili alla categoria dei soci finanziatori (non più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati) e precisato che in nessun caso (e questo vale per entrambe le specie di cooperative) i privilegi attribuiti ai possessori di strumenti finanziari, sia in sede di rimborso che di partecipazione agli utili, possono "intaccare" le riserve indivisibili.

Le cooperative, pertanto, possono utilizzare tutta quella vastissima gamma di strumenti, che la legge non definisce né prefigura, affidando all'autonomia statutaria la loro concreta specificazione.

In merito all'emissione di obbligazioni le cooperative sono sottoposte alla disciplina prevista per le società per azioni (artt. 2410 e ss. c.c.).

Per quanto riguarda le cooperative che adottano il modello delle s.r.l., l'ultimo comma dell'art. 2526 c.c. prevede che possono emettere strumenti finanziari che non conferiscono diritti amministrativi esclusivamente in favore degli investitori istituzionali definiti dalla legge (fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, fondi

mutualistici e fondi pensione costituiti da società cooperative). Le cooperative-srl possono inoltre emettere azioni di socio finanziatore di cui alla Legge 59/1992 (azioni di sovvenzione e azioni di partecipazione cooperative).

### 1.6.3

#### Prestito sociale

Una delle forme di finanziamento delle società cooperative e loro consorzi, estremamente diffusa, è il prestito sociale.

Le ragioni di tale diffusione sono date, in concreto, da due caratteristiche essenziali:

- le somme raccolte non rappresentano per il socio cooperatore "capitale di rischio" al pari delle quote e/o delle azioni possedute come partecipazione ordinaria ovvero come partecipazione rappresentata anche dalle azioni di sovvenzione o dalle azioni di partecipazione cooperativa;
- la tassazione "definitiva" a titolo d'imposta degli interessi corrisposti dalla società cooperativa sulle somme versate dai soci persone fisiche.

La raccolta del prestito da soci è, inoltre, regolata da altre disposizioni emanate a generale tutela della raccolta del risparmio.

In particolare vi sono specifiche norme contenute nel Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. n. 385 del 1993) e nei successivi provvedimenti attuativi emanati dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio e dalle istruzioni operative impartite dalla Banca d'Italia.

## 1.7

### GESTIONE DELLA COOPERATIVA

#### 1.7.1

##### Governance

Per sistema di governo della cooperativa si intende quell'insieme di regole che consentono agli individui, che si associano in cooperativa, di governarne la vita assumendo a tal fine le decisioni che sono necessarie per il perseguimento dello scopo sociale.

Inoltre si afferma che il modello cooperativo di organizzazione societaria è improntato al rispetto del principio democratico.

TALE "DEMOCRATICITÀ" SI TRADUCE IN UN CRITERIO DI VOTAZIONE CHE ATTRIBUISCE DI REGOLA A CIASCUN SOCIO UN VOTO, A PRESCINDERE DAL CAPITALE INVESTITO NELLA SOCIETÀ.

Ciò è legato al fatto che lo scopo mutualistico comporta che l'interesse del socio non sia tanto orientato al miglior rendimento del suo investimento nel capitale della società, ma alla ottimizzazione dello svolgimento del servizio mutualistico, cui ciascun socio accede, su un piano di parità di trattamento.

Le cooperative che adottano il modello della s.p.a. possono essere rette da tre sistemi di governo: quello tradizionale, quello dualistico e quello monistico. Comunque, occorre tenere presente in primo luogo le disposizioni specifiche delle cooperative e per quanto non previsto fare riferimento alle norme sulla società per azioni.

Infatti, a titolo esemplificativo, se è adottato il sistema dualistico rispetto alle società per azioni nelle cooperative i possessori di strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo dei componenti del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione e i componenti del consiglio di sorve-

glianza scelti dai soci cooperatori devono essere soci cooperatori o persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Se è invece adottato il sistema monistico, agli amministratori eletti dai possessori di strumenti finanziari (non superiori comunque ad un terzo) non possono essere attribuite deleghe operative, né gli stessi possono far parte del comitato esecutivo.

### 1.7.2 Assemblea

Durante l'assemblea i soci intervenuti hanno diritto di esprimere non solo la propria opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, ma anche di richiedere informazioni e chiarimenti sulle materie oggetto di deliberazione.

L'atto costitutivo attribuisce la facoltà di stabilire le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee e per la validità delle delibere, da calcolarsi secondo il numero dei voti spettanti ai soci.

LA PECULIARITÀ COOPERATIVA SI SOSTANZIA COMUNQUE NEL SISTEMA DI VOTO IN ASSEMBLEA. INFATTI, MENTRE NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI IL VOTO VIENE ESPRESSO IN PROPORZIONE ALLA PERCENTUALE DI CAPITALE POSSEDUTO, NELLA SOCIETÀ COOPERATIVA CIASCUN SOCIO ESPRIME UN SOLO VOTO, QUALUNQUE SIA LA QUOTA DI CAPITALE SOTTOSCRITTA.

Questo sistema, detto una testa un voto o sistema capitarario, è la logica conseguenza della natura intrinsecamente "democratica" dei principi di governo della società. Il principio capitarario, infatti, è alla base del sistema democratico di funzionamento del governo della società cooperativa, perché tende ad assicurare che le decisioni siano assunte dai soci su di un piano di parità, che prescindono dall'ammontare dell'investimento in capitale sociale.

Il voto capitarario, anche se costituisce una regola cardine del sistema di governo cooperativo, conosce delle eccezioni, che consentono di adeguare alla realtà una regola che, se applicata in modo rigido, finirebbe con l'impedire di cogliere le varie articolazioni dello scambio mutualistico.

La legge introduce alcuni "temperamenti" alla regola del voto capitarario, che si possono così individuare:

- l'atto costitutivo determina i limiti al diritto di voto degli strumenti offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori;
- ai soci cooperatori persone giuridiche l'atto costitutivo può attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri;
- l'atto costitutivo può prevedere che il diritto di voto sia attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico nei confronti dei soci che realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse;
- in tutte le società cooperative e per i soli fini dell'elezione dell'organo di controllo, ai soci cooperatori possono essere attribuiti dall'atto costitutivo più voti in proporzione alle quote o alle azioni possedute o in relazione alla partecipazione allo scambio mutualistico.

Comunque la regola del voto capitarario non si applica ai soci finanziatori, i quali votano secondo il principio plutocratico; ma incontrano il limite rappresentato dal fatto che i voti espressi dai soci finanziatori non possono in ciascuna assemblea pesare per più di un terzo dei voti presenti nella riunione.

Per il resto, il funzionamento della assemblea cooperativa ricalca sostanzialmente quello della assemblea di capitali e ad essa sono sostanzialmente

demandati gli stessi poteri che sono attribuiti all'assemblea della s.p.a. Comunque, la specificità dell'assemblea cooperativa comporta che a quest'organo siano demandate anche alcune competenze specifiche, che non hanno alcun riscontro nelle ordinarie competenze dell'assemblea della società di capitali e che sono relative alla specifica tipologia societaria. A titolo esemplificativo tutta la materia dell'ammissione a socio prevede, in ultima istanza, la assemblea come lo snodo fondamentale, sia come organo di riesame delle domande di ammissione respinte, sia come destinatario della relazione annuale sulle politiche di ammissione, che accompagna il bilancio. All'assemblea è infatti indirizzata la relazione annuale sul carattere mutualistico della società e sulla prevalenza della mutualità ad opera degli amministratori.

### 1.7.3 **Assemblee separate**

---

L'art. 2540 c.c. ha per oggetto le assemblee separate, che sono l'espressione dell'attenzione che il legislatore presta al principio democratico e di maggiore incentivazione alla partecipazione, il cui ambito di applicazione riguarda tutte le società cooperative. La norma si applica sia alle cooperative disciplinate dalle norme sulla s.p.a., sia a quelle disciplinate dalle disposizioni sulla s.r.l. Queste disposizioni invece non si applicano alle società cooperative con azioni ammesse alla quotazione in mercati regolamentati.

L'assemblea generale può pertanto essere articolata in più assemblee separate, in relazione a specifiche materie o particolari categorie di soci, tutte convocate sul medesimo ordine del giorno, che sarà pure l'ordine del giorno sul quale sarà chiamata a deliberare l'assemblea generale.

Accanto alle ipotesi in cui l'introduzione

ne delle assemblee separate è rimessa all'autonomia privata, vi sono due ipotesi in cui la previsione deve essere obbligatoriamente contemplata nell'atto costitutivo.

In particolare si tratta delle cooperative che:

1. hanno più di tremila soci e svolgono la propria attività in più province;
2. hanno oltre cinquecento soci e realizzano più gestioni mutualistiche.

### 1.7.4 **Consiglio di amministrazione**

---

La disciplina del consiglio di amministrazione è contenuta nell'art. 2542 c.c., e si applica non solo alle cooperative in forma di s.p.a., ma anche s.r.l.

La composizione del consiglio di amministrazione delle cooperative risente del fatto che la gestione consiste, in primo luogo, nell'attuazione dello scopo mutualistico e nella gestione dei vari snodi dello scambio mutualistico. Per questo motivo la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere scelta tra i soci cooperatori.

Premesso ciò, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea, anche se nell'ambito dell'autonomia statutaria uno o più amministratori possono essere nominati dallo Stato od enti pubblici. Un'ulteriore particolarità è data dal fatto che l'atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale.

Inoltre la legge stabilisce le materie che non possono essere mai delegate, ma la cui competenza è necessariamente del consiglio di amministrazione.

Al riguardo, l'art. 2544 c.c. stabilisce

che il consiglio non può delegare i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Inoltre tra i compiti che la legge assegna agli amministratori della cooperativa, e che essi devono assolvere con diligenza, rientra anche il rispetto della mutualità della gestione; per questo essi devono, in occasione dell'assemblea di bilancio, relazionare ai soci, oltre che sui temi generali di gestione, specificamente sui criteri di ammissione dei soci e sulla gestione mutualistica della società.

### 1.7.5 Collegio sindacale

---

L'organo di controllo interno delle società cooperative con sistema di amministrazione tradizionale può assumere una composizione di tipo monocratica (di default nelle s.r.l., a meno di diversa previsione dell'atto costitutivo) o pluripersonale (unica forma ammissibile nelle coop-s.p.a.).

La nomina di tale organo è obbligatoria nei casi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo. In particolare l'obbligo legale sussiste:

- quando la società cooperativa emette strumenti finanziari non partecipativi;
- nei casi previsti dall'art. 2477 c. 3 ovvero quando la società cooperativa:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435-bis.

Il compito di quest'organo è definito molto chiaramente dal codice civile: l'organo di controllo interno (sindaco unico o collegio sindacale) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Questi compiti, comuni rispetto alle altre società di capitali, devono essere rapportati alla specificità del tipo sociale cooperativo.

In particolare una delle funzioni specifiche dell'organo di controllo è quella di relazionare ai soci nella sede di approvazione del bilancio di esercizio da parte dell'assemblea sui risultati dei controlli svolti per tutto l'esercizio. Pertanto si presuppone un orientamento dei controlli, che deve concentrarsi su grandi ambiti operativi che sono specifici della cooperativa, ma estranei alla funzionalità dell'organo nella s.p.a.

In altre parole, i sindaci della cooperativa vedono includere, tra i principi di corretta amministrazione che devono verificare, anche il rispetto dello scopo mutualistico, che deve costituire oggetto di controllo.

## 1.8 BILANCIO, UTILE E RISTORNO

### 1.8.1 Predisposizione del bilancio

---

La predisposizione del bilancio di esercizio per le società cooperative non si differenzia, nella sostanza, da quello delle società di capitali, dovendo gli amministratori della cooperativa uniformarsi, nella sua formazione, alla nor-

mativa sul bilancio stabilita dal codice civile e dalla legislazione di riferimento. Pertanto, alla fine di ogni esercizio sociale (che generalmente va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno) il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio.

Comunque la natura cooperativa dell'ente impone agli amministratori ed anche ai sindaci, l'indicazione in bilancio ovvero nelle relazioni che lo accompagnano, di ulteriori dati ed informazioni prescritti dalla legge speciale. Innanzitutto, ai sensi dell'art. 2545-sexies, c. 2, c.c., nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendoli dall'attività svolta nei confronti o con soggetti terzi non soci.

Nell'articolo 2513 c.c., il primo periodo del comma 1 prevede che gli amministratori nella nota integrativa al bilancio devono documentare, sia in termini quantitativi, che nella determinazione della percentuale di incidenza, i dati relativi alla dimostrazione del raggiungimento della prevalenza.

Il collegio sindacale deve poi, con richiamo d'informativa o paragrafo da inserire nella propria relazione al bilancio, dare conto ai soci delle risultanze relative alla dimostrazione della condizione di prevalenza. Inoltre ai sensi dell'art. 2545 c.c. gli amministratori devono indicare, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, i criteri seguiti, nel corso dell'esercizio e del proprio mandato, per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente.

Analogo obbligo è imposto dall'art. 2545 c.c. ai sindaci, che devono riferire sui criteri seguiti durante l'esercizio nella loro relazione di cui all'art. 2429 c.c.

L'ultimo comma dell'art. 2528 del co-

dice civile prescrive, infine, che gli amministratori devono illustrare, sempre nella relazione sulla gestione che accompagna il bilancio di esercizio, anche "le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci".

### 1.8.2 Riserve indivisibili e divisibili

---

Le riserve indivisibili sono una peculiarità della struttura patrimoniale delle società cooperative.

L'ART. 2545 TER C.C., SOTTO LA RUBRICA "RISERVE INDIVISIBILI", NE FORNISCE UNA DEFINIZIONE AL PRIMO COMMA: SONO INDIVISIBILI LE RISERVE CHE PER DISPOSIZIONE DI LEGGE O DELLO STATUTO NON POSSONO ESSERE RIPARTITE TRA I SOCI, NEPPURE IN CASO DI SCIoglimento DELLA SOCIETÀ.

L'indivisibilità delle riserve può trovare la propria fonte, dunque, sia nello statuto sociale, ma anche nella legge.

IL CARATTERE INDIVISIBILE DELLE RISERVE COMPORTA CHE NON POSSONO MAI ESSERE ATTRIBUITE AI SOCI, NEPPURE AL MOMENTO DELLO SCIoglimento DELLA SOCIETÀ, NÈ IN CASO DI SUA TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ LUCRATIVA, SUSSISTENDO INVECE IN TALI EVENIENZE L'OBBLIGO DI DEVOLUZIONE AI FONDI MUTUALISTICI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE.

Inoltre l'art. 2545 ter, secondo comma, c.c., dispone che le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura delle perdite; ma solo dopo l'esaurimento delle riserve divisibili e di quelle destinate ad aumenti del capitale sociale.

Ulteriormente la norma dispone che successivamente al loro utilizzo si deve instaurare un regime forzato di accu-

mulazione degli utili, sino alla ricostituzione delle riserve utilizzate a copertura perdite.

Comunque una delle più rilevanti innovazioni recate dalla riforma del diritto societario cooperativo risiede nella possibilità che, nell'ambito della medesima cooperativa e ancorché a mutualità prevalente, possono coesistere riserve divisibili e riserve indivisibili.

### 1.8.3

#### Destinazione dell'utile

---

IL PRIMO COMMA DELL'ART. 2545 QUATER C.C. DISPONE CHE L'IMPORTO MINIMO DA DESTINARE PERENNEMENTE ED INDIPENDENTEMENTE DAL VALORE RAGGIUNTO ALLA RISERVA LEGALE È PARI AL 30% DEGLI UTILI NETTI ANNUALI.

L'obbligo annuale di accantonamento degli utili alla riserva legale vale per tutte le società cooperative, infatti la norma va interpretata come una disposizione obbligatoria volta al rafforzamento patrimoniale della cooperativa.

Inoltre per le cooperative a mutualità non prevalente la riserva legale va considerata indivisibile solo per statuto e solo se intende usufruire dei benefici fiscali previsti dall'art. 1, comma 464, legge n. 311/2004.

DALL'ESAME DEL SECONDO COMMA DELL'ART. 2545 QUATER C.C. SI VINCE ULTERIORMENTE CHE UNA QUOTA DEGLI UTILI NETTI ANNUALE (PARI AL 3%) DEVE ESSERE CORRISPOSTA AI FONDI MUTUALISTICI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE DA PARTE DI TUTTE LE SOCIETÀ COOPERATIVE.

Quest'obbligo di versamento, che dà luogo alla c.d. "mutualità esterna", grava su tutte le cooperative, a prescindere dal fatto che siano o meno a mutualità prevalente.

Infine il terzo comma dell'art. 2545 quater c.c. sottolinea il valore attribuito all'assemblea dei soci, inteso come l'organo titolare del potere di decidere sulla destinazione degli utili.

Infatti l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2545 quinquies c.c., la destinazione degli utili non assegnati ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 2545 quater c.c.

La ratio dell'art. 2545 quinquies c.c., che riguarda soprattutto le cooperative a mutualità non prevalente (ma trova applicazione in via residuale anche nelle cooperative a mutualità prevalente), è sicuramente quella di evitare la perdita della funzione mutualistica della cooperativa.

In particolare, le cooperative a mutualità non prevalente restano caratterizzate da una maggiore autonomia statutaria in punto di destinazione dell'utile, però l'autonomia non può sconfinare nell'eliminazione della funzione mutualistica, a vantaggio di aspettative lucrative dei soci cooperatori.

La compressione del lucro soggettivo dei soci cooperatori viene dunque variamente articolata nei suoi diversi aspetti:

- limite statutario alla ripartizione dei dividendi fra i soci cooperatori, mentre per le cooperative a mutualità prevalente coincide con quello previsto dall'art. 2514, primo comma, lett. a), c.c.;
- compressione, a favore della capitalizzazione della cooperativa, del lucro soggettivo del socio cooperatore che non può appropriarsi in nessuna forma tecnica di alcuna frazione degli utili della società, se viene meno il rispetto del rapporto minimo di un quarto fra patrimonio netto e indebitamento complessivo della cooperativa;
- rimessione all'autonomia statutaria della facoltà di assegnazione delle ri-

serve divisibili attraverso strumenti finanziari o aumenti gratuiti di capitale;

- limitazione dell'aumento gratuito di capitale al venti per cento del conferimento originario;
- divieto di corresponsione in denaro del valore di liquidazione della quota del socio receduto o escluso (o agli eredi del socio defunto), nel caso in cui viene meno il rispetto del rapporto minimo di un quarto fra patrimonio netto e indebitamento complessivo della cooperativa.

Il secondo comma dell'art. 2545 quinquies c.c. dispone, al fine di cautelare l'impresa cooperativa rispetto al pericolo della sottocapitalizzazione, un'ulteriore regola di compressione dell'aspettativa di lucro soggettivo dei soci cooperatori.

Viene infatti stabilito che se il complessivo indebitamento della società risulta uguale o maggiore del quadruplo del patrimonio netto non è consentita:

- la distribuzione di dividendi;
- l'acquisto di quote o azioni proprie da parte della cooperativa;
- l'assegnazione ai soci delle riserve divisibili.

Questa condizione tuttavia non si applica nei confronti dei possessori di strumenti finanziari, i quali possono:

- ricevere i dividendi;
- cedere alla cooperativa gli strumenti finanziari;
- essere destinatari dell'assegnazione di riserve divisibili.

Ciò significa che le aspettative di lucro soggettivo dei portatori di strumenti finanziari partecipativi non sono soggette

al limite del pregiudizio della situazione economica finanziaria della cooperativa, individuato dalla legge nel rapporto fra patrimonio netto e indebitamento.

### 1.8.4 Ristorno

Il ristorno rappresenta uno degli istituti maggiormente caratterizzanti il fenomeno cooperativo.

IN PARTICOLARE, IL RISTORNO RAPPRESENTA UNA REMUNERAZIONE DIFFERITA DEL VANTAGGIO DERIVANTE DALLO SCAMBIO MUTUALISTICO TRA LA COOPERATIVA ED IL SOCIO.

Di norma, il ristorno si connota per un (ulteriore) risparmio di spesa (come nel caso delle cooperative di consumo, utenza, servizi) o in un'integrazione della retribuzione (come nel caso della cooperativa di lavoro).

Dalla Relazione tecnica di accompagnamento al D.lgs. n. 6/2003 emerge come la volontà del legislatore sia stata quella di non attribuire all'istituto natura di diritto soggettivo del socio, in quanto la sua attribuzione deve essere decisa dall'assemblea ogni volta che si approva il bilancio di esercizio.

Infatti, si fa riferimento a un diritto che nasce in capo al socio in presenza di un avanzo della gestione, ma solo e nella misura in cui l'assemblea di approvazione del bilancio d'esercizio deliberi (o ratifichi la proposta degli amministratori) l'attribuzione di somme a tale titolo.

IL RISTORNO È, DIFATTI, QUELLA QUOTA DI AVANZO DI GESTIONE CHE PUÒ ESSERE ATTRIBUITA AI SOCI AD ULTERIORE ATTRIBUZIONE DEL VANTAGGIO DI CUI I SOCI HANNO USUFRUITO NELLO SCAMBIO MUTUALISTICO.

Proprio questo aspetto rende la società con finalità mutualistiche differente e alternativa a quella lucrativa, la quale si

connota per lo specifico scopo di dividere gli utili tra i soci.

Il ristorno non consiste in una remunerazione del capitale investito (come per le società lucrative), ma in una remunerazione differita dello scambio mutualistico.

In questo senso l'attribuzione del ristorno assume a presupposto che si sia svolto un rapporto di scambio fra la cooperativa e i soci in relazione a beni o servizi che la prima offre ai secondi.

Comunque per garantire una necessaria relazione fra scambio mutualistico e attribuzione del ristorno occorre una contabilità in grado di evidenziare separatamente i volumi degli scambi con i soci per procedere ad una distribuzione di avanzo secondo un criterio diverso da quello dell'utile.

In particolare, il combinato disposto dagli artt. 2521, terzo comma, n. 8 e 2545 sexies, primo comma, c.c. impone che tutti gli atti costitutivi (o gli statuti) delle cooperative determinino i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

Quanto all'ammontare massimo di ristorno attribuibile ai soci, il secondo comma dell'art. 2545 sexies c.c. dispone che le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

1.9

## FISCALITÀ COOPERATIVA

1.9.1

### Disciplina applicabile ad entrambi i modelli cooperativi

---

Con la legge 30 dicembre 2004, n. 311 ("Finanziaria 2005") è stata ridisegnata la disciplina fiscale, rilevante ai fini della imposizione sui redditi, delle società

cooperative e loro consorzi.

Le nuove disposizioni, adeguando il regime tributario alle norme codicistiche introdotte dalla riforma societaria, differenziano il trattamento impositivo delle società cooperative e loro consorzi tenendo conto della distinzione operata dagli articoli 2512 e ss. del codice civile tra cooperative a mutualità prevalente e cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.

Comunque l'art. 1, L. n. 311/04 ai commi 460, 463, 464 e 465 prevede alcune disposizioni che trovano applicazione per entrambi i modelli cooperativi.

In particolare:

- il 30% degli utili destinati a riserva legale non concorre alla formazione del reddito Ires, in applicazione dell'art. 12, L. n. 904/77. Al riguardo per le cooperative a mutualità non prevalente la riserva minima obbligatoria deve essere indivisibile per espressa previsione statutaria, al fine di godere di questa agevolazione;
- non sono imponibili per il socio le somme destinate ad incremento gratuito del capitale sociale fino al momento, nei casi previsti, della loro attribuzione ai soci;
- il 3% degli utili netti annuali destinati al finanziamento dei fondi mutualistici non viene tassato;
- si applica la ritenuta a titolo d'imposta del 12,50% sugli interessi corrisposti dalle società cooperative ai soci persone fisiche, relativamente ai prestiti erogati ai sensi dell'art. 13 del d.p.r. n. 601/73. Al riguardo si precisa che è stata elevata la ritenuta a titolo di imposta sugli interessi corrisposti dalle cooperative (e loro consorzi) ai soci prestatori persone fisiche dal 12,5% al 20%. Tale aumento coinvolge tutte quelle cooperative che non soddisfano i requisiti della definizione di piccole e micro imprese di cui alla raccomandazione

2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003;

- gli interessi sulle somme che i soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi alle condizioni previste dall'art. 13 del d.p.r. n. 601/73 sono indeducibili per la quota che supera la misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,90.

### 1.9.2

#### **Agevolazioni fiscali per le cooperative a mutualità prevalente**

---

Le cooperative a mutualità prevalente, così come previsto dall'art. 223 duodecies delle disposizioni transitorie e finali sono destinatarie delle agevolazioni fiscali. Nello specifico:

- possono accantonare (ai sensi delle lettere a), b), e b-bis) del comma 460, art. 1, L. n. 311/04) gli utili di esercizio in esenzione di imposta (art. 12, L. n. 904/77), escludendo però la percentuale del 20% (se cooperativa agricola o della piccola pesca), del 30% (per tutte le altre tipologie cooperative), del 55% (se cooperativa di consumo);
- deducibilità in capo alla cooperativa erogante il ristorno delle somme attribuite ai soci. Queste somme sono deducibili ai sensi dell'art. 12 del d.p.r. n. 601/73 dal reddito imponibile ai fini Ires e dal valore della produzione netta ai fini Irap, nell'esercizio con riferimento al quale sono maturati gli elementi di reddito presi a base di commisurazione dei ristorni (esercizio di competenza);
- rivalutazione gratuita del capitale sociale (art. 7, L. n.59/92) .

### 1.9.3

#### **Cooperative agricole e di produzione e lavoro**

---

I commi 461 e 462 della Finanziaria 2005 hanno modificato l'operatività dell'esenzione dall'Ires prevista dagli artt. 10 e 11 del d.p.r. n. 601/73. Infatti:

- l'esenzione di cui all'art. 10 per società cooperative agricole, della piccola pesca e loro consorzi non si applica sul 20% degli utili netti annuali;
- l'esenzione di cui all'art. 11 per società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi si applica limitatamente al reddito imponibile derivante dall'indeducibilità dell'Irap.

### 1.9.4

#### **Determinazione della base imponibile**

---

Ai sensi dell'art. 21, comma 10, L. n. 449/97 non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle società cooperative e loro consorzi le imposte sui redditi riferibili alle variazioni effettuate ai sensi dell'art. 83 d.p.r. n. 917/86 diverse da quelle riconosciute dalle leggi speciali per la cooperazione. La variazione in diminuzione da operare deve essere comunque proporzionale alla quota di utili non tassata, calcolata sulla base del rapporto fra l'utile escluso da tassazione e l'utile complessivo.

### 1.9.5

#### **Trattamento fiscale dei ristorni**

---

I ristorni possono essere configurati come:

- somme attribuite ai soci delle cooperative di produzione e lavoro sotto forma di integrazione retributiva erogate in misura non superiore al 30% dei tratta-

menti retributivi complessivi;

- somme attribuite dalle società cooperative e loro consorzi a titolo di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati.

Per quanto riguarda l'erogazione delle somme a titolo di ristorno può essere effettuata mediante:

- integrazione delle retribuzioni;
- distribuzione gratuita di azioni di partecipazione cooperativa e azioni di sovvenzione;
- aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

Per quanto riguarda quest'ultimo punto le somme non concorrono a formare in capo al socio (al momento dell'attribuzione) il reddito imponibile ed anche il valore della produzione rilevante ai fini Irap.

In caso di successiva restituzione ai soci di quella quota di capitale sociale costituita mediante la destinazione del ristorno ad aumento del capitale sociale si avrà invece che:

- se la restituzione del capitale avviene nell'ambito di una cooperativa di produzione e lavoro, per la tassazione all'atto del rimborso del capitale (per la parte incrementata con imputazione del ristorno) si applica il disposto dell'art. 7, comma 3, l. n. 59/92. Per effetto di questa norma, la restituzione della somma ai fini della tassazione in capo al socio è assimilata alla distribuzione di utili (art. 26, comma 5, d.p.r. n. 600/73);
- se la restituzione del capitale sociale avviene invece nell'ambito di una cooperativa o di un consorzio di cooperative esercenti attività di cessioni di beni o di servizi (es. cooperative

di consumo, di credito), la restituzione del capitale non comporta alcuna tassazione in capo al socio percettore non esercente attività di impresa e non professionista autonomo. Il ristorno per questi soggetti consiste in una riduzione (restituzione) di una parte del corrispettivo della cessione di beni o servizi acquisiti.

Infine nel caso di immediata corresponsione delle somme a titolo di ristorno, il trattamento fiscale è differente a seconda della natura delle medesime somme:

- nell'ipotesi in cui siano direttamente ristornate al socio somme relative a beni ceduti o servizi prestati, le stesse costituiranno per il socio un minor costo del servizio acquisito e quindi non sono assoggettabili a tassazione non verificandosi alcun presupposto impositivo, salvo l'ipotesi di socio esercente attività di impresa o di lavoro autonomo (per i quali rappresentano rispettivamente sopravvenienze attive o minori spese);
- se le somme erogate a titolo di ristorno sono relative ad una maggiore remunerazione dei capitali impiegati o dell'opera prestata, sotto forma di una maggiorazione di interessi attivi o di maggiore retribuzione, le stesse configurano per il socio redditi di capitale o di lavoro dipendente.

### 1.10 RESPONSABILITÀ SOCIALE

Le imprese cooperative associate a Legacoop perseguono politiche di responsabilità sociale.

Che cosa significa?

Nel libro verde "Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese" (pubblicato dalla Commissione Europea nel luglio 2001) la responsabilità sociale delle imprese è definita come:

“DECISIONE VOLONTARIA DI CONTRIBUIRE AL PROGRESSO DELLA SOCIETÀ E ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE, INTEGRANDO PREOCCUPAZIONI SOCIALI E ECOLOGICHE NELLE OPERAZIONI AZIENDALI E NELLE INTERAZIONI CON GLI STAKEHOLDER”.

Di questa definizione ci interessano quattro aspetti.

*Primo*, si tratta di comportamenti volontari, che vanno dunque al di là di quanto prescritto dalla legge.

*Secondo*, l'atteggiamento socialmente responsabile ha il fine di aprire il sistema azienda alle problematiche sociali e ambientali dei territori dove essa opera, superando la visione dell'impresa come scatola nera dedita all'esclusiva trasformazione di input in output con il fine di ricavare margine.

*Terzo*, l'attenzione ai problemi sociali ed ecologici è inserita direttamente nelle cosiddette operations aziendali, dunque nei processi interni destinati a creare il valore per cui l'azienda opera sul mercato.

Infine, quarto, altrettanto importanti sono le interazioni con gli stakeholder, riconoscendo l'azienda al centro di un quadro d'interessi che va oltre quello degli azionisti, ma comprende tutti coloro che hanno una qualche “posta” in gioco nell'attività aziendale (dunque anche dipendenti, fornitori, pubbliche amministrazioni ecc.).

Una delle azioni che le imprese socialmente responsabili intraprendono per monitorare e rendicontare il loro impatto sulla società è la pubblicazione del bilancio sociale.

Si tratta di un documento facoltativo, ma altamente raccomandato, che rendiconta i principali indicatori economici, sociali e ambientali relativi all'impresa. Contiene in questo modo informazioni che non sono normalmente disponibili nel bilancio civilistico, neppure nella nota integrativa.

Esistono diversi modelli (in Italia uno dei più diffusi è il GBS sviluppato da un gruppo di lavoro italiano) e, in alcuni casi, l'azienda procede anche alla certificazione dei suoi dati, sebbene anche in questo caso non ci siano obblighi o consuetudini stabiliti.

1.11

## CONTROLLI E VIGILANZA

1.11.1

### Vigilanza governativa

---

Il legislatore prevede per le società cooperative un controllo di natura amministrativa, che si aggiunge a quello dei sindacati, e che coinvolge non solo il rispetto delle finalità mutualistiche, ma anche quello delle leggi e dei requisiti richiesti per le agevolazioni.

Infatti, oltre ai controlli comuni alle società di capitali, le società cooperative sono sottoposte ad un controllo pubblico da parte dell'amministrazione dello Stato, che è il c.d. sistema della vigilanza. La Costituzione parla esplicitamente dei controlli sulle cooperative, in particolare, l'art. 45, dopo aver affermato che la Repubblica riconosce la cooperazione, dispone che la legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. Nel quadro costituzionale, quindi, la vigilanza assume una funzione di assicurazione del carattere e delle finalità mutualistiche della cooperazione ed una finalità che si accompagna alla sua promozione.

Pertanto le società cooperative sono sottoposte al controllo dell'autorità governativa (art. 2545 quaterdecies c.c.) al fine di assicurare il regolare funzionamento amministrativo e contabile delle stesse ed il rispetto delle condizioni richieste per la concessione delle agevolazioni tributarie e creditizie.

La fonte principale è il d.lgs. n.220/2002 che devolve la vigilanza, finalizzata all'accertamento dei requisiti mutualistici al

Ministero dello sviluppo economico che la esercita tramite ispezioni ordinarie (annuali o biennali) ed ispezioni straordinarie disposte ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità.

Nell'attività di vigilanza il Ministero si avvale anche delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo legalmente riconosciute che perseguono scopi ideali e politici.

In ogni caso il d.lgs. n. 220/2002 detta una disciplina uniforme della vigilanza che si applica a tutte le forme di società cooperativa, ai consorzi di cooperative, alle società di mutuo soccorso, agli enti mutualistici di cui all'art. 2517 c.c., ed ai consorzi agrari.

In particolare, la vigilanza sulle cooperative prescinde dal fatto che queste usufruiscano dei benefici fiscali ed investa con le stesse forme anche le cooperative a mutualità non prevalente. La vigilanza deve, quindi, in primo luogo accertare il concreto perseguimento da parte di ogni cooperativa, a mutualità prevalente o meno, dello scopo mutualistico, fino a sciogliere la cooperativa ove lo scopo non venga perseguito.

### 1.11.2

#### Effetti della vigilanza

---

L'attività di controllo ha come sbocco sanzionatorio l'adozione di una serie di provvedimenti che sono qualificati come "effetti della vigilanza".

La maggior parte di questi provvedimenti è richiamata dall'art. 12 d.lgs. n. 220/2002, ma è disciplinata nel codice civile agli artt. 2545 terdecies, 2545 sexiesdecies, 2545 septiesdecies e 2545 octiesdecies c.c.

In particolare, in caso di irregolare funzionamento della società, l'autorità governativa può revocare sempre previa diffida, amministratori e sindaci ed affidare la gestione della cooperativa ad un commissario governativo, determinandone la durata in carica ed i poteri (art. 2545

sexiesdecies c.c.).

Inoltre, l'autorità governativa può disporre lo scioglimento della cooperativa, se a suo giudizio non è in grado di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita, oppure se per due anni consecutivi non ha depositato il bilancio di esercizio o non ha compiuto atti di gestione (art. 2545 septiesdecies c.c.).

L'autorità di vigilanza infine può intervenire in caso di irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una cooperativa (art. 2545 octiesdecies c.c.):

- sia sostituendo i liquidatori o se questi sono stati nominati dall'autorità giudiziaria chiedendone la sostituzione al tribunale;
- sia, fatti salvi i casi di liquidazione per i quali è intervenuta la nomina di un liquidatore da parte dell'autorità giudiziaria, disponendo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni.

### 1.11.3

#### Controllo giudiziario

---

Anche le società cooperative sono assoggettate al controllo giudiziario sulla gestione previsto per le società per azioni (art. 2545 quinquiesdecies c.c.).

Legittimati al ricorso sono i soci titolari del decimo del capitale sociale, ovvero un decimo del numero complessivo dei soci, ridotto a un ventesimo per le cooperative che hanno più di tremila soci.

In particolare, i soci secondo i criteri sopra richiamati, possono denunciare al tribunale il fondato sospetto che gli amministratori in violazione dei loro doveri abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione e conseguentemente arrecato

danno alla società o a una o più società controllate.

Nel procedimento deve essere sentita anche l'autorità di vigilanza governativa e il tribunale dichiara improcedibile il ricorso se quest'ultima ha già nominato un ispettore o un commissario dell'autorità di vigilanza.

1.12

## **CONSORZI E GRUPPI**

1.12.1

### **ConSORZI fra società cooperative**

---

L'art. 27 del d.l.c.p.s. n. 1577 del 1947 riguarda i consorzi fra società cooperative che si propongono l'esercizio in comune di attività economiche mediante la costituzione di una struttura organizzativa comune, che deve quindi promuovere, con una organizzazione e con una attività comuni, la mutualità e non solo i risultati economici delle imprese consorziate.

I consorzi di cooperative di cui all'art. 27 del d.l.c.p.s. n. 1577 del 1947 sono a tutti gli effetti cooperative, più esattamente cooperative di secondo grado, costituite ai sensi degli artt. 2511 e ss. c.c.

La loro struttura è molto simile a quella delle cooperative con la variante che, ai sensi dell'art. 27 del d.l.c.p.s. n. 1577 del 1947, per procedere alla loro costituzione è necessario:

- un numero di società cooperative legalmente costituite non inferiore a tre;
- la sottoscrizione di un capitale di almeno un milione di vecchie lire di cui sia versata almeno la metà.

1.12.2

### **ConSORZI di cooperative ammissibili ai pubblici appalti**

---

Per quanto riguarda la fattispecie prevista dall'art. 27 bis del d.l.c.p.s. n. 1577 del 1947 si rileva che questa è distante

dal concetto di consorzio espresso dagli artt. 2602 e ss. c.c. sia dal punto di vista strutturale che di funzionamento.

Infatti lo scopo di questi consorzi non è quello di disciplinare le attività delle cooperative associate, ma di rendere possibile agli enti mutualistici di eseguire lavori su incarico dello Stato e degli enti pubblici, partecipando ad appalti pubblici. In particolare, l'art. 27 bis del d.l.c.p.s. n. 1577 del 1947 rinvia espressamente per la loro disciplina alla legge n. 422 del 1909 e al r.d. 12 febbraio 1911, n. 278.

1.12.3

### **ConSORZI di cooperative per il coordinamento della produzione e degli scambi**

---

Per quanto riguarda il consorzio tra società cooperative per il coordinamento della produzione e degli scambi previsto dall'art. 27 ter del d.l.c.p.s. n. 1577 del 1947, si rileva che rappresenta una varietà dei consorzi con attività interna e di quelli con attività esterna di cui rispettivamente agli artt. 2602 e 2612 c.c.

Inoltre il primo comma dell'art. 27 ter del d.l.c.p.s. n. 1577 del 1947 precisa che:

- deve trattarsi di un contratto le cui parti sono cooperative legalmente costituite;
- deve trattarsi di cooperative che esercitano attività identiche o connesse;
- è richiesta la creazione di un'organizzazione comune.

1.12.4

### **Gruppo cooperativo**

---

L'art. 27 quinquies del d.l.c.p.s. n. 1577 del 1947 consente ad una società cooperativa di controllare una o più so-

cietà lucrative attraverso una partecipazione al capitale.

Questa è l'ipotesi in cui una società cooperativa è socia di controllo di una o più società lucrative e il potere di direzione e coordinamento è la naturale conseguenza non di un vincolo contrattuale, ma della partecipazione sociale di controllo detenuta dalla cooperativa.

Relativamente alla disciplina applicabile alle società appartenenti al gruppo cooperativo trovano applicazione gli artt. 2497 e ss. c.c.

### 1.12.5

#### **Gruppo cooperativo paritetico**

---

L'art. 2545 septies c.c. rubricato "gruppo cooperativo paritetico" rappresenta una delle novità introdotte dalla riforma societaria, che ha come fine quello di favorire la costituzione di rapporti di collaborazione e coordinazione tra le imprese cooperative.

È un contratto con cui più cooperative appartenenti anche a categorie diverse regolano, anche in forma consortile, la direzione e il coordinamento delle rispettive imprese.

Al contratto di cui all'art. 2545 septies c.c. possono partecipare società cooperative, banche cooperative ed anche società lucrative senza vincoli di minoranza.

La legge fissa il contenuto minimo del relativo contratto richiedendo fra l'altro che siano indicate: la durata, la cooperativa o le cooperative cui è affidata la direzione del gruppo ed i relativi poteri, nonché i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune.

Il singolo partecipante al gruppo, infatti, acconsente di limitare la propria autonomia in modo imprenditoriale, per ricevere un beneficio tale per cui lo svantaggio viene meno.

Comunque il gruppo cooperativo pa-

ritetico non comporta un'operazione di aggregazione societaria; infatti ogni soggetto mantiene la propria autonomia giuridica.





CAPITOLO 2

## **COME COSTRUIRE UN'IMPRESA COOPERATIVA**



### 2.1

## SCelta DEL MODELLO STATUTARIO

Sulla base delle caratteristiche del settore di appartenenza della costituenda cooperativa e nel rispetto dei limiti dimensionali, i soci fondatori dovranno scegliere il modello di statuto da adottare, provvedendo alle opportune personalizzazioni.

Ricordiamo che le società cooperative, oltre alle norme specifiche in materia cooperativa dettate dal codice civile (Libro V Titolo VI Capo I artt. 2511 e segg.), devono adottare come quadro normativo di riferimento/completamento, per la redazione del proprio statuto, quello delle società per azioni o quello delle società a responsabilità limitata, nel rispetto dei criteri indicati nella tabella 1.

Lo statuto rappresenta il documento di riferimento per la definizione dei patti tra i soci della cooperativa e le regole in esso contenute vincolano la vita della società quanto allo scopo, oggetto, rapporti sociali, organi di governo, organi di controllo, ecc. In sintesi, lo statuto deve obbligatoriamente indicare:

- denominazione, sede e durata della società;
- indicazione dello scopo e specificazione dell'oggetto sociale, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci;
- la previsione di esercizio dell'attività anche con soggetti terzi;
- requisiti mutualistici;
- le tipologie di soci previste ed i requisiti richiesti;
- le condizioni per l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- gli organi sociali, la loro composizione e le regole per il loro funzionamento;
- la composizione del patrimonio sociale e, qualora il capitale sia espresso in azioni, il loro valore nominale

dell'azione;

- le norme per l'approvazione del bilancio e per la ripartizione degli utili;
- i criteri per la ripartizione dei ristorni;
- l'eventuale clausola arbitrale per le controversie;
- la regolamentazione delle modificazioni statutarie;
- la regolamentazione in caso di scioglimento e liquidazione della società, nonché in ordine alla devoluzione del patrimonio finale di liquidazione.

A completamento delle regole interne, i rapporti tra la cooperativa e i soci possono essere disciplinati da regolamenti specifici.

Tali regolamenti, qualora non costituiscano parte integrante dell'atto costitutivo, possono in alternativa essere approvati dall'assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

### 2.2

## ATTO COSTITUTIVO

La cooperativa deve costituirsi per atto pubblico, redatto cioè dal notaio. L'atto costitutivo, del quale è parte integrante lo statuto, deve contenere:

- per ogni socio persona fisica: dati anagrafici, codice fiscale, professione;
- per ogni socio persona giuridica: denominazione, sede, codice fiscale nonché generalità del delegato a rappresentare la società nella cooperativa;
- la quota di capitale sociale sottoscritta da ciascun socio; la nomina dei primi organi sociali: consiglio d'amministrazione (tra cui presidente e vice presidente), eventuale collegio sindacale (tra cui presidente, membri effettivi e membri supplenti) e/o incaricato del controllo contabile;
- l'importo delle spese di costituzione poste a carico della società.

**TABELLA 1. CRITERI PER L'ADOZIONE DELLA FORMA STATUARIA**

Numero Soci	Totale Attivo Patrimoniale	Soci persone fisiche/giuridiche	Forma statutaria adottabile
da 3 a 8	Qualsiasi	Solo fisiche (incluso società semplici nelle cooperative agricole)	Solo srl
da 9 a 19	Qualsiasi	fisiche/giuridiche <sup>1</sup>	Srl o spa
più di 19	Fino a 1 mln euro	fisiche/giuridiche	Srl o spa

<sup>1</sup> Fanno eccezione i consorzi cooperativi costituiti ai sensi dell'art. 27 della legge "Basevi", per i quali il numero minimo di soci (società cooperative) è fissato in tre e possono adottare indifferentemente il modello spa ovvero il modello srl (nel rispetto del limite dell'attivo patrimoniale).

**TABELLA 2. PRINCIPALI DIFFERENZE TRA LO STATUTO DI COOPERATIVA MODELLO S.P.A. E MODELLO S.R.L.**

Istituti statuari	Cooperativa modello S.P.A.	Cooperativa modello S.R.L.
	Normale modello di riferimento	Modello di riferimento speciale per le piccole imprese
Capitale sociale	Azioni o quote	Quote sociali
Finanziatori	Azioni	Azioni
Soci sovventori	Sì	Sì
Azioni di partecipazione cooperativa	Sì, ma è richiesta la certificazione del bilancio	Sì
Altre figure di finanziatori	Sì, tutte quelle riservate alle s.p.a. dal codice civile	No
Prestito sociale	Sì	Sì
Collegio sindacale	Obbligatorio solo al superamento dei limiti di cui al comma 2 e 3 dell'art. 2477 del codice civile oppure se previsto in statuto	Obbligatorio solo al superamento dei limiti di cui al comma 2 e 3 dell'art. 2477 del codice civile oppure se previsto in statuto
Revisore contabile	Obbligatorio quando non c'è il collegio sindacale quando la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o faccia ricorso al mercato del capitale di rischio	Facoltativo
Consiglio di amministrazione	Sì	Possibilità di nominare un amministratore unico

### 2.3

## ISCRIZIONI OBBLIGATORIE

### Iscrizione al registro imprese

L'atto costitutivo viene depositato, entro 20 giorni, a cura del notaio, presso il Registro Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale.

### Richiesta del numero di codice fiscale e partita I.V.A.

Contestualmente alla costituzione della cooperativa, occorrerà richiedere all'Agenzia delle Entrate competente territorialmente il codice fiscale (che coincide anche con la partita I.V.A.). Prima di operare, la cooperativa dovrà, altresì, comunicare l'inizio dell'attività all'Agenzia dell'Entrate e alla Camera di Commercio.

### Iscrizione nell'albo nazionale delle società cooperative

L'iscrizione è obbligatoria per tutte le cooperative indipendentemente dal fatto che siano a mutualità prevalente o non prevalente, essendo elemento costitutivo della stessa, ai sensi del nuovo art. 2511 c.c. L'Albo è tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico che si avvale degli Uffici presso le Camere di Commercio ed è composto da tre Sezioni:

- cooperative a mutualità prevalente, ivi comprese le cooperative a mutualità prevalente di diritto (cooperative sociali e cooperative cui si rendono applicabili i regimi derogatori di cui al decreto del Ministro delle attività produttive del 30 dicembre 2005);
- cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente;
- società di mutuo soccorso.

Le cooperative iscritte all'albo sono inserite in specifiche categorie sulla base dell'attività svolta:

- cooperative di produzione e lavoro;

- cooperative di lavoro agricolo;
- cooperative sociali;
- cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento;
- cooperative edilizie di abitazione;
- cooperative della pesca;
- cooperative di consumo;
- cooperative di dettaglianti;
- cooperative di trasporto;
- consorzi cooperativi;
- consorzi agrari;
- banche di credito cooperativo;
- consorzi e cooperative di garanzia e fidi;
- altre cooperative.

Il novellato art. 2515 del codice civile non prevede più l'obbligatorietà di indicazione del numero di iscrizione all'Albo negli atti e nella corrispondenza della cooperativa a mutualità prevalente.

### Novità: impresa in un giorno dal 1° aprile 2010

Le neo-cooperative presentano una "comunicazione unica" valida per assolvere, con un solo atto, tutti od alcuni dei richiesti adempimenti dichiarativi presso le seguenti Amministrazioni:

- Ufficio del Registro delle imprese e C.C.I.A.A.;
- Ministero dello sviluppo economico per l'iscrizione all'Albo nazionale delle società cooperative;
- Agenzia delle entrate;
- INPS;
- INAIL;
- Ecc.

### 2.4

## LIBRI SOCIETARI OBBLIGATORI

LE COOPERATIVE (A DIFFERENZA DI S.P.A. E S.R.L.) NON DEVONO VERSARE ALLA CAMERA DI COMMERCIO LA TASSA ANNUALE PER LA VIDIMAZIONE DEI LIBRI SOCIALI. LA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA SI VERSA SONO NEL MOMENTO IN CUI UN LIBRO SOCIALE VIENE "BOLLATO".

La suddetta "comunicazione unica" - che consiste nel modello S1 corredato da diversi allegati (informaticamente compatibili) quante sono le Amministrazioni interessate - va inoltrato per via telematica o su supporto informatico, disponendo di firma digitale e di casella PEC (posta certificata). La comunicazione "unica" è obbligatoria dal 1° aprile 2010.

Le cooperative devono obbligatoriamente tenere i seguenti libri:

- *Libro verbali assemblee*, sui cui vengono riportati i verbali delle assemblee dei soci, ordinarie e straordinarie;
- *Libro verbali del consiglio di amministrazione*, su cui vengono riportati i verbali del consiglio di amministrazione;
- *Libro verbali del collegio sindacale*, su cui il collegio sindacale riporta i risultati di tutte le verifiche di competenza;
- *Libro del controllo legale*, nel quale il revisore o la società di revisione documentano l'attività di controllo che loro compete e segnalano i risultati del controllo;
- *Libro soci*, su cui sono indicati i nomi di tutti i soci con i relativi dati anagrafici e l'ammontare della partecipazione sottoscritta e la parte versata del capitale sociale. Si annotano, inoltre, gli eventuali provvedimenti relativi alle nuove ammissioni, cessioni, recessi, esclusioni e casi di morte;
- *Libro dei soci finanziatori*, qualora venga istituita questa categoria di soci;
- *Libro verbali assemblee speciali dei possessori di strumenti finanziari, qualora emessi.*

#### Libri fiscali

- *Libro giornale*: contiene la registrazione cronologica dell'attività economica della cooperativa (attività, passività, ricavi e proventi, acquisti e

spese, catalogati giorno dopo giorno);

- *Libro inventari*: si redige all'inizio dell'esercizio dell'attività d'impresa e successivamente alla fine di ogni anno; contiene l'indicazione e la valutazione delle attività e passività dell'impresa;
- *Registri Iva*: raggruppano tutte le fatture emesse dalla cooperativa e tutte quelle ricevute;
- *Registro beni ammortizzabili*: sono qui elencati gli acquisti di beni durevoli utili e necessari all'esercizio dell'attività della società che saranno, in seguito, ammortizzati;
- *Registro di magazzino*: utilizzato dalle cooperative con obbligo di contabilità di magazzino.

#### Libri per i rapporti di lavoro

Riguardano i dipendenti della cooperativa e sono obbligatori. Si tratta del Libro Unico del Lavoro e del Registro Infortuni.

#### Altre formalità da assolvere per poter operare

D. Lgs 81/2008 Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

D. Lgs 196/03 Codice in materia dei dati personali.



CAPITOLO 3

## **APPROFONDIMENTI**



### 3.1 TIPI DI COOPERATIVA

Una frase calzante nell'introdurre il vasto ragionamento relativo alla natura dell'impresa cooperativa è quella secondo cui, riuniti in cooperativa, si può gestire un'attività economica di qualunque tipo, al fine di soddisfare l'interesse del socio.

IN FUNZIONE DELLO SCAMBIO MUTUALISTICO, INFATTI, UN SOGGETTO PUÒ RISULTARE SOCIO DI PIÙ COOPERATIVE IN QUANTO CONSUMATORE, ASSEGNATARIO DI ABITAZIONE, LAVORATORE, PRODUTTORE O UTENTE DI BENI O SERVIZI.

Se si pensa allo sviluppo del movimento cooperativo nel nostro territorio, non è teorico pensare che le principali necessità del cittadino possano essere gestite da organismi mutualistici di cui questi risulti socio.

#### 3.1.1 Differenza fra cooperative e altri tipi di società

---

Le società formano un sistema composto da varie tipologie e da vari modelli organizzativi, ciascuno dei quali costituisce una diversa combinazione prevista dal legislatore per disciplinare i diversi aspetti e obiettivi ai fini dell'esercizio in forma societaria dell'attività di impresa. Gli otto tipi di società previste dal codice civile (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni, società cooperative e mutue assicuratrici) hanno dei puntuali riferimenti normativi e si distinguono sotto vari profili.

Una prima distinzione è quella basata sullo scopo perseguito, sotto tale aspetto le società cooperative e le mutue assicuratrici (società mutualistiche) si contrappongono a tutti gli altri tipi

di società (società lucrative), che a loro volta vengono suddivise in società di persone (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice) e in società di capitali (società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni).

Ai fini esemplificativi la tabella 3 mette in evidenza le varie differenze che distinguono un modello dall'altro.

#### 3.1.2 Cooperativa di consumo e di utenza

---

Sono cooperativa di consumo e di utenza, secondo quanto previsto al punto 1 del primo comma dell'art. 2512 c.c., quelle che in ragione del tipo di scambio mutualistico svolgono la loro attività in favore di soci consumatori o utenti di beni e di servizi.

In altri termini, quando la gestione di un servizio contenuto nell'oggetto sociale rappresenta il presupposto dello scambio mutualistico con soci, nella posizione di consumatori o utenti e, dunque, destinatari di beni o servizi organizzati e offerti dalla cooperativa.

In particolare, per quanto riguarda la cooperativa di consumo, essa soddisfa l'esigenza del socio all'approvvigionamento di beni a prezzi più convenienti di quelli rinvenibili sul mercato.

Convenienza perseguita sia in virtù della politica di acquisti collettivi adottata dall'impresa sociale, sia grazie al ristoro cooperativo, inteso come vantaggio volto al risparmio di spesa tipico dello scambio mutualistico.

Esempi di cooperative di utenza, invece, sono rappresentati dalle cooperative di abitazione divisa ed indivisa, con cui si soddisfa l'esigenza abitativa dei soci, le cooperative di servizi, ivi comprese quelle che prestano servizi ai soci lavoratori autonomi od imprenditori.

**TABELLA 3. DIFFERENZE FRA COOPERATIVA E ALTRE**

	Società di persone	Società per azioni, società per accomandita per azioni	Società a responsabilità limitata	Cooperative
Scopo	Lucrativo	Lucrativo	Lucrativo	Mutualistico
Capitale Sociale	Non richiesto dalla legge, ma deve essere congruo all'attività da svolgere	Minimo € 50.000	Minimo € 10.000	Variabile (non fissato in un ammontare prestabilito)
Utili	Ripartizione fra i soci in proporzione ai conferimenti	Ripartizione in proporzione alle azioni possedute dai soci	Ripartizione in proporzione alle quote possedute dai soci	Limiti alla distribuzione degli utili sia per espressa previsione legislativa che statutaria. In questo modo si intende favorire la patrimonializzazione delle cooperative
Patrimonio sociale	Il patrimonio può essere ripartito fra i soci solo dopo che sono stati pagati i debiti sociali	In caso di scioglimento, il patrimonio viene ripartito fra i soci, solo dopo aver pagato i debiti sociali	In caso di scioglimento, il patrimonio viene ripartito fra i soci, solo dopo aver pagato i debiti sociali	Nelle cooperative a mutualità prevalente in caso di scioglimento, vi è l'obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici per lo sviluppo e la promozione della cooperazione
Personalità giuridica	No	Sì	Sì	Sì
Responsabilità per le obbligazioni sociali	Risponde sia il patrimonio sociale sia i singoli soci personalmente ed illimitatamente, in modo inderogabile (società in nome collettivo) o con possibilità di deroga pattizia per i soli soci non amministratori (società semplice). Nella società in accomandita semplice coesistono soci a responsabilità limitata e soci a responsabilità illimitata	Risponde solo la società con il proprio patrimonio. Nella società in accomandita per azioni coesistono soci a responsabilità limitata e soci a responsabilità illimitata	Risponde solo la società con il proprio patrimonio	Risponde solo la società con il proprio patrimonio
Diritto di voto		I voti sono attribuiti ai soci in proporzione al numero delle azioni	I voti sono attribuiti ai soci in misura proporzionale alla partecipazione detenuta	Ogni socio ha diritto ad un voto, indipendentemente dalla partecipazione detenuta. Sono previste espressamente alcune deroghe dalla legge
Sistema di amministrazione e controllo	L'amministrazione spetta ai soci e può essere disgiuntiva o congiuntiva	E' possibile adottare il modello tradizionale (basato su consiglio di amministrazione, assemblea, collegio sindacale), dualistico (basato su consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza), monistico (basato su consiglio di amministrazione e un comitato costituito al suo interno)	È possibile adottare il modello pluripersonale dell'organo amministrativo oppure monocratico. L'organo di controllo è di default monocratico e non è obbligatorio salvo i casi previsti dalla legge. Le decisioni dei soci possono essere adottate anche in forma non assembleare	A seconda del regime residuale (spa/srl), adotta il modello organizzativo delle spa o delle srl. In ogni caso occorre in primo luogo tenere presente le peculiarità cooperative. L'organo di controllo non è obbligatorio, salvi i casi previsti dalla legge

Sono pure di utenti di servizi, le cooperative di credito, con offerta di servizi di tipo bancario a favore dei propri soci. Anche le cooperative di consumo e di servizi, per ottimizzare il proprio funzionamento adottano precise regole nello scambio mutualistico, condivise ed accettate dalla base sociale e si dotano, perciò, di appositi regolamenti interni; di conseguenza, la regola dello scambio (regolamento) si aggiunge a quella del rapporto associativo (statuto).

### 3.1.3

#### **Cooperative di conferimento di beni e/o servizi da parte dei soci**

---

Proseguendo nella declinazione dei contenuti dell'art. 2512 del codice civile, in riferimento alle tipologie di scambio mutualistico, il punto 3 del citato articolo prende in considerazione la seguente ulteriore ipotesi legale:

LE COOPERATIVE HANNO SCAMBIO MUTUALISTICO ANCHE NEL CASO IN CUI SI AVVALGONO, NELLO SVOLGIMENTO DELLA LORO ATTIVITÀ, DEGLI APPORTI DI BENI O SERVIZI DA PARTE DEI SOCI.

Innanzitutto, lo scambio in questione pare specularmente opposto a quello delle cooperative di utenti di beni e servizi.

Infatti, i soci, apportando beni o servizi alla cooperativa, le offrono ciò che producono o ciò che organizzano, affinché questa rifornisca il mercato di riferimento. I soci, pertanto, anziché utilizzatori, si pongono nel ruolo proattivo di apportatori, in virtù di un vincolo associativo e del correlato scambio mutualistico. Le cooperative connotate per tale tipologia di rapporto mutualistico sono particolarmente sviluppate nei settori in cui imprenditori ed aziende si organizzano per rifornire il mercato in maniera associata.

È, in particolare, il caso di produttori

agricoli che conferiscono alla cooperativa il loro prodotto affinché questa lo trasformi e lo rivenda, compensando a consuntivo i soci stessi.

Similmente nel settore dell'autotrasporto e della movimentazione della terra, la cooperativa assume commesse, confidando sull'apporto dei soci nell'esecuzione delle prestazioni.

Insomma, laddove l'impresa ritiene di sviluppare il proprio mercato attraverso una struttura collettiva non a fini di lucro, lì può esserci una cooperativa, con finalità consortili, che opera nell'interesse dei propri soci.

### 3.1.4

#### **Cooperative sociali**

---

L'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 381 DEL 1991 DEFINISCE COOPERATIVE SOCIALI QUELLE IMPRESE ASSOCIATIVE CHE HANNO LO SCOPO DI PERSEGUIRE L'INTERESSE GENERALE DELLA COMUNITÀ ALLA PROMOZIONE UMANA E ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI.

Attraverso tale legge, le cooperative sociali sono state riconosciute come una forma d'impresa cooperativa particolare, fondata sul principio di solidarietà, operante in funzione di interessi più estesi rispetto a quelli di scambio mutualistico con i soci.

È bene chiarire che lo scopo solidaristico di cui si è riferito, si pone come ulteriore ed aggiuntivo rispetto allo scambio mutualistico che la cooperativa ha con il socio. La cooperativa di lavoro, infatti, può essere anche sociale, ricorrendo le condizioni di cui alla citata legge 381/1991, ma non potrà essere "sociale" e basta senza prevedere, cioè, uno dei predefiniti scambi mutualistici di cui all'art. 2512 del codice civile. La promozione di tali apprezzabili obiettivi vengono attuati, a norma del citato articolo 1 della legge 381/91, attraverso:

- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
- lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Da ciò deriva che le cooperative sociali fanno capo a due generi, comunemente rappresentati dalle cooperative di tipo A, ossia quelle attive nella gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e dalle cooperative di tipo B, il cui particolare scopo è quello di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, attraverso lo svolgimento di attività di produzione od erogazione di servizi in ogni comparto.

Proprio questa netta suddivisione, in un primo momento, ha portato a negare, da parte del Ministero del lavoro, che una cooperativa potesse essere, al contempo, di tipo A ed anche B. Le cooperative di tipo A provvedono all'assistenza di anziani, portatori di handicap e bambini, fornendo prevalentemente prestazioni domiciliari.

A differenza delle cooperative di tipo A, le cooperative di tipo B tendono al reinserimento di persone svantaggiate, utilizzando una formula organizzativa particolarmente adatta alle esigenze di tali soggetti e socialmente utile.

L'idea è che la persona svantaggiata possa essere avviata al lavoro e operare in un contesto produttivo non simulato ma organizzato secondo criteri imprenditoriali.

Il lavoro in cooperativa diviene, così, per i soggetti svantaggiati un momento importante di educazione, socializzazione e acquisizione di abilità lavorative.

### **SOCI VOLONTARI**

Questa tipologia di socio è specifica ed unicamente riconosciuta nelle cooperative sociali.

Attraverso la loro prestazione lavorativa gratuita, questi soci partecipano al raggiungimento dello scopo sociale;

presupposto per la loro presenza è la necessaria previsione statutaria in tal senso.

Come si è detto, i soci volontari operano gratuitamente e può essere corrisposto loro unicamente il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento della loro attività.

Data l'appartenenza ad una specifica categoria, i soci in questione vengono iscritti ad un'apposita sezione del libro dei soci, secondo quanto disposto dall'articolo 2 della legge 381/91.

Infine, per evidenti motivi di rendere preponderante la volontà e l'interesse dei soci ordinari della cooperativa nel perseguimento degli scopi e scambi mutualistici, il numero dei volontari non potrà superare la metà del numero complessivo di tutti i soci.

### **SOGGETTI SVANTAGGIATI**

A norma del punto 1 dell'art. 4 L.381/1991, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione.

- Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
- Per le cooperative, dette anche di inserimento lavorativo, le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone

svantaggiate di cui al presente articolo, sono ridotte a zero.

Le cooperative sociali di tipo B, come si è detto, si caratterizzano per la finalità di favorire lo sviluppo umano per l'integrazione di persone in stato di svantaggio e di bisogno.

I LAVORATORI SVANTAGGIATI DA INSERIRE DEVONO COSTITUIRE ALMENO IL 30% DEI LAVORATORI DELLA COOPERATIVA E, COMPATIBILMENTE CON IL LORO STATO SOGGETTIVO, DEVONO ESSERE SOCI.

Tale condizione di svantaggio dovrà risultare da idonea documentazione tenuta agli atti dalla cooperativa. Si tratta di quei documenti rilasciati da servizi sociali ovvero da strutture giudiziarie o sanitarie, dove viene certificata e riconosciuta la condizione personale dei lavoratori, soci o non soci, avviati nel percorso di inserimento, al tramite delle attività produttive o di servizio intraprese dalla cooperativa. La custodia di tali documenti, che, come tali, rappresentano dati sensibili in base alla normativa sulla riservatezza dei dati personali, va garantita con particolare scrupolo.

### PREVALENZA DI DIRITTO

Ai sensi dell'articolo 111-septies, disposizioni di attuazione, del Codice civile, le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del Codice civile, cooperative a mutualità prevalente.

La volontà del Legislatore è chiaramente quella di includere senza riserve nell'ambito della cooperazione totalmente agevolata società cooperative particolarmente meritevoli per gli interessi che perseguono.

La presunzione di mutualità prevalente, tuttavia, non impedisce ad una cooperativa sociale di praticare una gestione di servizio in favore dei propri soci, con effettiva prevalenza nello scambio

mutualistico.

Il trattamento agevolato delle cooperative a mutualità prevalente, pertanto, viene esteso per volontà di legge alle cooperative sociali, con conseguente irrilevanza dell'accertamento della mutualità e del suo valore economico verso i soci.

### 3.2

## COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO

La materia che verrà trattata nel presente paragrafo risulta centrale nell'economia della presente trattazione dal momento che, per lo sviluppo di nuova imprenditoria cooperativa, insieme alle idee e agli strumenti necessari per intraprendere, occorre la creazione della specifica forma mentis del socio lavoratore. In altre parole e fuori da ogni retorica, l'idea cooperativa deve essere assimilata dai soci fino a diventare una specifica consapevolezza della funzione imprenditoriale e sociale dell'attività organizzata, nel rispetto dal funzionamento democratico, della gestione associata.

Si tenga presente che, ad eccezione di rarissimi talenti naturali, la consapevolezza dell'azione cooperativistica, nel senso sopra illustrato, deve essere coltivata ed esercitata quotidianamente nella gestione dei rapporti con i soci e con tutti gli interlocutori esterni.

A cominciare dalla considerazione che il socio è anche lavoratore e, quindi, accanto al rapporto associativo vive lo scambio mutualistico. I due rapporti, come è evidente, sono funzionali l'uno all'altro, ma non necessariamente portano ad una sintesi unica l'interesse del socio.

Volendo spiegare questo concetto con un esempio, il socio in quanto tale ragiona in funzione alla conservazione ed al miglioramento delle condizioni della cooperativa considerando le necessità di apporto di capitale, di fabbisogno finanziario di bilanciamento di attivo e passivo.

La componente lavoratore intende ottenere le migliori condizioni economiche dal proprio lavoro, interesse da conciliare con le possibilità e con le politiche espresse dalla cooperativa. Il socio-lavoratore, pertanto, persegue il bene della cooperativa contemplando le proprie aspettative in relazione allo scambio mutualistico.

Nell'analisi delle tipologie di scambio mutualistico che possono intercorrere tra cooperativa e socio, secondo il dettato dell'art. 2512 del c.c., si è enunciato quello di lavoro.

LA COOPERATIVA CONNOTATA DA TALE TIPO DI SCAMBIO, SI PROPONE, COME PRINCIPIO FONDANTE, LO SCOPO DI OFFRIRE AI PROPRI SOCI CONTINUITÀ DI OCCUPAZIONE E LE MIGLIORI CONDIZIONI ECONOMICHE, SOCIALI E PROFESSIONALI, RISPETTO ALLE POSSIBILITÀ NORMALMENTE OFFERTE DAL MERCATO DEL LAVORO.

Volendo riempire di significato il principio posto alla base del citato scambio mutualistico, è necessario ricordare come la cooperativa di lavoro sia organizzata in una forma di impresa in forma associata e, pertanto, autogestita, dove non si riscontra (o, comunque, non si dovrebbe riscontrare) un interesse economico e sociale, normalmente antagonista, tra chi offre lavoro e chi offre le proprie prestazioni lavorative.

Le differenze con gli opposti interessi esistenti tra chi offre e chi chiede lavoro nel mercato non cooperativo, appaiono da subito distinguibili.

Evidentemente, nel rapporto di lavoro in cooperativa non esistono, per la natura della società, i ruoli del proprietario-datore di lavoro e dei dipendenti a lui subordinati, poiché si è in presenza di un'entità collettivamente proprietaria dell'azienda; infatti, le decisioni vengono democraticamente discusse ed approvate nell'assemblea dei soci che formano la cooperativa ed al medesimo organo spetta l'elezione dei rappre-

sentanti degli organi sociali (consiglio di amministrazione) cui è demandata la gestione societaria.

### 3.2.1

#### **Dalle origini alla regolamentazione attuale**

Come conseguenza alla citata mancanza di interessi contrapposti tra chi offre occasioni di lavoro e chi offre pari prestazioni, dunque, si ha che il rapporto di lavoro in cooperativa non dovrebbe contemplare alcuni elementi economici e normativi propri del lavoro subordinato quali, a titolo di esempio, i Contratti Nazionali, le rappresentanze sindacali e sanciti da una numerosa produzione legislativa, di cui il provvedimento più noto è la legge n. 300 del 1970, comunemente detta Statuto dei Lavoratori.

Per lungo tempo, infatti, le regole riguardanti il lavoro ed i relativi connotati normativi, economici e disciplinari, sono state inserite in appositi regolamenti interni, approvati dall'assemblea dei soci, senza ulteriori disposizioni recepite dall'esterno. Il modello teorico delle origini di cui si è accennato, tuttavia, ha subito nel tempo un'inevitabile "contaminazione", conseguente sia all'accresciuta complessità e dimensione della cooperativa di lavoro, sia alla progressiva regolamentazione legislativa che ha interessato il lavoro in tale tipo di azienda.

La crescita quantitativa delle cooperative ha determinato, nei fatti, lo stabilirsi di relazioni e assetti organizzativi analoghi a quelli delle imprese tradizionali, rendendo necessaria l'estensione delle discipline contrattuali e sindacali anche ai soci lavoratori di cooperativa; nelle cooperative edili, metalmeccaniche ed in quelle di altri comparti con forte presenza dell'impresa sociale, per esempio, i lavoratori costituiscono le proprie rappresentanze sindacali (anche se il socio, in quanto tale, dovrebbe essere il miglior rappresentante dei propri diritti ed interessi) e i parametri economici sono per tutte le

imprese, quindi anche per le cooperative, quelli stabiliti dai Contratti Nazionali di riferimento.

In conseguenza di ciò, le centrali cooperative, al pari degli organismi di tutela e rappresentanza delle differenti forme imprenditoriali, sono parte di apposite contrattazioni nazionali e/o territoriali per la definizione della regolamentazione normativa ed economica del rapporto di lavoro, ossia dello scambio mutualistico con la cooperativa di pari scopo. È bene ricordare che le cooperative che sorgono tra lavoratori possono svolgere attività di qualsiasi natura e, nei fatti, si annoverano imprese connotate da uno scambio mutualistico di lavoro in tutti i settori e comparti della produzione e dei servizi. Allo stato attuale, pertanto, ogni settore di attività in cui opera la cooperazione è regolamentato da contrattazione collettiva propria, ivi compresa quella articolata, o, in alternativa, disciplinato da CCNL presi a riferimento e stipulati da contraenti collettivi differenti.

### 3.2.2

#### **Figura centrale del socio lavoratore**

---

Ma come rendere congruente alle disposizioni di regolamentazione del lavoro la figura di un soggetto portatore di interessi, in quanto socio ed in quanto lavoratore?

Proprio la complessità di tale natura composita del "socio che lavora" e dei conseguenti istituti giuridici tipici del diritto del lavoro ad esso applicabili, hanno posto la necessità di regolamentare specificamente tale figura, regolamentazione attuata, al fine, attraverso la specifica Legge n.142 del 3 aprile 2001.

### 3.2.3

#### **Socio lavoratore prima della riforma del 2001**

---

Fino alla riforma della figura del socio lavoratore, il rapporto di lavoro in coo-

perativa non era regolamentato da una legislazione ad hoc. Di conseguenza, la dottrina e giurisprudenza si sono attestate su posizioni differenti nel contenere il rapporto associativo e lavorativo all'interno della cooperativa in questione. Dalla citata incertezza ne è derivato che la disciplina del socio lavoratore veniva, per così dire, ritagliata dai pronunciamenti giurisprudenziali, i quali disponevano, caso per caso, circa l'applicabilità o meno di istituti di legge e di contratto al socio lavoratore; tutto ciò, con grave danno per la cooperazione di lavoro.

Da tale situazione, gestita con una sorta di accetta giurisprudenziale, nasce l'esigenza di ricondurre la figura del socio lavoratore ad una disciplina giuridica organica, da collocarsi con specificità e coerenza nell'ordinamento lavoristico e societario. Proprio dalla citata esigenza deriva l'emanazione della Legge 3 aprile 2001, n.142, di riforma della figura del socio lavoratore.

### 3.2.4

#### **Socio lavoratore dopo la legge 142 del 2001**

---

La legge si applica alle cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, sulla base di previsioni di regolamento interno di cui si dirà e che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.

Tale Legge costituisce una norma speciale rispetto alle disposizioni, più generali, dettate per la cooperazione dal Codice Civile.

### 3.2.5

#### **Doveri ed obblighi dei soci**

---

La gestione dello scambio mutualistico tra cooperativa e socio prevede, come in ogni patto, l'esistenza di reciproci diritti e doveri tra le parti coinvolte. L'art. 1

della legge in esame, riguardo al socio, dispone che "... i soci lavoratori devono concorrere alla gestione dell'impresa, partecipare alle scelte strategiche, contribuire alla formazione del capitale sociale, mettere a disposizione le proprie capacità professionali...".

Da tale enunciazione, si evincono obblighi di tipo economico ed obblighi di tipo comportamentale per il socio lavoratore, cui devono aggiungersi le prescrizioni che il codice civile dispone, a propria volta, ai soci di cooperativa.

In altre parole, la regolamentazione dei complessivi rapporti tra il socio e la cooperativa non si limitano alle prescrizioni della legge 142 ma derivano anche dalla sommatoria di diverse norme che la cooperativa ed il suo organo amministrativo impareranno a conoscere per gradi.

### **Obblighi di tipo economico**

Il versamento della quota sociale per la formazione del capitale sociale della cooperativa, nonché la corresponsione dell'eventuale tassa di ammissione, prevedibile dallo statuto, sono la manifestazione di tale obbligo. Gli statuti normalmente consentono di corrispondere la quota in modo rateizzato.

### **Obblighi di tipo comportamentale**

Essi sussistono per il socio, in riferimento all'osservanza dello statuto, regolamenti e deliberazioni degli organi sociali. Come lavoratore, il soggetto parte dello scambio mutualistico ha obblighi di comportamento comuni ai lavoratori non soci, quali la diligenza, la fedeltà ed il rispetto delle regole di organizzazione dell'attività.

In particolare, il socio lavoratore dovrà osservare uno specifico tipo di regolamento interno: quello previsto dall'art. 6 della legge 142 e relativo alle disposizioni dello scambio mutualistico (vedi paragrafo 3.2.14).

### 3.2.6

#### **Ulteriore rapporto di lavoro**

---

Il socio lavoratore di cooperativa, ai sensi del terzo comma dell'art. 1 della L. 142/2001, stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.

### 3.2.7

#### **Instaurazione del rapporto di lavoro**

---

Ipotizzando l'iter progressivo di instaurazione del rapporto sociolavorativo, si avrà che:

**A** | Il potenziale socio presenta la domanda di ammissione e, contestualmente specifica, nella stessa, il tipo ulteriore di rapporto di lavoro che intende stipulare;

**B** | Il Consiglio di amministrazione, previa verifica del possesso dei requisiti statuari e della compatibilità del lavoro disponibile con la tipologia del rapporto di lavoro richiesto, procede alla delibera di ammissione o reiezione della domanda presentata. L'ulteriore previsione "in qualsiasi altra forma" utilizzata dal Legislatore non può certamente essere aggiuntiva a quella subordinata ed autonoma, essendo queste ultime le uniche previste nell'ordinamento vigente.

### 3.2.8

#### **Lavoro autonomo**

---

Mentre fino alla riforma della figura del socio lavoratore l'unica forma di lavoro ammessa in cooperativa era quella riconducibile al lavoro subordinato, con l'en-

trata in vigore della citata legge 142 si è espressamente riconosciuto l'apporto di lavoro secondo diverse forme.

L'art. 1 comma 3 della legge n.142 del 2001 afferma, infatti, che l'ulteriore rapporto di lavoro potrà essere reso in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale per il raggiungimento degli scopi sociali. Riguardo ai soci lavoratori autonomi, occorre specificare che per la configurazione di tale tipo di rapporto non è sufficiente la volontà delle parti, ma occorre che il rapporto venga assistito, nei fatti, da tutti gli elementi caratteristici di tale tipologia. L'apporto di lavoro che il socio può rendere in forma autonoma può essere anche di tipo professionale e reso da lavoratori muniti di partita IVA.

Per quanto sopra, per l'ammissibilità della tipologia del contratto che si descrive, è necessaria la stipula di un contratto gestito autonomamente dal collaboratore, in funzione del risultato.

### 3.2.9 Altre disposizioni applicabili al socio lavoratore

---

Ai soci lavoratori di cooperativa, con rapporto di lavoro subordinato, si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), con esclusione dell'articolo 18, ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo. L'esercizio di tali diritti, tuttavia, è condizionato dalla futura stipula di specifici accordi collettivi tra le centrali cooperative e quelle sindacali, accordi in cui si dovranno valutare gli opportuni adattamenti della normativa alla figura del socio lavoratore.

### 3.2.10 Trattamento economico del socio lavoratore

---

Il trattamento economico del socio la-

voratore, nel caso in cui sia dipendente della cooperativa, non potrà essere inferiore ai minimi contrattuali o, se autonomo o collaboratore, non inferiore ai compensi medi previsti per la specifica attività o per prestazioni analoghe. Negli ultimi anni la giurisprudenza è stata molto dibattuta soprattutto sulla dialettica fra il principio di autonomia dell'impresa nel definire quali ccnl potessero essere applicati ai soci lavoratori di una cooperativa e quello che pone una necessaria limitazione a quei contratti che per la rappresentatività di chi li ha sottoscritti garantiscano ai lavoratori prestazioni non al di sotto di determinati limiti. A conclusione di questo percorso è giunta a chiarire la posizione la sentenza della Corte Costituzionale 51 del 2015 che ha stabilito che è legittimo prevedere per legge che i minimi di trattamento economico per i soci di cooperativa non siano inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria (e dunque quelli sottoscritti dalle centrali cooperative che compongono l'Alleanza delle cooperative italiane e i sindacati confederali o loro categorie).

### 3.2.11 Trattamenti economici ulteriori

---

Il comma recita che possono essere deliberati dall'assemblea e possono essere erogati:

- A | a titolo di maggiorazione retributiva;
- B | a titolo di ristoro, in sede di approvazione del bilancio.

Quest'ultimo trattamento economico, invece, costituisce una specificità della cooperazione ed ancor più di quella connotata per lo scambio mutualistico di lavoro. Su tale argomento, si rimanda

il lettore allo specifico paragrafo in cui viene trattata la materia del ristorno cooperativo, con particolare riferimento al socio lavoratore.

### 3.2.12 Regolamento interno

Il regolamento interno che disciplina i possibili scambi mutualistici di lavoro all'interno della cooperativa, va approvato con delibera assembleare e depositato presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, entro trenta giorni dall'approvazione.

L'approvazione del regolamento va effettuata dall'assemblea ordinaria che, con analoga procedura, potrà procedere ad eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

La norma che disciplina il regolamento nulla dispone in merito all'eventuale mancato deposito. Tale omissione, tuttavia, non va sottovalutata, in quanto interpretabile come grave irregolarità nel funzionamento della cooperativa, oppure come mancanza sostanziale, ai fini del riconoscimento di un tipo di rapporto di lavoro a favore di un altro. Il regolamento deve definire le tipologie dei rapporti di lavoro che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori.

La previsione di tali tipologie non ha effetto costitutivo, nel senso che un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, viene valutato in concreto, in base agli elementi caratteristici dell'uno o dell'altro tipo di rapporto.

Il regolamento, pertanto, tenendo conto della volontà della base sociale e del tipo di organizzazione aziendale, potrà prevedere:

- esclusivamente rapporti di lavoro subordinato;
- esclusivamente rapporti di lavoro autonomo;

- rapporti sia di lavoro subordinato che autonomo.

Il regolamento deve, altresì, contenere:

1. il richiamo ai contratti collettivi applicabili ai soci lavoratori subordinati;
2. le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi;
3. l'attribuzione all'assemblea di deliberare un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti le possibilità di riduzione temporanea del ristorno, nonché il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili. Da tale disposizione si evincono due raccomandazioni, cercare di evitare di licenziare e di non dare o ridurre il ristorno, ed un divieto, ossia quello di non distribuire utili;
4. l'attribuzione all'assemblea di deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale, forme di apporto anche economico;
5. la facoltà per l'assemblea delle cooperative di nuova costituzione di deliberare un piano di avviamento, alle condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali cooperative e sindacali.

La disposizione in argomento è tesa a facilitare la costituzione di nuove cooperative, a costi più bassi di quelli da sostenere normalmente, per cui gli accordi nazionali (se e quando attivati in tal senso) dovrebbero prevedere livelli salariali ridotti e l'applicazione degli istituti normativi, a contenuto economico maggiorante adeguati allo scopo.

3.3

**DIFFERENZA  
FRA COOPERATIVE  
A MUTUALITÀ PREVALENTE  
E NON PREVALENTE**

Le società cooperative sono imprese che nascono concettualmente come entità che esauriscono il loro scopo economico nello scambio mutualistico con i propri soci, salva la possibilità - che deve essere statutariamente prevista - di intrattenere scambi economici anche con soggetti non soci.

Ricordiamo che, affinché una società "cooperativa" possa dotarsi di tale denominazione, è necessario che la stessa dia prova, ai sensi dell'art. 2511 c.c., dell'esistenza di uno scambio mutualistico (anche se in misura non prevalente) con i propri soci.

Nella nota integrativa occorrerà, pertanto, che gli amministratori descrivano sempre con riferimento all'attività caratteristica, come individuata nello statuto sociale della cooperativa stessa, lo/gli scambio/i mutualistico/i con i soci.

Una volta aperta la possibilità di operare con i terzi (non soci) la cooperativa può orientare la propria attività economica intrattenendo in prevalenza, oppure non in prevalenza, rapporti economici con i soci stessi.

È qui che sorge il concetto della "mutualità prevalente", in ordine, dunque, ai rapporti economici intrattenuti con i soci.

Le differenze/conseguenze sostanziali sono rilevanti in quanto il riconoscimento delle agevolazioni di natura tributaria, in capo al solo ente cooperativo avente la caratteristica della "prevalenza", richiede la sussistenza di una serie di requisiti sia soggettivi/statutari (recepibili sulla base di una precisa e volontaria scelta della compagine sociale cooperativa), che oggettivi (rilevabili, nello svolgimento dell'attività della cooperativa, dal concreto realizzarsi dello scambio mutualistico con i soci, in misura prevalente).

QUALI SONO LE CARATTERIZZAZIONI SOGGETTIVE ED OGGETTIVE CHE DEVE POSSEDERE UNA COOPERATIVA A MUTUALITÀ "PREVALENTE", RISPETTO ALL'ALTRA SPECIE DI COOPERATIVA MUTUALISTICA "NON PREVALENTE"?

3.3.1

**Requisiti oggettivi**

L'articolo 2512 c.c. contiene il primo elemento di connotazione giuridica di "cooperativa a mutualità prevalente", vale a dire la necessità che, in concreto, lo scambio mutualistico con i soci che caratterizza l'attività della cooperativa (articolato nei diversi settori delle cooperative di utenza; di lavoro; di conferimento di beni o servizi) avvenga in misura quantitativamente prevalente.

**ART. 2512 CODICE CIVILE**

**Cooperativa a mutualità prevalente**

*Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:*

1. *svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;*
2. *si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;*
3. *si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.*

*Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito Albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.*

Ma è l'articolo 2513 c.c. a dettare la precisa definizione di conseguimento del requisito "oggettivo" della prevalenza nello scambio mutualistico con i soci, con un rimando ai dati rilevabili dal conto economico del bilancio di eser-

cizio (redatto ai sensi dell'articolo 2525 del codice civile).

**ART. 2513 CODICE CIVILE**

**Criteri per la definizione della prevalenza**

*Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri:*

1. *i ricavi delle vendite dei beni e delle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1;*
2. *il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico;*
3. *il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B6.*

*Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.*

*Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti.*

**Determinazione della prevalenza oggettiva nelle diverse tipologie di scambio mutualistico**

**A |** Prevalenza determinata ai sensi degli artt. 2512, comma 1, numero 1) e 2513, comma 1, lettera a) del codice civile. Cooperative di utenza.

Una cooperativa che esplica la propria attività prevalentemente nei confronti dei soci consumatori ovvero utenti di beni o servizi, appartenente al settore delle cosiddette cooperative di utenza (es. consumo, abitazione, cooperative che operano nella fornitura di servizi ai soci ed al mercato, ecc.) per il raggiungimento della prevalenza dovrà conseguire ricavi delle vendite o delle prestazioni di servizi verso soci in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, come risultanti dal conto economico dell'esercizio alla voce "A1".

Circa le cooperative di utenza e, segnatamente in relazione alle cooperative di consumo, si ritiene che il calcolo di cui all'articolo 2513 c.c. debba essere operato (nel caso sia attuata la politica dei ristorni ai soci in misura percentuale sulle vendite dagli stessi effettuate nel corso dell'esercizio) raffrontando l'ammontare dei ricavi da cessioni di beni ai soci, già al netto dei ristorni, con l'ammontare complessivo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (anche questo al netto dei ristorni).

**B |** Prevalenza determinata ai sensi degli artt. 2512, comma 1, numero 2) e 2513, comma 1, lettera b) del codice civile. Cooperative di produzione e lavoro.

Una cooperativa che esplica la propria attività prevalentemente avvalendosi delle prestazioni lavorative dei soci, per il raggiungimento della prevalenza oggettiva, dovrà sostenere - nell'esercizio - un costo del lavoro relativo all'opera

prestata dai soci cooperatori in misura superiore al cinquanta per cento del complessivo costo del lavoro, risultante dal conto economico dell'esercizio alla voce "B9", sommando anche quello relativo alle altre eventuali forme di lavoro inerenti allo scopo mutualistico (collaborazioni coordinate e continuative, lavori a progetto, ecc.), desumibile dalla voce "B7". Anche in questo caso deve computarsi (in aggiunta al numeratore e al denominatore della frazione per il calcolo della prevalenza) anche il ristorno eventualmente erogato ai soci cooperatori.

Si sottolinea che, nel caso di una cooperativa di produzione e lavoro, per il corretto calcolo della prevalenza, appare necessario operare, una preliminare disamina di cosa debba intendersi per "altre forme di lavoro inerenti il rapporto mutualistico". Per questo occorre - per ciascun soggetto cooperativo - attenersi al contenuto dello statuto e del "regolamento interno" predisposto ai sensi dell'articolo 6 della L. 142/2001.

Volendo esemplificare, per le cooperative che - per previsione di statuto e regolamento - abbiano stabilito che il rapporto sociolavoratore/cooperativa possa essere attuato sia attraverso la forma del contratto di lavoro dipendente, che attraverso altre forme, quali la collaborazione ed il lavoro autonomo professionale, occorrerà rilevare al numeratore del rapporto di cui all'art. 2513 C.C. - il costo del lavoro di tutti i soci cooperatori (estratto dalla voce "B9" e dalla voce "B7") ed al denominatore inserire il complessivo costo del lavoro omogeneo con le rilevazioni del numeratore. Così, relativamente al costo per lavoro dipendente si dovrà fare riferimento al totale della voce "B9" del conto economico, per quanto concerne le altre forme di lavoro (non subordinato) occorrerà fare riferimento alla voce "B7" del conto economico.

Nel caso di lavoratori ammessi a socio in corso d'anno, ai fini del calcolo della mutualità, occorrerà suddividerne il

costo complessivo tra la parte relativa al loro rapporto come dipendenti non soci, da quella sostenuta in qualità di soci lavoratori.

Tuttavia detta ultima inclusione dovrà riguardare solo attività di collaborazione e di lavoro autonomo professionale di natura omogenea con l'attività caratteristica della cooperativa, come statutariamente definita: se una cooperativa di lavoro, operante nel settore della produzione di impianti, avesse inserito nel regolamento ex L. 142/2001 la possibilità di disciplina del rapporto socio-lavoratore/cooperativa - oltretutto nelle forme del lavoro dipendente - anche in qualità di collaboratore e di lavoratore autonomo professionale (soggetti con partita iva), si dovrà includere al denominatore del rapporto di prevalenza:

- tutto il costo dei lavoratori dipendenti;
- tutto il costo dei soggetti legati da rapporto di collaborazione e lavoro autonomo professionale.

Però in questo caso i costi di soggetti che, pur collaboratori o lavoratori autonomi svolgano, per esempio, l'attività di legale, commercialista, notaio, amministratore o sindaco della cooperativa non andranno inseriti al denominatore, poiché le attività di detti soggetti (pur contrattualmente rientranti nelle forme giuridiche previste per il rapporto mutualistico), non rientrano nel novero di prestazioni che caratterizzano l'attività della cooperativa: un legale o un commercialista non potrà mai essere ammesso quale socio lavoratore di una cooperativa di impiantisti.

**C** | Prevalenza determinata ai sensi degli artt. 2512, comma 1, numero 3) e 2513, comma 1, lettera c) del codice civile. Cooperative di supporto e conferimento.

Una cooperativa che esplica la propria attività (e realizza lo scambio mutuali-

stico nei confronti dei soci) attraverso i servizi ricevuti dai soci (di cui alla voce B7 del conto economico) ovvero attraverso i beni conferiti dai soci (di cui alla voce B6 del conto economico) potrà attestare la condizione oggettiva di prevalenza fornendo la dimostrazione che il costo per i servizi ricevuti ovvero per i beni conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo per servizi o delle merci o materie prime acquistate o conferite di cui alla voce "B6" ovvero alla voce "B7" del conto economico medesimo.

Giova rilevare che il denominatore della frazione non deve corrispondere all'intero contenuto della voce "B6" del conto economico "costi di acquisto di materie prime, sussidiarie di consumo e merci", ma alla sola parte di essa relativa alle materie prime ed alle merci. Conseguentemente la voce di conto economico "B6" - ai fini del calcolo anzidetto - andrà depurata di tutti quegli elementi di costo che non assumono natura di materia prima o merce attinente allo scambio mutualistico.

Analogamente, in una cooperativa in cui i soci conferiscono servizi, il costo dei servizi medesimi conferiti dagli stessi deve essere superiore al cinquanta per cento del totale dei soli servizi aventi natura omogenea rispetto a quelli conferiti dai soci di cui alla voce "B7" del conto economico (così la dottrina prevalente, ancorché la legge faccia riferimento al totale della voce "B7"). Anche per le cooperative appartenenti ai settori qui delineati valgono le stesse considerazioni formulate in merito alla necessità di computo degli eventuali ristorni riconosciuti ai soci.

Ricordiamo che è contenuta una previsione speciale (ultimo comma dell'art. 2513 c.c.) relativamente alle cooperative agricole di conferimento. Per queste cooperative, infatti, il requisito oggettivo della prevalenza potrà essere conseguito, sia nel caso in cui il valore dei prodotti conferiti dai soci superi il 50% del valore complessivo dei prodotti uti-

lizzati, sia nel caso in cui pur in assenza del raggiungimento del precedente parametro la quantità dei prodotti conferiti dai soci superi il 50% della quantità del totale dei prodotti.

**D** | Prevalenza determinata ai sensi dell'art. 2513, comma 2, del codice civile. Cooperative a più scambio mutualistico.

Per quanto riguarda le cooperative che realizzano contestualmente più di uno degli scambi mutualistici sopra descritti, l'art. 2513, comma 2 del codice civile dispone in ordine alla dimostrazione della "prevalenza" - che la stessa è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali dei diversi tipi di scambio mutualistico.

E' questo il caso, per esempio, delle cooperative di autotrasporto, nelle quali si possono realizzare più tipi di scambio mutualistico. Le suddette cooperative, infatti, oltre a ricevere il conferimento delle prestazioni dei servizi di trasporto dai soci imprenditori (rilevate nella voce B7 di conto economico) da collocare sul mercato, possono ricomprendere nella propria base sociale anche soci lavoratori facchini e/o pulitori, ricevendo da questa categoria di soci lavoratori le specifiche prestazioni lavorative connesse con il loro inquadramento professionale (rilevate nella voce B9 di conto economico e/o B7). Inoltre, le medesime cooperative possono, a loro volta, fornire servizi diversi ai medesimi soci, quali servizi assicurativi, servizio di lavaggio degli automezzi, pedaggi autostradali e simili, ovvero fornire ai soci beni come il carburante, ecc. (da allocare nella voce A1 di conto economico). Per procedere alla determinazione dell'intensità dello scambio inerente ai singoli rapporti mutualistici, si ritiene coerente con la filosofia della norma codicistica il procedimento del confronto tra dati omogenei, ricavati ponendo a confronto prestazioni lavorative e di servizio e cessioni di beni e

servizi analoghi, forniti da/a soci, rispetto ai medesimi forniti da/a soggetti non soci. Successivamente, si procederà alla determinazione della media ponderata degli stessi, ai sensi del sopra richiamato comma 2, art. 2513, c.c.

### 3.3.2

#### **Cooperative a mutualità prevalente di diritto**

In merito alle condizioni di raggiungimento dei parametri oggettivi, il Ministero delle Attività Produttive, a norma della disposizione contenuta nell'art. 111-undecies delle Disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, ha stabilito con apposito Decreto del 30 dicembre 2005, alcune modalità e regimi derogatori per la determinazione del requisito della prevalenza.

In pratica, sussistendo le condizioni di cui all'art. 2514 c.c. (previsioni statutarie di mutualità), il decreto è intervenuto a regolamentare diversamente la prevalenza con riferimento a realtà cooperative che per fattori di carattere oggettivo, indipendenti dalla volontà della cooperativa stessa, non sarebbero mai riuscite a rispettare i criteri oggettivi della prevalenza di cui al citato art. 2513 c.c. Trattasi in particolare di cooperative interessate da calamità naturali, soggiacenti a particolari obblighi di legge in ordine all'attività svolta, cooperative che operano in settori di particolare rilevanza sociale, cooperative che svolgono l'attività in territori montani, ecc.

Inoltre, l'art. 111-septies delle medesime Disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile prevede che le cooperative sociali che rispettano la Legge 8 novembre 1991, n. 381, siano considerate - di diritto cooperative a mutualità prevalente, indipendentemente dal raggiungimento dei requisiti numerici di cui all'art. 2513.

Le stesse cooperative dovranno comunque obbligatoriamente recepire

nei propri statuti i requisiti di cui all'art. 2514.

### 3.3.3

#### **Requisiti statutari**

Le cooperative a mutualità prevalente che intendano godere dei benefici fiscali dipendenti da tale status devono, altresì, inserire obbligatoriamente nei propri statuti alcuni vincoli/requisiti previsti dal primo comma dell'articolo 2514 c.c. :

#### **ART. 2514 CODICE CIVILE**

##### ***Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente***

*Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti:*

- a. *il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;*
- b. *il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;*
- c. *il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;*
- d. *l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.*

Ai fini della tutela e dei controlli, le cooperative - sia quelle a mutualità prevalente che quelle diverse - sono tenute ad iscriversi all'Albo nazionale delle società cooperative, istituito presso il Ministero delle Attività Produttive a cura della Direzione Generale per gli enti cooperativi, che si avvale - operativamente - degli Uffici del Registro delle Imprese presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato, e Agricoltura. L'iscrizione

all'Albo è obbligatoria, in ossequio al disposto dell'art. 2511 c.c., oltre che essere necessaria ai fini anagrafici e di ausilio alle funzioni di vigilanza; è, inoltre, presupposto indispensabile - per le cooperative a mutualità prevalente - per la fruizione dei benefici fiscali, rivestendo, in tal senso, la funzione che precedentemente aveva l'iscrizione al Registro Prefettizio, considerata condizione necessaria per l'applicazione delle agevolazioni fiscali. In caso di mancato rispetto dell'obbligo di iscrizione all'Albo, tutte le cooperative (a mutualità prevalente e diverse) perdono ogni forma di agevolazione e potrebbero essere sottoposte ad azione di vigilanza per verificarne l'effettiva esistenza, in quanto l'iscrizione stessa è elemento costitutivo - ai sensi del citato art. 2511 c.c. della società. L'istituzione dell'Albo è avvenuta con Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 23 giugno 2004 e successive circolari ministeriali attuative.

È venuto meno l'obbligo originariamente previsto di indicazione nei propri atti e nella corrispondenza, del numero di iscrizione attribuito dal medesimo Albo ed anche della Sezione di appartenenza (cooperative a mutualità prevalente ovvero cooperative diverse).

Le cooperative a mutualità prevalente sono, inoltre, tenute a depositare, presso il medesimo Albo - annualmente, attraverso gli strumenti informatici - le notizie di bilancio, ai fini della dimostrazione della prevalenza di cui all'art. 2513 c.c.

### 3.3.4

#### **Cooperative a mutualità non prevalente**

---

Le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente non possono beneficiare di alcuna agevolazione tributaria (ma possono beneficiare di agevolazioni di altra natura) e non hanno nessun obbligo di dimostrazione dell'intensità dello scambio mutualistico (prevalenza) nei confronti dei soci, non applican-

dosi ad esse le disposizioni di cui agli art. 2512 e 2513 del codice civile, riservate esclusivamente alle cooperative a mutualità prevalente.

Non sono neppure obbligate all'inserimento nel proprio statuto delle clausole di cui all'art. 2514 del codice civile, essendo, comunque soggette all'introduzione di altre clausole di salvaguardia/garanzia patrimoniale (si veda in particolare l'art. 2545-quinquies del codice civile) e di altre clausole connotanti la tipicità di società cooperativa.

### 3.3.5

#### **Perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente**

---

Le ipotesi di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si fondano su due cardini: quello oggettivo che misura l'intensità dello scambio mutualistico con i soci e quello soggettivo/statutario legato all'estromissione dallo statuto delle limitazioni al "profitto personale dei soci", di cui all'articolo 2514 c.c. Il comma 2 dell'articolo 2514 del codice civile così recita: «*Le cooperative deliberano l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria*».

Pertanto, le cooperative - con deliberazione assunta con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria - possono procedere volontariamente alla soppressione delle cosiddette "clausole mutualistiche" precedentemente previste nei propri statuti.

In questo caso la perdita dello status di cooperativa a mutualità prevalente decorre dall'esercizio nel corso del quale si sono volontariamente apportate le modifiche statutarie in questione.

Nelle norme transitorie e finali (articolo 111-decies) viene disposto che l'ente cooperativo che volontariamente sopprime le clausole "statutarie/soggettive", resta comunque una società cooperativa a tut-

ti gli effetti, alla quale semplicemente non saranno applicabili le agevolazioni di carattere fiscale e con riferimento alla quale occorrerà, ai sensi dell'art. 2545-octies c.c. quantificare il patrimonio effettivo esistente a tale data non già per la sua devoluzione, ma per individuare l'importo degli utili degli esercizi successivi da destinare - fino al raggiungimento di detto importo - alle riserve indivisibili. Tale destinazione dell'utile sarà obbligatoriamente effettuata fino al raggiungimento di riserve indivisibili pari al patrimonio formatosi fino al momento di intervenuta modificazione statutaria.

*L' art. 2545-octies c.c. prende in esame anche il caso di perdita del requisito della prevalenza quale conseguenza di eventi di natura oggettiva.*

Ciò si verifica se, per due esercizi consecutivi, la cooperativa non raggiunge/rispetta le condizioni di prevalenza nello scambio mutualistico con i soci, così come normate dall'art. 2513 c.c. In questa ipotesi, dunque, viene concesso un periodo biennale per verificare la sussistenza della previsione di prevalenza.

Conseguentemente, una cooperativa a mutualità prevalente che - in sede di approvazione del bilancio d'esercizio e di documentazione in nota integrativa della condizione di prevalenza come richiesto dall'art. 2513 c.c. citato - si trovi nel primo esercizio di non raggiungimento dei requisiti oggettivi di prevalenza non muta immediatamente il suo "status giuridico". Resterà ancora per quell'esercizio una cooperativa a mutualità prevalente, con i conseguenti effetti in termini di possibile applicabilità delle agevolazioni di carattere fiscale.

Solo se al termine del secondo esercizio consecutivo non raggiungerà ancora i parametri oggettivi del 2513, diventerà - a decorrere dal medesimo secondo esercizio - una cooperativa a mutualità non prevalente, con i conseguenti effetti di inapplicabilità, dal medesimo secondo esercizio, delle agevolazioni fiscali.

Nel caso di perdita oggettiva della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, l'articolo 2545-octies, c. 2, prevede l'obbligo - per gli amministratori di redigere un bilancio straordinario dell'esercizio con riferimento al quale decorre la perdita dello status, fornendo una "doppia informativa".

La prima relativa ai valori di bilancio determinati con i criteri codicistici di un'azienda in funzionamento; la seconda redigendo un bilancio a valori correnti (con esplicitazione, dunque, dei plusvalori latenti insiti negli assets della cooperativa).

Questo secondo bilancio - che, ai sensi di legge, dovrà essere redatto sentito il parere del revisore esterno e certificato da una società di revisione iscritta al registro dei revisori contabili - farà emergere il maggior valore del patrimonio netto economico rispetto a quello contabile risultante dal bilancio redatto secondo i criteri dell'azienda in funzionamento.

Detto maggior valore, come già sopra detto, è totalmente ascrivibile alle riserve indivisibili medesime - condizionando, fino a concorrenza, la destinazione degli utili futuri quando non debba essere devoluto ai fondi mutualistici (l'ipotesi della devoluzione si realizza nel caso di trasformazione della cooperativa in altra specie di società di tipo non mutualistico).

Con l'introduzione, nell'art. 2545-octies c.c., del comma 3, sono state disposte importanti semplificazioni/agevolazioni, nello specifico caso in cui una cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza oggettiva di cui all'articolo 2513 c.c., senza che la cooperativa medesima proceda alle modifiche delle previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 o senza che abbia emesso strumenti finanziari.

In tal caso l'obbligo di redazione del bilancio straordinario di cui al comma 2, art. 2545-octies c.c. non sussiste, rendendosi, quindi, obbligatorio soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima

modifichi anche le previsioni statutarie, con estromissione delle clausole mutualistiche.

In ogni caso di perdita della prevalenza, la cooperativa è comunque tenuta a segnalare espressamente tale condizione all'Albo, attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti per l'inoltro delle "notizie di bilancio".

Lo stesso obbligo di comunicazione sussiste nel caso in cui le risultanze contabili riferite al primo anno successivo alla perdita della prevalenza evidenzino il rientro nei parametri della mutualità prevalente. Tali segnalazioni effettuate dalla cooperativa - come precisato dalla norma di legge - sono propedeutiche affinché l'Amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo delle società cooperative provveda alla variazione della Sezione di iscrizione all'Albo medesimo, senza alcun ulteriore onere istruttorio.

L'omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente è sanzionata con sospensione semestrale di ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali.

### 3.4

## IL TRATTAMENTO FISCALE E LE AGEVOLAZIONI SPETTANTI ALLE COOPERATIVE

### 3.4.1

#### Imposizione diretta sugli utili prodotti

#### **Trattamento della destinazione dell'utile alla riserva legale obbligatoria**

Viene, innanzitutto, disposta l'esclusione dalla formazione del reddito imponibile della quota di utili annuali da destinarsi obbligatoriamente alla riserva legale: l'art. 2545-quater del codice civile prevede che tale destinazione mini-

ma obbligatoria debba essere almeno pari al trenta per cento dell'utile netto prodotto dalla cooperativa in ciascun esercizio, senza soluzione di continuità per tutta la durata della società, essendo tale destinazione condizionata dalla sola presenza di utili.

La disposizione si applica alle cooperative a mutualità prevalente ed anche a quelle a mutualità non prevalente, a condizione per queste ultime che tale destinazione minima obbligatoria sia disposta dallo statuto nella misura civilisticamente prevista del trenta per cento e destinata ad una riserva indivisibile.

#### **Tassazione degli utili prodotti dalle cooperative a mutualità prevalente**

L'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 - secondo il quale non concorrono a formare il reddito imponibile di una società cooperativa le somme (utili) destinate alle riserve indivisibili - non si applica (vale a dire che risultano soggetti alla tassazione sul reddito nella misura IRES ora stabilita del 27,5%):

- per la quota del 20% dell'utile netto annuale conseguito dalle cooperative agricole e della pesca e loro consorzi, che deve essere, in ogni caso, assoggettato ad imposizione. La normativa conseguentemente stabilisce anche che, per le società cooperative agricole e della piccola pesca e loro consorzi, non si rende applicabile - sempre limitatamente alla quota parte del 20% degli utili netti prodotti - neppure l'esenzione del reddito imponibile per esse disposta dall'art. 10 del D.P.R. n. 601 del 1973. Trattasi, infatti, di una vera e propria "contrazione dell'esenzione". Tale esenzione sopravvive e continua ad applicarsi per la restante parte dell'utile netto;
- per la quota del 55% dell'utile netto annuale conseguito dalle cooperative di consumo e loro consorzi;

- per la quota del 30% dell' utile netto annuale conseguito dalle generalità delle altre cooperative e loro consorzi (con esclusione delle cooperative sociali, delle quali si tratterà nel prosieguo). Per le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi - che rispettino gli ulteriori requisiti e parametri quantitativi circa la prevalenza del costo del lavoro dei soci lavoratori di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 601 del 1973 l'esenzione dall'IRES stabilita dall'art. 11, D.P.R. n.601, citato, si applica limitatamente alla quota di reddito imponibile derivante dall'indeducibilità del costo dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) stanziato in bilancio.

La norma in esame prevede che la quota di utili che concorrerà alla determinazione del reddito imponibile (nelle misure sopra dette del 20 ovvero del 30 o del 55 per cento dell'utile netto prodotto dalle descritte tipologie di cooperative) potrà essere liberamente utilizzata dalla cooperativa - nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa civilistica in materia - per la corresponsione di dividendi ai soci senza ulteriore tassazione.

Qualora la delibera assembleare di destinazione dell'utile preveda la distribuzione di dividendi (ai soci e/o ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa non soci) di un importo superiore alle predette quote tassate del 20 ovvero del 30 o del 55%, tale maggiore importo dovrà essere in ogni caso assoggettato ad imposizione fiscale, in aggiunta alla quota-parte di utile da tassarsi obbligatoriamente.

La residua parte di utile netto prodotto potrà continuare a beneficiare dell'esenzione IRES a condizione che sia destinata:

- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura ora stabilita nel 3% del complessivo utile netto prodotto, ai

sensi dell'art. 2545 quater, comma 2, del codice civile;

- alla rivalutazione gratuita delle quote sociali e/o delle azioni possedute dai soci cooperatori e dai soci sovventori, nella misura massima annualmente stabilita dall'ISTAT (da contenersi nel limite della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolata per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili da destinare sono prodotti), come stabilito dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- per l'erogazione del ristorno (qualora non preventivamente stanziato nel conto economico);
- alle riserve statutarie indivisibili.

### **Tassazione degli utili prodotti dalle cooperative diverse da quella a mutualità prevalente**

Come è stato sopra ricordato è prevista anche per le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente - a condizione che l'importo sia versato ad una riserva indivisibile e come previsto dallo statuto - l'esclusione dalla formazione del reddito imponibile della quota di utili annuali da destinarsi alla riserva legale nella misura del trenta per cento come previsto obbligatoriamente dall'art. 2545 quater del codice civile. Tale destinazione obbligatoria dell'utile netto prodotto dalla cooperativa in ciascun esercizio deve avvenire senza soluzione di continuità per tutta la durata della società, essendo condizionata dalla sola presenza di utili di esercizio.

L'ulteriore quota parte di utile netto prodotto dalle cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente, che potrà continuare a beneficiare dell'esenzione IRES, è quella destinata ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura

ora stabilita nel 3% del complessivo utile netto prodotto, ai sensi dell'art. 2545 quater, comma 2, del codice civile.

Per quanto riguarda il ristorno (per il quale si fa rinvio alla specifica trattazione nel prosieguo vedi paragrafo 3.4.2) erogato con la modalità della distribuzione dell'utile netto, lo stesso non è deducibile in capo alle cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente, ad esclusione di quelle di produzione e lavoro. Inoltre, le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente non beneficeranno dell'esenzione IRES sulla rivalutazione gratuita delle quote sociali e/o delle azioni come previsto dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

#### **Determinazione della base imponibile IRES (applicabilità dell'art. 21, comma 10, L. 449/1997)**

Ai sensi dell'art. 21, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, non concorre alla formazione del reddito imponibile delle società cooperative e loro consorzi l'ammontare delle imposte sui redditi, così come stanziato a conto economico, riferibile alle variazioni effettuate ai sensi dell'art. 83 del Tuir, nella medesima proporzione di esenzione dalla tassazione degli utili d'esercizio.

#### **Cooperative sociali e loro consorzi**

Le disposizioni contenute nella "Finanziaria 2005" (ad eccezione di quella riguardante la parziale indeducibilità, in capo alla cooperativa, del costo per interessi passivi sul prestito da soci, della quale si dirà nel prosieguo) non si applicano alle cooperative sociali e loro consorzi che perseguono scopi coincidenti con l'interesse generale alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

La disciplina fiscale applicabile a tali soggetti, non essendo stata sottoposta ad alcuna modifica dalla "Finanziaria 2005", non subisce alcuna variazione

rispetto a quella vigente a tutto l'esercizio 2001, così come era per essi già stata esclusa l'applicabilità delle disposizioni modificative contenute nell'art. 6 del D.L. n. 63 del 2002.

Ne deriva che le cooperative sociali - considerate a mutualità prevalente di diritto ai sensi dell'art. 111-septies delle Disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile - continuano a godere, tra l'altro, dell'esenzione piena dalle imposte sul reddito prevista dall'art. 12 della legge n. 904 del 1977 sulle somme di utile destinate alle riserve indivisibili, nonché, ricorrendone i presupposti, delle esenzioni previste dal Titolo III del D.P.R. n. 601 del 1973, vale a dire qualora le cooperative operino nel rispetto delle condizioni stabilite per l'esenzione per le cooperative operanti nel settore agricolo e della piccola pesca, ovvero di quelle stabilite per le cooperative di produzione e lavoro.

#### **Banche di credito cooperativo**

Per questi soggetti la misura minima obbligatoria dell'utile da destinare alla riserva legale è, nella considerazione della loro particolare natura, pari al 70% degli utili netti prodotti annualmente. Inoltre, anche le banche di credito cooperativo, come tutte le altre società cooperative, sono tenute a destinare ai fondi mutualistici - innovativamente il 3% del totale degli utili prodotti annualmente.

Per esse, dunque, non si dovrà assoggettare ad imposizione, come per la generalità delle cooperative, il 30% dell'utile netto, in quanto, per tutte le banche di credito cooperativo (a mutualità prevalente o diverse), sia la misura minima obbligatoria prevista per la destinazione alla riserva legale che l'ammontare dell'utile da destinare ai fondi mutualistici, sono deducibili dal reddito, non potendo costituire importi da assoggettarsi ad imposizione IRES. Ne consegue che, per le banche di credito cooperativo, la quota da assogget-

tare obbligatoriamente ad imposizione IRES sarà pari al 27% degli utili netti prodotti annualmente.

### 3.4.2

#### Trattamento tributario dei ristorni

La previsione contenuta nel comma 2 dell'articolo 6 del D.L. n. 63/2002 (fatto salvo dalla Finanziaria 2005), stabilisce che:

“...LE SOMME DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 2, LETTERA B), DELLA LEGGE 3 APRILE 2001, N. 142 [N.D.R.: RISTORNI DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO], E ALL'ARTICOLO 12 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 SETTEMBRE 1973, N. 601 [N.D.R.: RISTORNI DI TUTTE LE ALTRE FORME COOPERATIVE, COMPRESI PERALTRÒ ANCHE LE PRODUZIONE E LAVORO], DESTINATE AD AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE, NON CONCORRONO A FORMARE IL REDDITO IMPONIBILE AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E IL VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA DEI SOCI. LE STESSE SOMME, SE IMPONIBILI AL MOMENTO DELLA LORO ATTRIBUZIONE [N.D.R.: AI SOCI MEDESIMI], SONO SOGGETTE AD IMPOSTA SECONDO LA DISCIPLINA DELL'ARTICOLO 7, COMMA 3, DELLA LEGGE 31 GENNAIO 1992, N. 59. ...”

La norma fiscale sopra riportata è coerente con l' art. 2545-sexies del c.c. circa le modalità di imputazione dei ristorni. Ricordiamo che lo stesso articolo prevede che il ristorno possa essere attribuito anche mediante aumento del capitale sociale sottoscritto e versato e/o attribuzione di strumenti finanziari.

Il sopra riportato comma 2 dell'art. 6, D.L. 63/2002 disciplina trasversalmente la fattispecie dei cd. “ristorni” operati dalle cooperative di produzione e lavoro, agricole di commercializzazione, nonché da quelle che cedono beni o servizi (es: cooperative di consumo, co-

operative di abitazione e cooperative di credito) e, segnatamente, prevede particolari trattamenti fiscali in capo ai soci beneficiari di detti ristorni - nel caso in cui i medesimi siano destinati ad aumento del capitale sociale.

In questo ultimo caso - ristorni destinati ad aumento del capitale sociale della cooperativa o del consorzio - le somme non concorrono a formare, in capo al socio, al momento dell'attribuzione, reddito imponibile ed anche il valore della produzione rilevante ai fini IRAP.

Si tenga conto che la non imponibilità ai fini IRAP non deve fuorviare, essendo prevista solo perché per alcune figure di soci (imprenditori e/o lavoratori autonomi) dette somme potrebbero concorrere (ordinariamente, se erogate) alla formazione del reddito IRAP (non è però il caso dei soci lavoratori, né di quelli delle cooperative di consumo).

Inoltre, è appena il caso di sottolineare che dette somme (ristorni) sono deducibili, in ogni caso, dal reddito ai fini IRES della cooperativa erogante a norma dell'art. 12 del D.P.R. 601/73, mentre invece lo sono dal valore della produzione rilevante ai fini IRAP solo nel rispetto delle generali norme di determinazione del valore della produzione. In altri termini, la deducibilità IRAP delle somme attribuite a titolo di ristorno non è ancorata a norme speciali di deducibilità, quindi, per esempio, per una cooperativa di lavoro dette somme non saranno deducibili proprio perché, avendo la medesima natura dell'operazione principale, sono qualificabili come integrazione del costo del lavoro (com'è noto, indeducibile ai fini IRAP). Quindi:

- se la restituzione del capitale avviene nell'ambito di una cooperativa di produzione e lavoro, per la tassazione all'atto del rimborso del capitale (per la parte incrementata con imputazione del ristorno) si applicherà il disposto dell'art. 7, comma 3, della legge

31 gennaio 1992, n. 59 (equiparazione della rivalutazione del capitale dei soci ai dividendi). Ricordiamo che, in assenza della disposizione in commento, l'attribuzione del ristorno avrebbe comportato l'assoggettamento a tassazione piena ai fini IRPEF in capo al socio percettore, nell'ipotesi in cui esso avesse integrato la retribuzione del socio medesimo. Quindi, la restituzione del ristorno (portato a capitale) ai fini della tassazione in capo al socio è assimilata alla distribuzione di utili con la conseguente applicazione dell'art. 27, comma 5 del D.P.R. n. 600 del 1973 (vale a dire: per le persone fisiche in possesso di una partecipazione non qualificata - inferiore al 20% e non detenuta nell'esercizio di attività d'impresa, si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 12,50%; per il socio imprenditore individuale o lavoratore autonomo professionista, in possesso di partecipazioni qualificate e non, non viene operata alcuna ritenuta alla fonte e il percettore deve dichiarare il rimborso nella propria dichiarazione dei redditi - che sarà tassato per il 40% dell'importo);

- se la restituzione del capitale sociale - attribuito con il ristorno secondo le modalità sopra delineate - avviene nell'ambito di una cooperativa o di un consorzio di cooperative esercenti attività di cessione di beni o di servizi (cooperative di consumo, cooperative di abitazione) la restituzione del capitale sociale medesimo non comporterà alcuna tassazione in capo al socio percettore non esercente attività di impresa e non professionista autonomo, in quanto il ristorno consiste, per tali soggetti, in una riduzione (restituzione) di una parte del corrispettivo della cessione dei beni o servizi prestati dalla cooperativa. In questo caso, per il rimborso del capitale sociale al socio imprenditore o lavoratore autonomo professionista -

sia per partecipazioni qualificate che non - non si opererà alcuna ritenuta alla fonte (lo stesso verrà dichiarato come dividendo nella propria dichiarazione dei redditi, soggetto a tassazione per il 49,72% se il percipiente è soggetto IRPEF o del 5% se il percipiente è soggetto IRES. Se il socio è una cooperativa esente totalmente da Ires (e tale può essere soltanto il caso delle cooperative sociali, qualora rientrino nelle previsioni degli artt. 10 o 11, primo periodo, del D.P.R. 601/1973) dovrà essere operata, all'atto del rimborso, una ritenuta alla fonte del 27%.

In capo alla cooperativa a mutualità prevalente erogante il ristorno (a prescindere dalle modalità di erogazione del medesimo) nell'esercizio con riferimento al quale sono maturati gli elementi di reddito (siano essi costi ovvero ricavi) presi a base di commisurazione dei ristorni stessi, la norma, riassuntivamente prevede:

- la deducibilità ai fini IRES del ristorno per tutte le società cooperative, quindi anche per le cooperative a mutualità non prevalente;
- detta deducibilità, per le cooperative a mutualità prevalente, si realizza nell'esercizio di competenza in ordine alla formazione dei costi e dei ricavi indipendentemente dal fatto che l'attribuzione ai soci sia operata con una riunione dell'assemblea che avviene nell'esercizio successivo.

Per le sole cooperative a mutualità non prevalente che a regime non potranno più godere dell'agevolazione di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 601/73, detta deducibilità è subordinata al requisito della competenza fiscale, vale a dire al rispetto di procedure che consentano di inquadrare i requisiti di certezza e determinabilità dell'onere, come disciplinati dall'art. 109 del d.p.r.n.917/86

(Tuir). Quindi, per le cooperative di produzione e lavoro non prevalenti, il ristorno è sempre deducibile non già nell'esercizio di formazione degli elementi di reddito presi a base per la commisurazione del ristorno (non applicandosi l'art. 12 del D.P.R. 601/73), ma nell'esercizio in cui si tiene l'assemblea che approva il bilancio relativo alla formazione dei suddetti elementi (in applicazione del principio generale di cui all'art. 109/Tuir, già art. 75).

Per esempio: bilancio esercizio 2009, approvato nel 2010, il ristorno è deducibile dal reddito della cooperativa erogante nel 2010.

### **La destinazione dei ristorni ad aumento gratuito del capitale sociale: definizione**

Sul punto, è intervenuta la Circolare n. 37/E del 9 luglio 2003 con la seguente interpretazione del concetto di "imputazione a capitale sociale":

- attribuzione mediante aumento del capitale sociale, da intendersi cioè ad incremento delle quote/azioni possedute in qualità di "soci cooperatori";
- attribuzione mediante assegnazione (ai soci beneficiari del ristorno) di azioni di cui all'articolo 5 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 (azioni di partecipazione cooperativa). Detta modalità prevede l'emissione (a favore dei soci beneficiari del ristorno) di azioni di partecipazione cooperativa destinate al finanziamento di un piano pluriennale di sviluppo, od ammodernamento aziendale della cooperativa, secondo le previsioni contenute nel richiamato articolo 5 della L. n. 59/92.

A tal fine è preliminarmente necessario che lo statuto della cooperativa preveda la possibilità di emissione di azioni di partecipazione cooperativa (APC).

Conseguentemente la cooperativa, sempre a norma dell'art. 5 della citata L. 59/92, dovrà approvare un «piano pluriennale finalizzato allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale». Sarà necessario, all'atto dell'emissione delle APC, procedere all'approvazione di un apposito regolamento che disciplini le caratteristiche delle azioni oggetto dell'emissione stessa. Sarà, altresì, necessario delineare le procedure di legge per i possessori delle azioni (per la nomina del rappresentante comune, per l'assemblea dei possessori, ecc.). In questa ipotesi di modalità di assegnazione del ristorno, andranno rispettate le previsioni contenute nell'art. 5 della L. n. 59/92, in merito al limite massimo di emissione delle APC (l'ammontare non può eccedere il valore delle riserve indivisibili ovvero il patrimonio, come risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato), all'obbligatorietà di assoggettamento a certificazione del bilancio d'esercizio (ai sensi dell'articolo 15 della L. n. 59/92, medesima), oltreché alle procedure di successiva approvazione degli stati di attuazione dei piani pluriennali. Giova poi precisare che in caso di emissione di APC per attribuzione in questa forma del ristorno da parte delle cooperative appartenenti a tutti i settori, deve ritenersi superabile il disposto dell'art. 5, L. n. 59/92, laddove viene previsto il diritto d'opzione, per almeno il 50% dell'importo delle azioni da emettere, ai dipendenti ed ai soci cooperatori della cooperativa. Infatti, trattandosi di "assegnazione riservata" è da ritenersi consentita l'intera assegnazione ai soci.

In ordine all'imputazione degli importi attribuiti con il ristorno a capitale sociale, la Circolare n. 37/E del 2003 legittima una ulteriore modalità: l'emissione di azioni di socio sovvenitore, ex art. 4 della L. 59/92. Tuttavia, la Circolare si preoccupa (nel caso di adozione di quest'ultima modalità di

attribuzione) di garantire una certa "stabilità in cooperativa" dei ristorni così attribuiti, prevedendo che "l'agevolazione spetti solo nell'ipotesi in cui tali azioni siano effettivamente destinate al finanziamento di piani pluriennali di sviluppo e ammodernamento aziendale, analogamente a quanto prevede l'art. 5 della L. n. 59 del 1992 per le azioni di partecipazione cooperativa. Solo in tal modo - prosegue la Circolare - si ottiene lo scopo di vincolare per un congruo periodo di tempo le somme che godono della predetta agevolazione" (la Circolare erroneamente adotta la terminologia propria delle azioni di partecipazione cooperativa. Riteniamo che le azioni di socio sovventore debbano attenersi al dettato di cui all'art. 4 della L. 59/92 cioè alla creazione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. Ciò che va colto nel passaggio della circolare deve essere inteso nel senso che detti fondi di cui all'art. 4 della L. 59/92 devono avere caratteristiche organizzative e di pluriennalità analoghe alla previsione relativa ai piani pluriennali di cui all'art. 5 della L. 59/92.) Vengono, pertanto, legittimate le azioni di socio sovventore come modalità di erogazione del ristorno, esplicitandosi il riconoscimento alle azioni di socio sovventore "della dignità giuridica di aumento di capitale sociale al pari delle azioni di socio cooperatore" (stante l'interpretazione commentata sembra potersi ritenere ammissibile anche per le cooperative di produzione e lavoro l'adozione dell'assegnazione di azioni di sovvenzione quale modalità per erogare il ristorno, ancorché la L.142/2001 preveda esclusivamente l'aumento di capitale sociale o l'emissione delle sole APC. Se, come detto dalla circolare 37/E, l'aumento di capitale sociale è anche rappresentato dall'emissione di azioni di socio sovventore, detta modalità appare compatibile con la L. 142/01).

### **Regolamentazione dell'istituto del ristorno**

Va preliminarmente ricordato che secondo la previsione del comma 1 dell'art. 2545-sexies, c.c., lo statuto deve indicare i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

Qualora nello statuto non siano analiticamente ed esaustivamente indicati i suddetti criteri quali-quantitativi per arrivare alla corretta determinazione del ristorno, facendo ivi riferimento ad un successivo regolamento interno, occorre che gli amministratori predispongano un apposito regolamento, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci "... con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie" (art. 2521, u.c., c.c.).

### **Individuazione dell'ammontare massimo di ristorno attribuibile ai soci**

Va ricordato che la distinta esposizione in bilancio dell'attività svolta con i soci è resa obbligatoria - per tutte le società cooperative, indipendentemente dall'appartenenza della cooperativa alla sezione della mutualità prevalente o alla sezione delle cooperative non prevalenti - dall'art. 2545-sexies, comma 2 del c.c., al fine della corretta attribuitività dei ristorni ai soci.

La norma dispone anche che debbano essere distinte le eventuali diverse gestioni mutualistiche: "...Le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche..".

La disposizione codicistica non deve però essere intesa nel senso dell'introduzione di un nuovo obbligo, per le cooperative, di gestione con contabilità separata dell'attività effettuata nei confronti dei soci, rispetto all'attività complessivamente svolta, essendo del tutto sufficiente l'adozione di procedure che

- alla chiusura dell'esercizio - consentano di individuare quale sia, a seconda della tipologia di cooperativa e del suo scambio mutualistico, l'ammontare dei ricavi, piuttosto che dei costi del lavoro o fornitura, derivante da operazioni con i soci, rispetto all'ammontare complessivo.

### **Calcolo percentuale dell'attività svolta con i soci**

Da un punto di vista operativo, i dati richiesti per fornire una adeguata informativa circa il risultato dell'attività svolta con i soci, nonché una corretta determinazione dei limiti quantitativi da osservarsi nel riconoscimento del ristorno, partono da quelli già evidenziati nelle apposite voci di bilancio - introdotte, a tal fine, nel conto economico e nello stato patrimoniale ed esposti anche in nota integrativa - per l'evidenziazione della percentuale di scambio mutualistico realizzato nei confronti dei soci. In particolare, laddove lo stesso sia misurabile attraverso i ricavi (è il caso delle cooperative di consumo ed in genere delle cooperative di utenza) dovrà preventivamente essere identificato quanti di questi derivino dall'attività svolta con i soci (come sopra delineato) al fine di individuarne la percentuale di incidenza sul totale dei ricavi. Diversamente, nel caso in cui lo scambio mutualistico sia misurabile attraverso i costi, si potranno utilizzare le voci di costo interessate (costo del lavoro, costo dei servizi e così via) e verificare l'incidenza di quanti di questi derivino dai rapporti con i soci, al fine di ottenere la percentuale utile a determinare la quota parte dell'avanzo di gestione destinabile ai ristorni.

La percentuale ottenuta, applicata all'avanzo di gestione dell'esercizio (secondo parametro), fornisce l'avanzo di gestione generato dall'attività con i soci. In merito all'individuazione dell'avanzo derivante dalla gestione dell'esercizio - al quale andrà applicata la percentuale riferibile all'attività svolta con i soci,

al fine di ottenere l'importo massimo erogabile ai soci a titolo di ristorno - il verbale di ispezione cooperativa, approvato con Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 6 dicembre 2004, nella "Scheda di controllo per la verifica dei ristorni", precisa che lo stesso è determinato da: rigo 23 [utile dell'esercizio] - (D [rettifiche di valore finanziarie] + E [partite straordinarie] qualora positivi) del conto economico. Ciascuna delle voci "D" ed "E" dovrà essere dedotta nel solo caso in cui il totale dell'aggregato "D" e/o "E" dia un risultato positivo.

Va precisato che, nel caso in cui il ristorno abbia già inciso il conto economico (o come addebito di costo o come minore ricavo), l'importo di rigo 23 deve essere rettificato, in aumento, dell'importo del ristorno stesso.

All'avanzo complessivo così calcolato si applica la percentuale di scambio con i soci (come sopra detto) per ricavare l'ammontare dell'avanzo di gestione riferibile alla sola attività esercitata con i soci.

Così, per esemplificare, se una cooperativa di consumo ha ricavi dalle vendite e dalle prestazioni (voce A1 del conto economico) di 1.000 di cui 700 (pari al 70%) ottenuti dalle transazioni con i soci ed ha conseguito un avanzo di 100, si ha che l'ammontare massimo assegnabile ai ristorni è pari a 70 ( $100 \cdot 70\%$ ).

L'importo in questione rappresenterà l'avanzo realizzato nell'attività con i soci e costituisce, altresì, l'importo massimo erogabile ai soci a titolo di ristorno.

Una erogazione che eccedesse l'ammontare indicato determinerebbe una "restituzione ai soci" di un avanzo generatosi nella "gestione con terzi", quindi di un elemento non più denominabile ristorno, ma potenzialmente connotabile come remunerazione del capitale versato dai soci medesimi.

Questo è il dato che dovrà essere indicato nell'apposito paragrafo dedicato

all'informativa in nota integrativa, unitamente al procedimento adottato per giungere a tale risultato.

Con riguardo, poi, alle cooperative di produzione e lavoro si segnala la necessità di rispettare - nella quantificazione del ristorno - l'ulteriore (e speciale) limite imposto dall'art. 3, comma 2, lettera b) della L. n.142/2001: la norma prevede la possibilità di corrispondere trattamenti ulteriori a favore del socio lavoratore a titolo di ristorno, ma in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti economici complessivi percepiti da ciascun singolo socio.

Particolari sono gli adempimenti ai fini Iva nel caso di ristorni distribuiti da cooperative costituite tra imprenditori o tra lavoratori autonomi. Per questa fattispecie, la Circolare 37/E del 2003, prendendo spunto dal concetto generale secondo il quale il ristorno di fatto connota un'operazione che assume la stessa natura di quella principale di scambio mutualistico sulla quale è commisurato, afferma che nel caso di ristorni erogati in favore di soci dotati di soggettività ai fini IVA, indipendentemente dalla forma di attribuzione dei medesimi (quindi anche se imputati a capitale sociale e quindi non concorrenti alla formazione del reddito del socio beneficiario) devono seguire il regime d'imponibilità Iva che caratterizza la prestazione nel suo complesso.

### **Ristorno e cooperative agricole**

La fissazione del prezzo dei conferimenti, nelle cooperative agricole di conferimento dei prodotti dei soci coltivatori o allevatori di regola avviene, con carattere definitivo, solo a seguito della predisposizione del Bilancio d'esercizio, una volta conosciuti i ricavi delle vendite ed i costi di gestione della cooperativa: in questo momento si può fissare il prezzo di conguaglio ai soci conferitori.

La Circolare 37/E del 2003 chiarisce

che laddove gli statuti prevedano che la valorizzazione dei prodotti conferiti avvenga al termine dell'esercizio sociale, dopo aver verificato l'andamento dello stesso, non può essere individuabile un "valore-base" di remunerazione dello scambio mutualistico con i soci, al quale applicare poi, una integrazione a titolo di ristorno. In questo senso - sempre secondo l'interpretazione fornita con la Circolare - in cooperative così organizzate è inapplicabile l'istituto del ristorno, proprio perché inapplicabile è il concetto che giuridicamente connota il medesimo, cioè quello di "maggior compenso per i conferimenti effettuati". In altre parole, in questo caso, l'istituto del ristorno è assorbito dalle particolari modalità statutario/ regolamentari di determinazione definitiva del prezzo dei conferimenti dei soci.

Si ritiene, in conclusione, che l'interpretazione sopra commentata possa essere applicata analogicamente anche a cooperative di settori diversi da quelli agricoli di trasformazione, connotate da una modalità statutario/regolamentare (sulla base dei costi e ricavi dell'esercizio) di remunerazione del conferimento di beni o servizi forniti alla cooperativa stessa da parte dei soci.

### **Il trattamento tributario dei dividendi, della rivalutazione gratuita delle quote e delle azioni e delle assegnazioni gratuite per attribuzione del ristorno**

I dividendi sono, per definizione, utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società od enti, già assoggettati all'IRES.

Parimenti, l'assegnazione gratuita ai soci di azioni o quote, nel caso in cui avvenga con utili d'esercizio, è considerata distribuzione di utili.

Anche i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari (cartolari, cioè rappresentati da titoli o certificati) che, anche se simili alle obbligazioni, vantando esclusivamente diritti patrimoniali o anche diritti amministrativi (escluso in

ogni caso il voto in assemblea generale), vengono fiscalmente equiparati ai dividendi.

Sono considerate distribuzione di utili le rivalutazioni gratuite di cui all'art. 7 della Legge n. 59/1992, alle quali, per espressa previsione dell'articolo 7, si applica la medesima tassazione dei dividendi (in capo al socio percettore), nonchè i ristorni assegnati ad aumento del capitale sociale dei soci delle cooperative, ai quali, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.L. 63/2002, si applica la medesima tassazione dei dividendi.

Nelle società cooperative trattandosi sempre di distribuzione di utili o di riserve di utili, nei casi di recesso, esclusione, liquidazione sia volontaria che concorsuale, cessione le somme attribuite vengono tassate in maniera diversificata a seconda che si tratti di partecipazione qualificata o di partecipazione non qualificata e va tenuto anche conto se il socio è persona fisica non imprenditore o persona fisica imprenditore, ovvero soggetto IRES.

Si considerano qualificate le partecipazioni per le quali la percentuale di diritto di voto esercitabile nell'assemblea ordinaria è superiore al 20 per cento ovvero per le quali si detiene una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 25 per cento. Diversamente si tratta di partecipazioni non qualificate.

Segnaliamo che nelle cooperative a ristretta base sociale (quelle che fanno riferimento al modello della società a responsabilità limitata) può verificarsi il caso in cui i soci detengano una partecipazione che supera uno dei due limiti percentuali del 20% dei diritti di voto o del 25% del capitale sociale e, pertanto, anche per le cooperative può verificarsi il caso di detenzione di partecipazione qualificata (con conseguente applicazione - come vedremo - del regime di tassazione ordinaria senza ritenuta, anche se il socio è una persona fisica non imprenditore).

Va ricordato che, per i dividendi sog-

getti a tassazione ordinaria è prevista una tassazione parziale del dividendo stesso, pari al 5% per i soggetti IRES e al 49,72% per i soggetti IRPEF.

Per gli utili percepiti da persone fisiche residenti, al di fuori dell'esercizio d'impresa, in relazione a partecipazioni non qualificate in società italiane, l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta (nella misura del 12,5 per cento) sul totale del dividendo è obbligatoria.

Per quanto riguarda il periodo d'imposta in cui i dividendi vengono tassati è stato confermato il principio di cassa.

Le rivalutazioni gratuite del capitale sociale, di cui all'art. 7, l.n.59/92 così come i ristorni assegnati ad aumento del capitale sociale dei soci delle cooperative (a mutualità prevalente e non), sono tassati all'atto del rimborso al socio del capitale stesso, risultante in seguito all'incremento. Detto rimborso può avvenire nei casi di recesso, esclusione, liquidazione sia volontaria che concorsuale, ovvero cessione. Per quanto riguarda la deducibilità dei suddetti istituti (rivalutazione e ristorno) dal reddito d'impresa della cooperativa vogliamo ricordare che:

- per le cooperative a mutualità prevalente, sia le rivalutazioni che i ristorni attribuiti sono sempre deducibili;
- per le cooperative a mutualità non prevalente le rivalutazioni non sono mai deducibili, mentre i ristorni lo sono sempre per le cooperative di produzione e lavoro e solo se contabilizzati come costi a conto economico per le altre.

### 3.4.3

#### **Norme fiscali sulla raccolta del prestito sociale**

Va innanzitutto segnalato che con il comma 3, dell'art. 6 del D.L. 63/2002 - anch'esso fatto salvo dalla "Finanziaria 2005" viene stabilito che gli interessi

corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi ai propri soci finanziatori, sempreché persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta laddove vengano soddisfatte le condizioni previste dall'art. 13 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, ossia:

- che il prestito sia effettuato esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- che l'ammontare non superi, per ciascun socio, la somma di Euro 33.583,78. Tale limite è elevato ad Euro 67.167,56 per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli, per le cooperative di produzione e lavoro e per le cooperative edilizie di abitazione (importi applicabili dal 1° gennaio 2010, così determinati in seguito all'adeguamento triennale ISTAT);
- che gli interessi corrisposti sulle predette somme siano limitati e non superino la misura massima degli interessi spettanti ai detentori di buoni postali fruttiferi, maggiorati di 2,5 punti percentuali (la percentuale varia mensilmente: al 1° gennaio 2010 era pari al 4,10+ 2,5 = 6,60%).

Il comma 3 è applicabile anche alle persone fisiche (in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale) partecipanti ad imprese familiari o soci di società di persone, a loro volta socie di cooperative agricole.

La portata della norma non è di poco conto. Con essa si conferma definitivamente una disposizione già considerata "strutturale" che assicura nel rispetto dei limiti di destinazione, di importo e dell'interesse massimo attribuibile sopra indicati l'applicazione di una ritenuta fiscale a titolo d'imposta sugli interessi

corrisposti sul prestito dei soci. La percentuale della ritenuta è così fissata:

- nella misura del 20%, con decorrenza 25 giugno 2008. Va sottolineato che, per effetto della modifica apportata dal comma 27 dell'art. 82, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, è stato disposto un innalzamento della misura della ritenuta, precedentemente fissata nel 12,50%;
- la previgente misura del 12,50% continua ad applicarsi "... sugli interessi corrisposti dalle cooperative e loro consorzi, che... soddisfano i requisiti della definizione di piccole e micro imprese di cui alla raccomandazione 233/361/ Ce della Commissione, del 6 maggio 2003". Per la definizione di piccole e micro imprese vengono richiesti espressamente i requisiti di cui alla raccomandazione 2003/361/ CE della Commissione del 6 maggio 2003 (la misura del 12,5% si rende applicabile ai sensi del comma 5, art. 26, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; la ritenuta si applica a titolo d'imposta ai sensi dell'art. 20 del D.L. 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla L. n. 216/1974).

Nelle more dei necessari (e già richiesti da Legacoop) chiarimenti dell'Agenzia, si ritiene corretta quanto all'individuazione dei requisiti per la definizione di piccola e micro impresa - sulla base della raccomandazione, si definisce:

- piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
- microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Inoltre, viene svincolato il diritto alla "ce-

dolare secca" dal possesso dei requisiti di mutualità fiscale: la norma in commento si applica anche alle cooperative a mutualità non prevalente.

In ordine al prestito da soci, sempre la "Finanziaria 2005" introduce una norma limitativa: gli interessi corrisposti da tutte le tipologie di società cooperative sulle somme che i soci persone fisiche versano alle società cooperative medesime e loro consorzi, alle condizioni sopra richiamate previste dall'articolo 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, sono indeducibili per la parte che supera il loro ammontare calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori di buoni postali fruttiferi aumentata dello 0,9.

La norma non modifica in alcun modo le modalità di tassazione in capo al socio prestatore degli interessi allo stesso corrisposti. Infatti, come sopra detto, il comma 460 dell'art. 1, L. 311/2004 "Finanziaria 2005", facendo salvi gli effetti (a regime e anche per le cooperative non prevalenti) del comma 3 dell'art. 6 del D.L. 63/2002, lascia inalterata la tassazione sul socio nel rispetto delle condizioni di limite massimo di prestito e di remunerazione previsti dall'art. 13 del D.P.R. 601/73.

### 3.4.4 L'IRAP

L'IRAP è un'imposta regionale che si applica sul valore della produzione delle imprese.

La base imponibile IRAP è determinata con differenti criteri a seconda della tipologia di cooperativa e dell'attività esercitata.

Nella generalità dei casi, come per le società di capitali, essa è determinata partendo dalle risultanze del conto economico del bilancio d'esercizio [differenza tra la somma delle voci del valore della produzione di cui al comma 1, lettera A), dell'art. 2425 del codice civile e la som-

ma dei costi della produzione indicati nei numeri 6, 7, 8 10, lettere e b), 11 e 14 della lettera B) del medesimo comma] ed apportandovi le variazioni in aumento ed in diminuzione determinate, per ciascun soggetto e con riferimento alla tipologia dei diversi ricavi e dei costi, dall'applicazione specifica della normativa.

Una volta determinata la base imponibile ai fini IRAP (valore della produzione netta), questa si dividerà tenendo conto della territorialità - regionale - di formazione del reddito, applicandovi, infine, le percentuali stabilite dalla legge (3,9% nella generalità dei casi).

### Cooperative sociali e loro consorzi

Due sono le disposizioni agevolative ai fini IRAP:

- per le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera della L. 8 novembre 1991, n. 381, il cui scopo è l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate (di cui all'art. 4 della medesima legge) il costo del lavoro delle medesime persone svantaggiate è deducibile per intero dalla base imponibile IRAP;
- ai sensi dell'art. 21, D.Lgs. n. 460/1997 le Regioni possono deliberare la riduzione dell'aliquota IRAP a favore di questi soggetti.

### Cooperative edilizie

La base imponibile delle cooperative edilizie a proprietà indivisa ed anche di quella delle cooperative edilizie a proprietà divisa (fino al momento del frazionamento del mutuo relativo agli immobili da assegnare ai soci), per l'attività istituzionale di costruzione per l'assegnazione ai soci in godimento ovvero in proprietà degli alloggi, è determinata sulla base delle retribuzioni spettanti al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, nonché dei redditi per attività di lavoro autonomo non esercitato abitualmente.

Per la parte eventualmente riferibile ad attività commerciale esclusa dallo scambìo mutualistico, si applicano le regole generali di determinazione.

### **Cooperative agricole e della piccola pesca e loro consorzi**

Per detti soggetti l'aliquota da applicare alla base imponibile IRAP è stata determinata in misura inferiore all'aliquota ordinariamente stabilita (attualmente è prevista nella misura del 1,9%).

#### **3.4.5**

### **Imposizione indiretta**

#### **Cooperative sociali**

Diverse sono le agevolazioni riservate alle cooperative sociali (ONLUS di diritto, ai sensi del D.Lgs. n. 460/1997) e loro consorzi (anch'essi cooperative sociali ai sensi dell'art. 8, L. 381/1991, ovvero ONLUS ma soltanto se costituiti per il 100% da cooperative sociali).

Le agevolazioni si sostanziano:

1. nell'esenzione dall'imposta di bollo per gli atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti dalle ONLUS (art. 27-bis Tabella Allegato B, DPR 642/1972);
2. nell'esenzione totale dalle tasse di concessione governativa per le ONLUS (art. 13-bis, DPR 641/1972);
3. nell'esenzione dall'applicazione della ritenuta alla fonte del 4% sui contributi pubblici in conto esercizio (art. 16, D.Lgs 460/1997);
4. nell'applicazione della tassa fissa di registro per i trasferimenti di immobili a favore di ONLUS (art. 1 Tariffa DPR 131/86);
5. nell'esenzione dai contributi previdenziali per le retribuzioni corrisposte

alle persone svantaggiate (art. 4, comma 3, L. 381/1991);

6. nella riduzione dell'importo dei diritti di segreteria per gli adempimenti presso la C.C.I.A.A. pari al 50% (Allegato A al D.I.22 dicembre 1997 e succ. modd.);
7. altre esenzioni ed agevolazioni sono riservate alle ONLUS in materia di imposte ipotecarie e catastali (art. 7, comma 2, L. 381/1991); in materia di imposta sugli intrattenimenti (art. 23, D.Lgs. 460/1997); in materia di lotterìe, tombole, pesche (art. 24, D.Lgs. 460/1997); in materia IVA ed in materia di IRAP e di tributi locali (art. 21, D.Lgs. 460/1997).

#### **Società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi**

Alle cooperative edilizie e di abitazione ed i loro consorzi, già regolarmente iscritte al Registro Prefettizio ed ora iscritte all'Albo Nazionale delle società cooperative, ai sensi dell'art. 66, commi 6-bis e 6-ter, D.L. 331/93, convertito, con modificazioni, dalla L. 427/93, si applica, a far data dal 1° gennaio 1993, la seguente disciplina in materia di imposte di bollo e di registro:

1. gli atti costitutivi e modificativi, gli atti di ammissione e recesso dei soci e gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, con la sola esclusione degli assegni bancari e delle cambiali, sono esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto;
2. gli atti costitutivi e modificativi sono soggetti a registrazione gratuita;
3. gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, per i quali sia prevista la registrazione, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa, assolta una sola volta per ciascun atto registrato, compresi i relativi allegati.

Inoltre, le cooperative edilizie godono della riduzione ad un quarto delle tasse di concessione governativa (art. 147, R.D. 1165/1938).

### **Cooperative in genere**

Ai sensi dell'art. 19, Tabella Allegato B, DPR 642/1972, sono esenti dall'imposta di bollo gli atti costitutivi e modificativi delle società cooperative e loro consorzi e gli atti di recesso e di ammissione dei soci.

### **Il privilegio dei crediti delle cooperative**

Esiste nel nostro ordinamento un principio generale cosiddetto della par condicio creditorum, secondo il quale i creditori di un soggetto hanno tutti uguale diritto di soddisfarsi sul suo patrimonio: questo principio, ovviamente, viene particolarmente in questione nei casi in cui il patrimonio sia inferiore all'ammontare dei debiti contratti.

La legge prevede che alcuni crediti abbiano diritto di preferenza, possano, cioè, essere soddisfatti prima degli altri: sono i crediti privilegiati, per distinguerli dagli altri, che si chiamano chirografari.

La ragione per cui la legge attribuisce il privilegio ad un credito è una considerazione di particolare valore sociale della ragione per il quale il credito sorge e di specifica tutela del soggetto creditore, ritenuto portatore di un interesse superiore agli altri: per esempio, privilegiati sono i crediti dei lavoratori, per garantire una preferenzialità del loro pagamento nei confronti degli altri, considerato che essi rappresentano il corrispettivo delle prestazioni di lavoro e tendenzialmente devono soddisfare esigenze vitali del prestatore di lavoro.

Al riguardo, va segnalato che l'art. 2751-bis del codice civile prevede che siano dotati di privilegio generale sui beni mobili: "... i crediti ... delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti; ... i crediti

delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti...".

## 3.5

## **GOVERNANCE COOPERATIVA**

Per sistema di governo della cooperativa si intende quell'insieme di regole che consentono agli individui, che si associano in cooperativa, di governare la vita, assumendo, a tal fine, le decisioni che sono necessarie per il perseguimento dello scopo sociale.

Inoltre, si afferma che il modello cooperativo di organizzazione societaria è improntato al rispetto del principio democratico.

Tale "democraticità" si traduce in un criterio di votazione che attribuisce di regola a ciascun socio un voto, a prescindere dal capitale investito nella società.

Ciò è legato al fatto che lo scopo mutualistico comporta che l'interesse del socio non è tanto orientato al miglior rendimento del suo investimento nel capitale della società, ma alla ottimizzazione dello svolgimento del servizio mutualistico, cui ciascun socio accede, su un piano di parità di trattamento.

Le cooperative che adottano il modello della s.p.a. possono essere rette da tre sistemi di governo: quello tradizionale, quello dualistico e quello monistico.

Comunque, occorre tenere presente in primo luogo le disposizioni specifiche delle cooperative e per quanto non previsto fare riferimento alle norme sulla società per azione.

### 3.5.1

### **Modello tradizionale: l'assemblea**

---

Ai sensi dell'art. 2538 c.c. nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Comunque la peculiarità cooperativa si sostanzia nel sistema di voto in assemblea; infatti mentre nelle società di capitali il voto viene espresso in proporzione alla percentuale di capitale posseduto, nella società cooperativa ciascun socio esprime un solo voto, qualunque sia la quota di capitale sottoscritta.

Questo sistema, detto una testa un voto o sistema capitarario, è la logica conseguenza della natura intrinsecamente "democratica" dei principi di governo della società.

Il principio capitarario, infatti, è alla base del sistema democratico di funzionamento del governo della società cooperativa, perché tende ad assicurare che le decisioni siano assunte dai soci su di un piano di parità, che prescinde dall'ammontare dell'investimento in capitale sociale.

Il voto capitarario, anche se costituisce una regola cardine del sistema di governo cooperativo, conosce delle eccezioni, che consentono di adeguare alla realtà una regola che, se applicata in modo rigido, finirebbe con l'impedire di cogliere l'articolazione che lo scambio mutualistico può conoscere nelle singole aziende.

L'art. 2538 c.c. introduce comunque alcuni "temperamenti" alla regola del voto capitarario, che si possono sintetizzare:

1. l'atto costitutivo determina i limiti al diritto di voto degli strumenti offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori;
2. ai soci cooperatori persone giuridiche l'atto costitutivo può attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri;
3. l'atto costitutivo può prevedere che il diritto di voto sia attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico nei confronti dei soci

che realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse;

4. in tutte le società cooperative e per i soli fini dell'elezione dell'organo di controllo, ai soci cooperatori possono essere attribuiti dall'atto costitutivo più voti in proporzione alle quote o alle azioni possedute o in relazione alla partecipazione allo scambio mutualistico.

Inoltre la regola del voto capitarario non si applica ai soci finanziatori, i quali votano secondo il principio plutocratico; però incontrano il limite rappresentato dal fatto che i voti espressi dai soci finanziatori non possono in ciascuna assemblea pesare per più di un terzo dei voti presenti nella riunione.

Per il resto, il funzionamento della assemblea cooperativa ricalca sostanzialmente quello della assemblea di società di capitali e ad essa sono sostanzialmente demandati gli stessi poteri che sono attribuiti all'assemblea della s.p.a.

Comunque, la specificità dell'assemblea cooperativa comporta che a quest'organo siano demandate anche alcune competenze specifiche, che non hanno alcun riscontro nelle ordinarie competenze dell'assemblea della società di capitali e che sono relative alla specifica tipologia societaria. A titolo esemplificativo tutta la materia dell'ammissione a socio prevede, in ultima istanza, l'assemblea come lo snodo fondamentale, sia come organo di riesame delle domande di ammissione respinte, sia come destinatario della relazione annuale sulle politiche di ammissione, che accompagna il bilancio.

Per quanto riguarda infine la rappresentanza in assemblea l'art. 2539 c.c. dispone che nelle cooperative assimilate ad una s.p.a. ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci. Inoltre il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in as-

sembra anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

### 3.5.2

#### **Assemblee separate**

---

L'art. 2540 c.c. ha per oggetto le assemblee separate, che sono l'espressione dell'attenzione che il legislatore presta al principio democratico e di maggiore incentivazione alla partecipazione, il cui ambito di applicazione riguarda tutte le società cooperative.

La norma si applica sia alle cooperative disciplinate dalle norme sulla s.p.a., sia a quelle disciplinate dalle disposizioni sulla s.r.l. Queste disposizioni invece non si applicano alle società cooperative con azioni ammesse alla quotazione in mercati regolamentati.

L'assemblea generale può pertanto essere articolata in più assemblee separate, in relazione a specifiche materie o particolari categorie di soci, tutte convocate sul medesimo ordine del giorno, che sarà pure l'ordine del giorno sul quale sarà chiamata a deliberare l'assemblea generale.

Accanto alle ipotesi in cui l'introduzione delle assemblee separate è rimessa all'autonomia privata, vi sono due ipotesi in cui la previsione deve essere obbligatoriamente contemplata nell'atto costitutivo.

In particolare si tratta delle cooperative che:

- 1) hanno più di tremila soci e svolgono la propria attività in più province;
- 2) hanno oltre cinquecento soci e realizzano più gestioni mutualistiche.

Inoltre i delegati debbono essere soci, ma alla assemblea generale possono assistere anche i soci che hanno preso parte alle assemblee separate.

Per quanto riguarda le deliberazioni della assemblea generale possono es-

sere impugnate ai sensi dell'art. 2377 c.c. anche dai soci assenti e dissenzienti nelle assemblee separate quando senza i voti espressi dai delegati delle assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione.

Le deliberazioni delle assemblee separate infine non possono essere autonomamente impugnate.

### 3.5.3

#### **Consiglio di amministrazione**

---

La disciplina del consiglio di amministrazione è contenuta nell'art. 2542 c.c., e si applica non solo alle cooperative in forma di s.p.a., ma anche s.r.l.

La composizione del consiglio di amministrazione delle cooperative risente del fatto che la gestione consiste, in primo luogo, nell'attuazione dello scopo mutualistico e nella gestione dei vari snodi dello scambio mutualistico.

Per questo motivo la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere scelta tra i soci cooperatori.

Premesso ciò, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea, anche se nell'ambito dell'autonomia statutaria uno o più amministratori possono essere nominati dallo Stato od enti pubblici.

Il consiglio di amministrazione può essere costituito da un amministratore unico ovvero da un consiglio di amministrazione.

Ovviamente se la società è amministrata da un amministratore unico questi dovrà essere scelto tra i soci cooperatori.

Un'ulteriore particolarità è data dal fatto che l'atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale.

Il diritto di eleggere gli amministratori può essere attribuito anche ai possessori di strumenti finanziari, che però non possono eleggere più di un terzo degli amministratori.

Per quanto riguarda le peculiarità degli amministratori di cooperative, l'art. 2545 c.c. prevede l'obbligo per gli amministratori di indicare in sede di redazione del bilancio i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Altra funzione dell'organo amministrativo propria delle società cooperative è rintracciabile nell'art. 2528 c.c., in cui è disciplinata la procedura di ammissione a soci, legata al principio della porta aperta.

Peculiare rispetto alla disciplina delle società lucrative è anche la materia del recesso del socio, contenuta nell'art. 2532 c.c., data l'attribuzione all'organo amministrativo dell'obbligo di esaminare la dichiarazione di recesso e di comunicare al socio recedente la mancata sussistenza dei requisiti necessari. Altri atti degli amministratori sono:

- la delibera di esclusione del socio, a meno che lo statuto non riservi tale potere all'assemblea;
- l'acquisto o la cessione di azioni o quote proprie della società, previa autorizzazione statutaria;
- l'autorizzazione o il divieto alla cessione di azioni o di quote dei soci cooperatori.

Inoltre la legge stabilisce le materie che non possono essere mai delegate, ma la cui competenza è necessariamente del consiglio di amministrazione nella sua interezza.

Al riguardo, l'art. 2544 c.c. dispone che il consiglio non può delegare i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Inoltre tra i compiti che la legge assegna agli amministratori della cooperativa, e che essi devono assolvere con diligenza, rientra anche il rispetto della mutualità della gestione; per questo essi devono, in occasione dell'assemblea di bilancio, relazionare ai soci, oltre che sui temi generali di gestione, specificamente sui criteri di ammissione dei soci e sulla gestione mutualistica della società.

### 3.5.4 Collegio sindacale

---

L'organo di controllo interno delle società cooperative con sistema di amministrazione tradizionale può assumere una composizione di tipo monocratica (di default nelle s.r.l., a meno di diversa previsione dell'atto costitutivo) o pluripersonale (unica forma ammissibile nelle coop-s.p.a.).

La nomina di tale organo è obbligatoria nei casi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo. In particolare l'obbligo legale sussiste:

- quando la società cooperativa emette strumenti finanziari non partecipativi;
- nei casi previsti dall'art. 2477 c. 3 ovvero quando la società cooperativa:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435-bis.

Il compito di quest'organo è definito molto chiaramente dal codice civile: l'organo di controllo interno (sindaco unico o collegio sindacale) vigila sull'osservanza della legge e dello sta-

tuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Questi compiti, comuni rispetto alle altre società di capitali, devono essere rapportati alla specificità del tipo sociale cooperativo.

In particolare una delle funzioni specifiche dell'organo di controllo è quella di relazionare ai soci nella sede di approvazione del bilancio di esercizio da parte dell'assemblea sui risultati dei controlli svolti per tutto l'esercizio. Pertanto si presuppone un orientamento dei controlli, che deve concentrarsi su grandi ambiti operativi che sono specifici della cooperativa, ma estranei alla funzionalità dell'organo nella s.p.a.

In altre parole, i sindaci della cooperativa vedono includere, tra i principi di corretta amministrazione che devono verificare, anche il rispetto dello scopo mutualistico, che deve costituire oggetto di controllo.

### 3.5.5

#### Revisione legale dei conti

---

In forza del rinvio operato dall'art. 2519 alle norme sul regime residuale in materia di spa per le coop-spa interviene l'obbligo della revisione legale dei conti.

In particolare ai sensi dell'art. 2409 bis del codice civile in materia di spa la revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Tuttavia lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dall'organo di controllo e, il quale in

questo caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

### 3.5.6

#### Modello dualistico e modello monistico

---

Il modello dualistico prevede tre organi sociali: l'assemblea, il consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione.

Il consiglio di gestione è formato da almeno due membri ed è assimilabile al consiglio di amministrazione del modello tradizionale, in quanto adotta esplicitamente molte regole di funzionamento ed ha la gestione esclusiva dell'impresa.

Comunque il nucleo centrale del modello dualistico è rappresentato dal consiglio di sorveglianza che racchiude alcune delle competenze tipiche dell'assemblea dei soci (ad esempio l'approvazione del bilancio) affiancate a molti dei compiti propri del collegio sindacale.

Inoltre, rispetto alle società per azioni nelle cooperative i possessori di strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo dei componenti del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione e i componenti del consiglio di sorveglianza scelti dai soci cooperatori devono essere soci cooperatori.

Al riguardo si è rilevato che l'applicazione del sistema dualistico alla società cooperativa può destare qualche perplessità perché comprime sensibilmente il ruolo dell'assemblea e sembra interpretare in maniera restrittiva lo spirito democratico che anima la governance cooperativa.

Tuttavia in alcune realtà cooperative, nelle quali il ruolo dell'assemblea si limita di fatto ad un coinvolgimento dei soci quantitativamente modesto, l'innesco del sistema dualistico sulla struttura

cooperativa potrebbe comportare un significativo arricchimento della stessa democraticità della struttura, costituendo un corposo contraltare della autonomia del ceto manageriale.

Per quanto riguarda il sistema monistico, questo prevede che l'amministrazione ed il controllo siano esercitati rispettivamente dal consiglio di amministrazione e da un comitato per il controllo sulla gestione, costituito al suo interno.

La gestione dell'impresa spetta in via esclusiva al consiglio di amministrazione al quale si applicano le stesse regole dettate per il medesimo organo nel modello tradizionale, in quanto compatibili.

Comunque è stato precisato che agli amministratori eletti dai possessori di strumenti finanziari (non superiori comunque ad un terzo) non possono essere attribuite deleghe operative, né gli stessi possono far parte del comitato esecutivo.

### 3.6 RISTORNO

Nel presente paragrafo, viene analizzato un istituto giuridico tipico del movimento cooperativo, ossia il ristorno ai soci. Esso rappresenta una forma di vantaggio mutualistico commisurato agli scambi intervenuti tra il socio e la cooperativa. Il ristorno cooperativo, in particolare, non deve essere confuso con gli utili distribuiti dalle società lucrative, anche se entrambi sono rappresentati da somme di danaro ripartite periodicamente tra i soci. Come si è descritto nel capitolo dedicato alle differenze tra società lucrative e cooperative, si ricorda che la cooperativa è un'impresa collettiva costituita per lo svolgimento di un'attività economica, ma a differenza delle società lucrative, lo scopo sociale non è rivolto alla divisione di utili, bensì al conseguimento del vantaggio mutualistico collegato

alla tipologia di scambio attuato tra la cooperativa ed il socio.

NELLA SOCIETÀ LUCRATIVA LA DIVISIONE DEGLI UTILI REMUNERA IL CAPITALE CONFERITO DAI SOCI, MENTRE IL RISTORNO COOPERATIVO RAPPRESENTA IL VALORE MONETARIO DELLO SCAMBIO MUTUALISTICO TRA SOCIO E COOPERATIVA.

#### 3.6.1 Criteri di attribuzione del ristorno

Con la riforma del diritto societario, attuata attraverso l'emanazione del D.lgs 17 gennaio 2003, n.6, il Legislatore ha finalmente disciplinato, all'interno del Codice Civile, l'istituto giuridico del "ristorno cooperativo".

Nello specifico, a mente dell'art. 2521 punto 8, terzo comma, il Codice prescrive: "L'atto costitutivo deve indicare ... le regole per la ripartizione degli utili ed i criteri per la ripartizione dei ristorni...". Inoltre, il nuovo articolo 2545-sexies, dedicato interamente a tale istituto, dispone che: "L'atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici". In funzione della tipologia di scambio mutualistico, così come definita dall'art 2512 del Codice Civile, la cooperativa fisserà le proprie regole per l'assegnazione di tale vantaggio, attribuendo ad imprescindibili criteri qualiquantitativi il compito di soddisfare l'interesse del socio ad affermare la sua partecipazione all'ente cooperativo. I criteri debbono sussistere entrambi, possono essere modulati in funzione di rendere preponderante la qualità o la quantità, ma sempre in modo che ambedue abbiano un peso non simbolico.

In altre parole, volendo fornire alcuni esempi di interesse al ristorno per i soci aderenti a differenti tipologie di cooperative si può evidenziare quanto segue. Nelle cooperative di lavoro, il ristorno rappresenta un trattamento economico

ulteriore rispetto a quello contrattuale spettante e costituisce un evidente vantaggio conseguente al lavoro prestato in cooperativa. Il vantaggio, secondo quanto sopra esposto, sarà rapportato ai criteri di quantità e qualità resi nella prestazione e nella tipologia di inquadramento contrattuale che hanno concorso alla determinazione dell'utile da cui trarre il ristorno.

Con riferimento ad una cooperativa di apporto di beni, come nel caso di una cooperativa di conferimento di prodotti agricoli, è interesse del socio quello di ottenere un rimborso del maggior prezzo realizzato nella collocazione dei prodotti sul mercato al tramite dell'ente cooperativo.

Nelle cooperative di consumo, ai soci viene ristornata una parte del prezzo pagato per l'acquisto di beni, in funzione del vantaggio ottenuto a seguito dell'organizzazione di forme di acquisto collettivo in cooperativa.

Da quanto sopra riportato, è possibile, in via preliminare, svolgere una duplice serie di valutazioni.

In primo luogo, il ristorno è una previsione statutaria non facoltativa che il Legislatore considera connaturata al rapporto cooperativistico. In altre parole, lo svolgimento dello scambio mutualistico non può prescindere dalla previsione del vantaggio rappresentato dal ristorno, nel caso in cui l'utile di bilancio e la conseguente delibera assembleare ne rendano possibile l'erogazione ai soci.

Nella determinazione dei criteri per l'erogazione del ristorno, il Legislatore lascia ampia facoltà all'organo assembleare di concepire e regolamentare il diritto di assegnare ai soci il citato "vantaggio" mutualistico. Per questo motivo, proprio al fine di predisporre nel migliore dei modi i criteri quali-quantitativi per l'assegnazione del ristorno, l'atto costitutivo può determinare i citati criteri rinviando ad un apposito regolamento interno approvato dai soci in assemblea. Il rinvio ad uno specifico

regolamento interno da parte dello statuto sociale ha l'evidente pregio delle modificabilità delle regole attraverso un delibera approvata dall'assemblea ordinaria. Al contrario, nel caso di regolamentazione del ristorno all'interno dello statuto della cooperativa, una modifica dei criteri quali-quantitativi di cui si è detto, comporterebbe la convocazione di un'assemblea straordinaria, con la presenza del notaio e conseguente titolo oneroso della prestazione. A tale proposito, si rileva come non sia infrequente l'ipotesi di un necessario adattamento dei criteri del ristorno al divenire dell'attività aziendale e del sotteso interesse dei soci.

L'interesse al vantaggio mutualistico, infatti, pur trovando un riferimento di base nella natura dello scambio mutualistico, ad esempio quello di lavoro, può modificarsi nelle modalità di concreta attuazione. Per fare un esempio, la cooperativa potrebbe avvertire la necessità, nel tempo, di soppesare con differenti criteri la qualità e la quantità dando, di volta in volta, preponderanza o maggior equilibrio a tali componenti del ristorno cooperativo. Allo stesso modo, potrebbero mutare le esigenze circa le modalità di corresponsione del vantaggio in questione determinando che, sempre a titolo di esempio, anziché una corresponsione totale al socio, si possono introdurre regole per trasferire in tutto o in parte il ristorno a capitale sociale, in particolari situazioni tese al rafforzamento della cooperativa.

### 3.6.2 Ristorno nelle cooperative di lavoro

---

Un particolare approfondimento merita il ristorno a favore dei soci lavoratori nella cooperativa avente scambio mutualistico di lavoro.

Al riguardo, infatti, non vigono solo le disposizioni di cui ai citati artt. 2521 2545-sexies del Codice Civile, dal mo-

mento che la materia è disciplinata, con riferimento a tali ultime cooperative, dalla Legge n.142 del 2001, relativa alla regolamentazione del socio lavoratore di cooperativa, in funzione di legge speciale per la disciplina della materia. Nello specifico, l'art. 3, comma 2, lett.b) della citata legge, dispone che trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall'assemblea e possono essere erogati: in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi spettanti al lavoratore, mediante integrazioni delle retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, ovvero mediante distribuzione gratuita di azioni di partecipazione cooperativa.

La misura del 30% dei trattamenti economici, rappresenta un limite da non superare né ai fini fiscali, né ai fini previdenziali, come meglio spiegato nella specifica parte della trattazione dedicata al socio lavoratore cui si fa rinvio.

Il ristorno cooperativo, ai sensi dell'art. 2545-sexies, può avvenire, oltre che in danaro, anche attraverso l'aumento proporzionale delle rispettive quote o l'emissione di nuove azioni o anche, con emissione di strumenti finanziari.

In considerazione delle finalità divulgative e promozionali che caratterizzano la presente guida, l'approfondimento di tali tematiche giunga ai lettori come un auspicio per il successo delle loro idee imprenditoriali. A tempo debito, pertanto, sarà un piacere consigliare i nuovi operatori allorquando sentiranno la necessità di applicare strumenti di complessità superiore.

Entrando maggiormente in dettaglio nelle disposizioni di legislazione speciale che disciplinano la materia del ristorno nella cooperazione di lavoro e con finalità preminentemente pratiche è opportuno prendere in considerazione quanto segue. L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio di eserci-

zio, può deliberare un trattamento economico a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30% dei trattamenti retributivi complessivamente dovuti.

Per i soci subordinati (e solo per essi), il trattamento economico erogato a titolo di ristorno, non viene assoggettato ai normali contributi previdenziali essendo così disposto dalla legge. Al contrario, il ristorno resta assoggettato alle ritenute ai fini IRPEF. Un ulteriore approfondimento merita il concetto della misura di ristorno erogabile, ossia la percentuale del 30 per cento del trattamento economico. Essa rappresenta un tetto invalicabile, sia ai fini fiscali che previdenziali. L'eventuale superamento non viene sanzionato attraverso una specifica previsione contenuta nella legge n. 142, per cui occorrerà riferirsi ad un ambito più generale della legislazione cooperativistica, senza escludere l'ipotesi di essere in presenza di una presunta divisione di utili, eccedente rispetto ai limiti massimi consentiti dalla legge, che comporta la perdita dei requisiti mutualistici spettanti.

Relativamente alla base di computo su cui potere applicare la percentuale massima prevista dalla legge speciale, occorrerà prendere a riferimento le retribuzioni erogate ai soci lavoratori e su queste calcolare il 30 per cento. I trattamenti economici sono quelli individuati nel regolamento interno, pertanto, possono rientrare nella base di calcolo i seguenti elementi a titolo esemplificativo:

- i trattamenti di cui al CCNL;
- i trattamenti di cui al contratto integrativo territoriale;
- i trattamenti di cui al contratto integrativo aziendale;
- i trattamenti percepiti per la funzione espletata a titolo di superminimo o ad personam.

In sostanza, la percentuale del trenta per cento va calcolata su tutto ciò che è dovuto per contratto collettivo, per legge ovvero per decisione unilaterale del datore di lavoro.

Il ristorno potrà essere erogato, alternativamente, con una o più delle modalità indicate dalla legge, così come deliberato dall'assemblea dei soci, vale a dire:

- l'intero 30%, a titolo di integrazione salariale;
- l'intero 30% mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato;
- l'intero 30%, mediante distribuzione di azioni gratuite, sia di sovvenzione, che azioni di partecipazione cooperativa;
- possibili combinazioni delle varie modalità di erogazione sopra descritte, sempre nel limite massimo del 30%.

La legge non pone vincoli precisi sulle modalità di erogazione del ristorno, pertanto, l'assemblea ha facoltà di deliberare circa le modalità e le condizioni per l'erogazione di somme a tale titolo.

### 3.7

## FONTI FINANZIARIE: PRESTITO SOCIALE, SOCI SOVVENTORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

### 3.7.1

#### Strumenti finanziari

---

Gli artt. 4 e 5 della L. n. 59/92 hanno introdotto nell'ordinamento cooperativo le azioni di sovvenzione e le azioni di partecipazione cooperativa, che consentono di attrarre investimenti finanziari da parte di soggetti diversi dai cooperatori e di remunerarli in maniera tale da ren-

derli appetibili per l'investimento.

Le azioni di sovvenzione possono essere emesse solo se nello statuto è prevista la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale e anche le azioni di partecipazione cooperativa necessitano una previsione statutaria di adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

Comunque il quadro degli strumenti finanziari utilizzabili dalle cooperative si è notevolmente evoluto con la Riforma societaria del 2003.

Infatti l'art. 2526 c.c. sancisce la possibilità di emettere "strumenti finanziari", sia dotati di diritti amministrativi che non, sia alle cooperative a mutualità prevalente che a quelle a mutualità non prevalente, qualora questo sia regolamentato statutariamente.

Per quanto riguarda le cooperative con il rinvio alle disposizioni relative alle società per azioni, in quanto applicabili, consente l'utilizzo di tutta l'ampia strumentazione finanziaria, prevista dalla disciplina tipica della s.p.a.

In ogni caso la legislazione cooperativa pone, quale unica limitazione per le cooperative a mutualità prevalente, un tetto massimo alla remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori (non oltre due punti rispetto al limite massimo del dividendo), lasciando libertà per la remunerazione degli stessi strumenti finanziari posseduti da soggetti diversi.

Viene, inoltre, fissato un limite massimo al totale dei voti attribuibili alla categoria dei soci finanziatori (non più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati) e precisato che in nessun caso (e questo vale per entrambe le specie di cooperative) i privilegi attribuiti ai possessori di strumenti finanziari, sia in sede di rimborso che di partecipazione agli utili, possono "intaccare" le riserve indivisibili.

Infatti per quanto attiene i diritti patrimoniali, l'art. 2526 secondo comma c.c. dispone che i privilegi patrimoniali (previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale) non si estendono alle riserve indivisibili.

La richiamata disciplina delle società per azioni è applicabile alle cooperative a patto di essere non solo compatibile con il diritto cooperativo, ma anche coerente con la peculiare fattispecie di strumento cooperativo.

Comunque ciò non esclude tuttavia che lo statuto possa prevedere la creazione di categorie speciali di azioni, fornite di diritti diversi per quanto concerne sia i diritti patrimoniali sia quelli amministrativi.

Infatti accanto alle azioni ordinarie possono essere previste statutariamente:

- azioni con remunerazione maggiorata o con diversa incidenza delle perdite;
- azioni con remunerazione correlata ai risultati dell'attività sociale di un determinato settore;
- azioni emesse come assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendente;
- azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni.

Dalle azioni anche di categoria speciale vanno tenuti distinti invece gli strumenti finanziari partecipativi che non sono parte del capitale sociale e sono:

- gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell'apporto di opera o servizi;
- gli strumenti finanziari partecipativi emessi, in alternativa alle azioni, a favore dei prestatori di lavoro.

Le cooperative, pertanto, possono utilizzare tutta quella vastissima gamma di strumenti, che la legge non definisce né prefigura, affidando all'autonomia statutaria la loro concreta specificazione. Inoltre, il codice civile all'art. 2541 disciplina e regola le assemblee speciali dei possessori degli strumenti finanziari privi di diritto di voto.

Per quanto riguarda l'emissione delle obbligazioni per le cooperative si rinvia alla disciplina delle società per azioni (artt.2410 e ss c.c.).

Inoltre la riforma societaria offre alle società una nuova tecnica per limitare il rischio di impresa: quella dei patrimoni destinati ad uno specifico affare.

L'attuale disciplina offre due modelli di patrimoni destinati:

- il primo (regolato dall'art. 2447 bis all'art. 2447 novies c.c.) prevede che la società può costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;
- il secondo (disciplinato dall'art. 2447 decies c.c.) dispone che la società può convenire nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare, che i proventi dell'affare o parte di esso siano destinati al rimborso totale o parziale del finanziamento.

Per quanto riguarda infine le cooperative che adottano il modello delle s.r.l., l'ultimo comma dell'art. 2526 c.c. prevede che possono emettere strumenti finanziari che non conferiscono diritti amministrativi e possono farlo esclusivamente in favore degli investitori istituzionali definiti dalla legge (fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, fondi mutualistici e fondi pensione costituiti da società cooperative). Esse potranno inoltre emettere azioni di cui alla legge 59/1992 (azioni di sovvenzione e azioni di partecipazione cooperativa).

### 3.7.2

### **Prestito sociale**

---

Una delle forme di finanziamento delle società cooperative e loro consorzi, estremamente diffusa, è il prestito sociale.

Le ragioni di tale diffusione sono date, in concreto, da due caratteristiche essenziali:

1. le somme raccolte non rappresentano per il socio cooperatore "capitale di rischio" al pari delle quote e/o delle azioni possedute come partecipazione ordinaria ovvero come partecipazione rappresentata anche dalle azioni di sovvenzione o dalle azioni di partecipazione cooperativa;
2. la tassazione "definitiva" a titolo d'imposta degli interessi corrisposti dalla società cooperativa sulle somme versate dai soci persone fisiche.

La raccolta del prestito da soci è, inoltre, regolata da altre disposizioni emanate a generale tutela della raccolta del risparmio, in particolare vi sono specifiche norme contenute nel Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. n. 385 del 1993) e nei successivi provvedimenti attuativi emanati dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio e dalle istruzioni operative impartite dalla Banca d'Italia.



Finito di stampare  
Maggio 2017





[www.legacooptoscana.coop](http://www.legacooptoscana.coop)